

### 192<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 27 MAGGIO 1997

Presidenza del vice presidente ROGNONI,  
indi del vice presidente FISICHELLA

#### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 3	<b>FERRANTE</b> ( <i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i> ) .....	Pag. 85
<b>PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE</b>		Verifiche del numero legale .....	20, 40, 87
Convocazione .....	3	Votazioni nominali con scrutinio simulta- neo .....	61, 62, 86
<b>PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIAN- TE PROCEDIMENTO ELETTRONICO</b> .	4	<b>ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 1997</b> ...	87
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		<i>ALLEGATO</i>	
<b>Seguito della discussione:</b>		<b>TABELLE ALLEGATE ALLA REPLICA DEL SOTTOSEGRETARIO</b>	
(2404) <i>Conversione in legge, con modifica- zioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequi- librio della finanza pubblica</i> (Approvato dalla Camera dei deputati):		MACCIOTTA, <i>sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica</i>	89
MACCIOTTA, <i>sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione econo- mica</i> .....	4 e <i>passim</i>	<b>VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUA- TE NEL CORSO DELLA SEDUTA</b> ...	91
SPERONI ( <i>Lega Nord-Per la Padania in- dip.</i> ) .....	19 e <i>passim</i>	<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE D'IN- CHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITÀ ILLECITE AD ES- SO CONNESSE</b>	
D'ALÌ ( <i>Forza Italia</i> ) .....	37 e <i>passim</i>	Composizione .....	100
* PERUZZOTTI ( <i>Lega Nord-Per la Padania indip.</i> ) .....	83		

<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL PARERE AL GOVERNO SULLE NORME DELEGATE PREVISTE DALLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59, CONCERNENTI IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI ED ENTI LOCALI, LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA</b>	Approvazione da parte di Commissioni permanenti ..... Pag. 104
Composizione e convocazione ..... Pag. 100	<b>GOVERNO</b>
<b>PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE</b>	Richieste di parere su documenti ..... 104
Trasmissione di decreti di archiviazione . 100	Richieste di parere per nomine in enti pubblici ..... 105
<b>INSINDACABILITÀ</b>	Trasmissione di documenti ..... 106
Trasmissione di atti di procedimento giurisdizionale ..... 101	<b>CORTE COSTITUZIONALE</b>
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	Trasmissione di sentenze ..... 106
Trasmissione dalla Camera dei deputati .. 101	<b>CORTE DI CASSAZIONE</b>
Annunzio di presentazione ..... 101	Trasmissione di ordinanze ..... 107
Assegnazione ..... 102	<b>PARLAMENTO EUROPEO</b>
Presentazione di relazioni ..... 104	Trasmissione di documenti ..... 108
	<b>MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI</b>
	Apposizione di nuove firme a mozioni e ad interrogazioni ..... 108
	Annunzio ..... 108, 115, 116
	Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 150
	N. B. - <i>L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore</i>

## **Presidenza del vice presidente ROGNONI**

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).  
Si dia lettura del processo verbale.

SCOPELLITI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 22 maggio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Congedi e missioni**

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Arlacchi, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri, Cabras, Carpi, Castellani Pierluigi, Cecchi Gori, De Benedetti, De Martino Francesco, Fanfani, Giorgianni, Lauria Michele, Leone, Manconi, Meloni, Sartori, Taviani, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Besostri, Bratina, Contestabile, Diana Lino, Martelli, Squarcialupi e Turini, a Bucarest, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Smuraglia, a l'Aja, per la Conferenza europea sui costi e benefici della sicurezza e igiene nel lavoro.

Sono assenti i membri della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali perchè impegnati nei lavori della Commissione stessa.

### **Parlamento in seduta comune, convocazione**

PRESIDENTE. Il Parlamento in seduta comune è convocato per giovedì 29 maggio 1997, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno: «Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Votazione per l'elezione di due componenti il Consiglio superiore della magistratura».

La seduta del Senato avrà pertanto inizio alle ore 10.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

### **Seguito della discussione del disegno di legge:**

**(2404) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2404, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana del 22 maggio si è conclusa la discussione generale. Poichè non esiste un relatore all'Assemblea, non avendo le Commissioni riunite concluso l'esame del provvedimento, ha la parola il rappresentante del Governo.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, signori senatori, credo che a conclusione di questa discussione, che segna peraltro la chiusura di una fase e precede di poco l'apertura della nuova fase di discussione sulla politica economica rappresentata dal Documento di programmazione economico-finanziaria e dai provvedimenti che ne conseguiranno, valga forse la pena spendere qualche parola per dare il senso della manovra al vostro esame, ma anche il senso delle iniziative assunte dal Governo per riportare la finanza pubblica italiana nei limiti previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia è tenuta.

Questa valutazione credo vada fatta partendo da quella notifica della Commissione europea, che in Italia è stata presentata come una straordinaria sconfessione del Governo, mentre un giudizio più equanime consentirebbe di rilevare che, se è vero che a parere della Commissione vi è uno scostamento pari a 0,2 punti percentuali del prodotto interno lordo fra gli obiettivi previsti dal trattato di Maastricht e le previsioni che la Commissione formula per l'Italia, è anche vero che proprio con quella indicazione la Commissione ha riconosciuto gli straordinari progressi realizzati in un anno dalla finanza pubblica italiana, che è passata da un disavanzo pari al 6,7 per cento del Pil nel 1996 al 3,2 previsto per il 1997 e – con la caduta delle entrate *una tantum*, che era ben nota anche al Governo – arriverà intorno al 3,8 per cento nel corso del 1998.

A questo proposito desidero ricordare che la previsione del Documento di programmazione economico-finanziaria e del suo aggiornamento, approvata da questo ramo del Parlamento alla fine del 1996, sta-

biliva per il 1998 una manovra correttiva pari a 27.000 miliardi. Certamente tale cifra è largamente superiore a quello scostamento di 0,8 punti percentuali di prodotto interno lordo che ci sono stati accreditati dalla Commissione europea. Quindi, non c'è stata nessuna sorpresa; anzi, la manovra, come la Commissione europea l'ha letta, è risultata più efficace rispetto alle previsioni.

Dobbiamo allora partire da un giudizio più equanime sul cammino che ha compiuto la finanza pubblica italiana in questi anni, con l'impegno di tutti: del Governo, del Parlamento, delle forze sociali e delle istituzioni decentrate. Altrimenti non si comprenderebbe come, da un disavanzo pari a 9,6 punti percentuali di Pil del 1993, ci stiamo assestando vicini ai limiti dei migliori paesi europei. E siamo pervenuti a questo risultato non con uno straordinario incremento della pressione fiscale. Il nostro paese non ha – come sostiene qualcuno che non ha l'abitudine di confrontarsi con i dati – gli indici più alti rispetto all'Europa. Se noi esaminiamo i dati OCSE, per quanto riguarda le previsioni preconsuntive del 1996, possiamo rilevare che l'Italia presenta una pressione fiscale media pari al 46,4 per cento del Pil, che quella europea è del 46,1 e che davanti all'Italia vi sono ben otto paesi tra i quali vi sono i maggiori al di fuori della Gran Bretagna. Anche dal punto di vista della spesa, al netto degli interessi, il nostro paese non presenta gli indici più elevati d'Europa: essa si colloca al 42,4 per cento del prodotto interno lordo, contro una media europea pari al 45,6 per cento; inoltre abbiamo davanti ben dieci dei quindici paesi che compongono l'Unione europea: ad esempio, la spesa, al netto degli interessi, della Germania è pari al 45,6 per cento, cioè è di tre punti superiore di quella dell'Italia.

Tuttavia è vero che in questi dati aggregati si nascondono dei punti di debolezza. Dal punto di vista delle entrate non si può non evidenziare come la pressione fiscale sulle imprese e sui redditi da lavoro, dipendente ed autonomo, sia in Italia di gran lunga superiore a quella di altri paesi europei; fa comunque da *pendant* a tale pressione fiscale in eccesso quella inferiore sul terreno dei consumi e dell'imposizione indiretta. Allora si comprende per quale motivo nella manovra finanziaria che è in corso di attuazione il Governo abbia insistito, con tanta ostinazione, nello spostare il peso del prelievo dall'imposizione diretta (con l'eliminazione dell'ILOR, dei contributi sanitari, della patrimoniale sulle imprese e di un'altra serie di imposte) e dal lavoro su un altro asse.

Lo stesso ragionamento può farsi per quanto riguarda la spesa, che va colta nella sua composizione interna. Certamente essa presenta dei parametri al proprio interno che non sono in equilibrio: a un dato di spesa sociale complessiva, allineata al ribasso rispetto alla media europea, si accompagna una spesa previdenziale particolarmente elevata ed una spesa per servizi del *welfare* inferiore a quella degli altri paesi europei. Allora anche in questo caso è del tutto evidente il senso della manovra che il Governo ha intrapreso ed intende perseguire: si tratta di una manovra di riqualificazione della spesa. Infatti, in un'epoca in cui la spesa va oggettivamente contenuta, è del tutto evidente che bisogna evitare gli impatti negativi ed usare nel modo più razionale possibile la spesa che è consentita.

La vera voce per la quale l'Italia continua ad avere, malgrado gli straordinari progressi compiuti in quest'ultimo anno, uno scarto pesante rispetto alla media degli altri paesi europei è la spesa per interessi: la spesa per interessi media europea è stata pari a 4,8 punti di Pil, la spesa media dell'Italia è stata pari a 10,8 punti. È del tutto evidente che se avessimo avuto una spesa media allineata a quella degli altri paesi europei avremmo risparmiato circa 120.000 miliardi e avremmo avuto quindi la possibilità di utilizzare il bilancio in modo ben più dinamico di quanto non sia stato possibile al nostro paese. È vero che nell'ultimo anno si è determinata una forte riduzione dei tassi di interesse, è vero che in particolare i tassi di interesse sui titoli del debito pubblico hanno visto una flessione di circa 3 punti, che il tasso di sconto si è ridotto di 2,25 punti e che anche il sistema delle imprese ha tratto vantaggio dalla riduzione dei tassi di interesse, oltre che dalla riduzione dell'inflazione. Essendo infatti il sistema delle imprese indebitato, come risulta dalle statistiche della Banca d'Italia, per oltre 900.000 miliardi, ogni punto di riduzione del tasso di sconto vuol dire oltre 9.000 miliardi di risparmio degli interessi; 2,25 punti rappresentano un po' più di 20.000 miliardi di riduzione degli oneri per gli interessi sui conti economici delle imprese.

Si comprende anche perchè il Governo in questa battaglia per restituire manovrabilità al bilancio abbia anche avanzato alcune proposte di norme antielusive. È stato chiesto in Commissione, ad esempio, quanto abbia fruttato al Governo, alla finanza pubblica, la norma che tendeva a colpire l'elusione derivante dall'uso improprio dei certificati di deposito di durata inferiore a diciotto mesi; in quella sede avevo replicato un po' a spanne, citando i dati a memoria. Sono ora in condizione, signor Presidente, di fornire un dato più puntuale che, se ne consentirà la pubblicazione nei Resoconti odierni, vorrei allegare con una tabella al mio intervento. Le ritenute su interessi, premi ed altri frutti corrisposti da aziende ed istituti di credito, che sono uno degli articoli del capitolo dell'imposta sostitutiva, hanno fruttato nel 1994 12.508 miliardi di entrate. Nel 1995, a seguito dei comportamenti elusivi ricordati, il gettito è caduto a 8.122 miliardi. A seguito delle norme antielusive introdotte con il decreto n. 323, il gettito del 1996 a preconsuntivo ha fornito 14.317 miliardi. Io credo che la sequenza di queste cifre indichi che il Governo ha centrato esattamente l'obiettivo che si proponeva: ha visto cessare l'effetto elusivo che era stato individuato e ha visto ricostituite le entrate a questo titolo nel bilancio dello Stato.

Allo stesso modo io credo che se guardiamo i dati di consuntivo delle entrate del 1996 ci rendiamo conto che un qualche risultato si è ottenuto anche sul terreno dell'elusione. Anche qui siamo ai grandi numeri: le entrate del 1996 sono state allineate alle previsioni, ma non è stato allineato l'indice dello sviluppo nominale e reale del Pil, perchè, confermata l'inflazione che è stata del 3,9 per cento, di poco superiore a quella prevista che era del 3,5 per cento, l'incremento reale del Pil è stato invece dello 0,7, per cento, contro una previsione di 3 punti all'inizio dell'anno 1996. Ebbene, una caduta di 2,3 punti, dovrebbe significare in termini di riduzione delle entrate fiscali circa un punto di Pil, in-

torno ai 20.000 miliardi. Essendo stati allineati i consuntivi di entrata alle previsioni ed avendo ricostituito le entrate soltanto per 5.000 miliardi con la manovra introdotta con il decreto n. 323, è del tutto evidente che 15.000 miliardi (circa 75 centesimi di punto) sono venuti da una più efficace lotta all'evasione. Questa conferma il Governo nell'esigenza di introdurre – come avviene anche con questo decreto-legge – misure volte ad incentivare la pubblica amministrazione nella lotta all'evasione.

Non mi soffermo, signor Presidente – l'ho già fatta molto lunga – sulle caratteristiche di questo decreto, la cui discussione è stata molto approfondita sia in Commissione, sia al di fuori delle Aule parlamentari; vorrei soltanto ricordare che, grazie a questa manovra, della quale il Governo chiede l'approvazione, il nostro paese si presenta all'appuntamento del 1998 con i conti sostanzialmente in regola. Ci sarà uno scostamento a consuntivo dello 0,2 per cento del debito? Vorrei ricordare che detto scostamento vorrebbe dire 4.000 miliardi, che se raffrontati a un milione di miliardi di spese e a un milione di miliardi di entrate sono una cifra ridicola. Se questa differenza ci fosse, al Governo non mancherebbero gli strumenti per proporre al Parlamento una correzione affinché questo piccolo scarto venga eliminato e l'Italia concluda il 1997 secondo gli impegni assunti in sede europea con un disavanzo non superiore a tre punti percentuali del prodotto interno lordo.

Infine, il Governo ha preso atto della discussione svoltasi in questo ramo del Parlamento e delle parallele discussioni svoltesi nell'altro ramo del Parlamento circa le difficoltà incontrate recentemente in sede di conversione dei decreti-legge, sotto il profilo dei tempi lasciati per l'esame in seconda lettura. Il Governo naturalmente non può, su questa materia, che rimettersi al prudente apprezzamento dei due rami del Parlamento, trattandosi eventualmente di modifiche alle norme regolamentari, e questa – come è noto – è materia che attiene espressamente al libero e autonomo orientamento del Parlamento. (*Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

#### Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione del decreto-legge n. 79:

*All'articolo 2:*

*al comma 1, capoverso 211, è aggiunta la seguente lettera:*

«*b-bis*) non superiore a 50, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996 relativi ai dieci dipendenti di più recente assunzione.»;

*al comma 1, dopo il capoverso 211, sono inseriti i seguenti:*

«211-bis. Il versamento previsto dal comma 211 non è dovuto per tutti i dipendenti assunti successivamente al 30 ottobre 1996 che determinino incremento del numero degli addetti delle singole aziende.

211-ter. Sono parimenti escluse dal versamento le quote di accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto comunque imputabili alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.»;

*al comma 3 sono aggiunte, in fine, le parole: «, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

*All'articolo 3:*

*al comma 3, le parole: «entro il 30 giugno 1997» sono sostituite dalle seguenti: «dal 29 marzo al 30 giugno 1997»;*

*al comma 5, dopo le parole: «limiti di età» sono inserite le seguenti: «o di servizio»; dopo la parola: «appartenenza» sono inserite le seguenti: «, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei predetti casi l'amministrazione competente è tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovrà corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi».*

*Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:*

«Art. 3-bis. - (Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662) - 1. Il comma 181 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante norme di razionalizzazione della finanza pubblica, è sostituito dal seguente:

“181. Per il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico per ciascuna delle annualità comprese fra il 1996 ed il 2001; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il



ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 3.135 miliardi per la prima annualità, sarà versato ai competenti enti previdenziali, che provvederanno direttamente a soddisfare in contanti, in sei annualità, gli aventi diritto nelle forme previste per la corresponsione dei trattamenti pensionistici; l'importo di ciascuna annualità sarà determinato in relazione all'ammontare del ricavo netto delle emissioni versato agli enti previdenziali".

2. Il quarto periodo del comma 182 dell'articolo 1 della citata legge n. 662 del 1996 è sostituito dai seguenti: "Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsare, sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Con la prima annualità sono corrisposti gli interessi maturati sull'intero ammontare degli arretrati dal 1° gennaio 1996 alla data di pagamento".

3. L'ultimo periodo del comma 182 dell'articolo 1 della citata legge n. 662 del 1996 è abrogato».

*All'articolo 4:*

*dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

«4-bis. Le obbligazioni sorte a titolo di somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative per obblighi contributivi nel settore agricolo relative ai periodi di cui al comma 4, soddisfatte entro la data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinte e non si dà luogo alla riscossione dei corrispondenti importi.»;

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. Nell'ambito del potere di adozione di provvedimenti, conferito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, possono essere adottate dagli enti privatizzati di cui al medesimo decreto legislativo deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo».

*All'articolo 5:*

*al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,» sono inserite le seguenti: «ed agli enti pubblici economici» e sono aggiunte, in fine, le parole: «e di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea»;*

*al comma 2, alla tabella B allegata, la voce: «Risorse agricole» è soppressa; alla medesima tabella B, alla voce: «Tesoro - Cap. 4633*

Contratti di servizio e di programma FFSS» la cifra: «227» è sostituita dalla seguente: «267»; al totale della voce «Tesoro» la cifra: «827» è sostituita dalla seguente: «867»;

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. In sede di prima applicazione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di determinazione delle tariffe dei servizi postali, l'Ente poste italiane è autorizzato a rideterminare in aumento le tariffe dei servizi postali entro il limite massimo del 10 per cento dei proventi, a compensazione dei minori introiti eventualmente derivanti dalla modifica dei rapporti intrattenuti con il Ministero del tesoro e con la Cassa depositi e prestiti».

*All'articolo 6:*

*al comma 1, dopo le parole: «legge 23 dicembre 1996, n. 662,» sono inserite le seguenti: «ovvero senza autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza,»;*

*al comma 2, capoverso 56-bis, terzo periodo, le parole: «dall'amministrazione di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti: «dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione»;*

*al comma 3, all'alinea, le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;*

*al comma 3, capoverso 58-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza»;*

*al comma 3, dopo il capoverso 58-bis, è aggiunto il seguente:*

«58-ter. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il limite percentuale della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale prevista dall'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità».

*All'articolo 7:*

*al comma 1, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «degli eventuali conduttori» sono inserite le seguenti: «secondo i criteri di cui*

all'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, ed all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»; e la parola: «prestiti» è sostituita dalle seguenti: «mutui ipotecari»;

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Entro il 31 dicembre 1997 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento una relazione sul programma straordinario di dismissione di cui al presente articolo indicando per ciascun ente previdenziale l'elenco dei beni già alienati e di quelli da alienare, i criteri utilizzati per la stima del valore commerciale, le entrate già realizzate e quelle attese e la tipologia degli acquirenti».

*All'articolo 8:*

*al comma 1, dopo le parole: «possono procedere» sono inserite le seguenti: «, al fine di realizzare celermente i relativi incassi,»; le parole da: «relativi crediti» fino a: «Il prezzo della cessione» sono sostituite dalle seguenti: «relativi crediti, con esclusione di quelli di natura tributaria e contributiva, a soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero crediti di comprovata affidabilità e che siano abilitati alla suddetta attività da almeno un anno, individuati sulla base di apposita gara. Ai fini della gara, il prezzo base della cessione»;*

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Il Ministro del tesoro, entro il 31 dicembre di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della procedura di cessione dei crediti di cui al presente articolo, indicando in particolare, per ogni singola amministrazione, l'entità complessiva delle cessioni dei crediti e il prezzo medio delle cessioni medesime».

*Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:*

«Art. 9-bis. - (Norme in materia di entrata). - 1. I soggetti residenti nel territorio dello Stato che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, redditi di pensione di fonte estera percepiti in periodi di imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora intervenuti avvisi di accertamento definitivi, possono versare le relative imposte nella misura del 25 per cento di quanto complessivamente dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, in un'unica soluzione entro il 1° dicembre 1997, ovvero in due rate di uguale importo scadenti, rispettivamente, il 1° dicembre 1997 e il 15 marzo 1998.

2. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il comma 75 è inserito il seguente:

“75-bis. Le società di fatto esercenti le attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile e le comunioni tacite familiari di cui all'articolo

230-*bis*, ultimo comma, del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1997, possono essere modificate, entro il 1° dicembre 1997, in imprese agricole individuali. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della modificazione, ad esclusione dei trasferimenti dei beni immobili, sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi e diritti, ad una imposta sostitutiva di lire 500.000. La modificazione costituisce titolo, senza ulteriori oneri, per la variazione dell'intestazione, a favore dell'impresa individuale, di tutti gli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione intestati alla società di fatto o comunione preesistente, compresa l'iscrizione al registro delle imprese".

3. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati gli anni di riferimento per gli adempimenti di cui al comma 121 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. I soggetti indicati nell'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, che, relativamente al periodo di imposta 1992, hanno dichiarato il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o arti o professioni in misura inferiore all'ammontare del contributo diretto lavorativo previsto dallo stesso articolo 11-*bis*, possono regolarizzare la loro posizione effettuando il versamento delle maggiori somme dovute a titolo di imposta e di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, risultanti dall'adeguamento del reddito al citato contributo diretto lavorativo, mediante l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, commi 209 e 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11-*bis*, commi 1 e 4, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

5. Alla liquidazione ed alla riscossione delle maggiori imposte e contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuti dai contribuenti che hanno dichiarato un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo, tenuto conto anche delle imposte versate a norma del comma 4, provvedono, ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, gli uffici finanziari competenti ad effettuare la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate.

6. Le liti fiscali, pendenti alla data del 1° aprile 1996 dinanzi alle Commissioni tributarie in ogni stato e grado di giudizio, possono essere definite, mediante oblazione, a domanda del ricorrente:

a) con il pagamento di una somma di lire 500.000, se la lite è d'importo fino a lire 5 milioni;

b) con il pagamento di una somma pari al 20 per cento del valore della lite se questo è di importo superiore a lire 5 milioni e fino a lire 30 milioni.

7. Restano, comunque, dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito

delle definizioni, sono riscosse a titolo definitivo. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.

8. Il pagamento delle somme di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 6 deve essere effettuato entro il 31 luglio 1997. I pagamenti sono effettuati con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

9. Ai fini dei commi 6 e 7 si intende:

*a)* per lite fiscale, la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato, considerando comunque lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

*b)* per valore della lite, l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato. In caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste. Il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecarie, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dall'imposta relativa al maggiore imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta sentenza di Commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato.

10. Il pagamento delle somme di cui al comma 6 estingue automaticamente il giudizio per cessazione della materia del contendere. In relazione alla natura oblativa la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il contribuente dà comunicazione dell'avvenuto pagamento entro quindici giorni mediante plico, senza busta, raccomandato, senza avviso di ricevimento, contenente la fotocopia dell'attestazione di versamento, al competente ufficio il quale informa la Commissione tributaria della regolarità dell'oblazione, secondo le forme processuali previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La Commissione tributaria, accertata la regolarità formale del procedimento, ne dichiara l'estinzione.

11. In caso di errore scusabile, il giudice tributario, con le forme provvedimentali di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, fissa un termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, entro il quale il contribuente deve integrare il versamento delle somme negli ammontari di cui al comma 6 maggiorato degli interessi al saggio legale per conseguire gli effetti dell'oblazione; entro quindici giorni il contribuente dà comunicazione al giudice tributario dell'avvenuto versamento integrativo mediante deposito, presso la segreteria della Commissione tributaria, di fotocopia dell'attestato di versamento. La Commissione tributaria dichiara l'estinzione del procedimento.

12. Il termine del 15 dicembre 1995, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 luglio 1997. I soggetti che si avvalgono della proroga di cui al presente comma, ai quali si applicano le disposizioni previste dal citato articolo 3, debbono effettuare i versamenti entro tale ultimo termine, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995. Qualora gli importi da versare complessivamente eccedano, per le persone fisiche, la somma di lire 5 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 10 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate di pari importo, entro il 15 dicembre 1997 ed entro il 28 febbraio 1998, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995.

13. Sono considerati validi, ai fini della definizione dell'accertamento con adesione per gli anni pregressi, i versamenti effettuati dopo il 15 dicembre 1995; agli stessi fini possono essere effettuati, entro il 31 luglio 1997, versamenti integrativi delle somme dovute e non integralmente versate alla data del 15 dicembre 1995. Sono dovuti gli interessi legali dal 15 dicembre 1995 fino alla data dell'effettivo versamento, se il versamento da effettuare a tale titolo è superiore a lire 20 mila.

14. Sulle somme non versate ai sensi del comma 2-*quinqüies* dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, non è dovuta la soprattassa prevista al comma 2-*nonies* dell'articolo 3 dello stesso decreto-legge se le predette somme, maggiorate degli interessi legali a decorrere dalle relative scadenze, sono versate entro il termine del 31 luglio 1997.

15. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione per gli anni pregressi inibisce la possibilità per l'ufficio di effettuare per lo stesso periodo d'imposta l'accertamento di cui all'articolo 38, commi dal quarto al settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni.

16. La definizione non può essere effettuata se, entro il 30 aprile 1997, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero notificato avviso di accertamento, ad eccezione degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, relativi a redditi oggetto dell'accertamento con adesione, a condizione che il contribuente versi entro il 31 luglio 1997 le somme derivanti dall'accertamento parziale.

17. Sono fatti salvi gli effetti delle definizioni perfezionate alla data del 15 dicembre 1995.

18. L'intervenuta definizione da parte delle società od associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da parte del titolare di azienda coniugale non gestita in forma societaria costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata.

In tal caso i termini previsti dall'articolo 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sono prorogati di due anni.

19. Il termine del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 138, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 6-bis del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è prorogato al 31 luglio 1997.

20. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

“Il prezzo base dell'incanto è pari all'importo considerato dalle disposizioni previste dall'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Se per il bene pignorato non si rende possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del primo comma ovvero trattasi di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia dell'ufficio tecnico erariale. Le spese di perizia sono recuperate dal concessionario unitamente al credito di imposta”.

21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano anche alle procedure di espropriazione dei beni immobili per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è in corso di espletamento la perizia dell'ufficio tecnico erariale, fermo restando l'obbligo del concessionario di dimostrare di aver proceduto alla relativa espropriazione entro il dodicesimo mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

22. Il termine previsto dall'articolo 2-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 luglio 1997.

23. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, concernente i termini di decadenza per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni relative alla tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, è prorogato al 28 febbraio 1998».

*All'articolo 11:*

*al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:*

«*e-bis*) nell'articolo 56, riguardante la determinazione dell'imposta sulle donazioni, al comma 5, le parole: “e le detrazioni previste nell'articolo 26” sono sostituite dalle seguenti: “, e si detrae l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili liquidata a seguito di donazione, per ciascun immobile donato, fino a concorrenza della parte dell'imposta proporzionale al valore dell'immobile stesso”»;

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui alla lettera *e-bis*) del comma 1 si applicano a decorrere dal 29 marzo 1997».

*All'articolo 13:*

*al comma 1, la parola: «innovazione» è sostituita dalle seguenti: «attività di ricerca industriale e di sviluppo, ammesse dalla vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in materia»;*

*al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Previa ripartizione dello stanziamento di cui al comma 6 su base regionale secondo i criteri previsti con deliberazione del CIPE per l'anno 1997 per l'erogazione delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, l'agevolazione è riconosciuta secondo l'ordine cronologico di presentazione della dichiarazione prevista dal presente comma e non è cumulabile con altre agevolazioni disposte per le stesse attività con norme dello Stato o delle regioni. Le somme non impegnate per mancanza di richieste valide delle singole regioni sono revocate e ripartite tra le rimanenti regioni con le modalità di cui alla predetta deliberazione del CIPE.»; al secondo periodo, le parole: «al quale sono allegati» sono sostituite dalle seguenti: «alla quale sono allegati» e le parole: «o in quello dei ragionieri e periti commercialisti» sono sostituite dalle seguenti: «, in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro»;*

*dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3-bis. Per la revoca delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 3, 5 e 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme utilizzate come credito di imposta nonchè dei relativi interessi e sanzioni»;

*al comma 5 è premesso il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente articolo, al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è conferita, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, la somma di lire 350 miliardi».*

*Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:*

«Art. 13-bis - (Norme in materia di variazioni dell'imponibile e dell'imposta in materia di IVA) – 1. Nell'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, so-



no sopresse le parole: "dell'avvio", introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a tutte le procedure in corso e a quelle avviate a decorrere dalla data del 2 marzo 1997».

*All'articolo 14, al comma 1, dopo la parola: «entrate» è inserita la seguente: «tributarie».*

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 1 è il seguente:

## CAPO I.

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1.

*(Effetti sul saldo netto da finanziare e sul ricorso al mercato)*

1. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, stabiliti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663, il presente decreto effettua una riduzione del saldo netto da finanziare pari a lire 9.772 miliardi per l'anno 1997, a lire 8.371 miliardi per l'anno 1998 e a lire 2.545 miliardi per l'anno 1999, nonché del fabbisogno del settore statale pari a lire 15.566 miliardi per l'anno 1997, a lire 10.748 miliardi per l'anno 1998 e a lire 5.442 miliardi per l'anno 1999.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire le parole: «9.772 miliardi», «8.371» e «2.545», con le seguenti: «1 miliardo».*

1.1 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, sostituire le parole: «9.772 miliardi», «8.371» e «2.545», con le seguenti: «2 miliardi».*

- 1.2 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, sostituire le parole: «9.772 miliardi», «8.371 miliardi» e «2.545 miliardi», con le seguenti: «3.200 miliardi», «2.500 miliardi» e «1.000 miliardi».*

- 1.3 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, sostituire le parole: «15.566 miliardi», «10.748 miliardi» e «5.442 miliardi», con le seguenti: «8.750», «5.300» e «1.200».*

- 1.5 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, sostituire le parole: «15.566 miliardi», «10.748» e «5.442», con le seguenti: «12.725», «7.445» e «3.450».*

- 1.4 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, sostituire le parole: «15.566 miliardi», «10.748» e «5.442», con le seguenti: «15.100», «9.500» e «4.300».*

- 1.6 ROSSI, MORO, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

Invito i presentatori ad illustrarli.

SPERONI. Signor Presidente, ho ascoltato con interesse l'intervento del Governo; con interesse ma anche con vergogna: mi vergogno di appartenere a questo Stato il cui Governo si vanta di «spennare» i cittadini.

Il rappresentante del Governo ha detto chiaramente che le previsioni di crescita del Pil non si sono realizzate e quindi la gente ha prodotto e guadagnato di meno; tuttavia ha aggiunto che lo Stato, con soddisfazione, ha incassato di più. In questo modo lo Stato ha contribuito a impoverire i cittadini, e se ne vanta pure.

Questo è un Governo di vampiri o di sanguisughe, a questo punto; di sicuro esso non fa l'interesse soprattutto della Padania, quella parte che paga più tasse rispetto al resto del paese. (*Proteste dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo. Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PRESIDENTE. Senatore Speroni, mi scusi, non la voglio interrompere; vorrei solo ricordarle che le ho dato la parola per illustrare gli emendamenti e a questo la inviterei.

SPERONI. Infatti: il nostro emendamento tende a riequilibrare la situazione e a diminuire l'imposizione fiscale alla faccia del Governo e delle sue sanguisughe.

Abbiamo visto come il Governo intende il rapporto con i cittadini. Ho sentito il ministro Visco raccontare le barzellette o meglio prendere per i «fondelli» i contribuenti. Il ministro Visco ha affermato che la pressione fiscale l'anno venturo diminuirà e poi ha spiegato che diminuirà in quanto non ci sarà più la cosiddetta «tassa per l'Europa». È una così estrema banalità che il Ministro avrebbe potuto risparmiarsela. È chiaro che se è un'imposizione *una tantum* – e si spera che rimanga tale – non avrà influenza sull'anno venturo, ma è come se un vincitore della lotteria si disperasse perchè l'anno successivo il suo reddito sarà inferiore non avendo quell'introito eccezionale.

Mi sembra in ogni caso che i cittadini della Padania proprio domenica abbiano dato dimostrazione di essere stanchi di questo Stato di vessatori, di questo Stato di impositori, di questo Stato di grassatori.

La Padania risponde no a Roma ladrona; risponde sì alla sua libertà e alla sua indipendenza. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Il parere del Governo sugli emendamenti è ovviamente contrario in quanto essi puntano a portare i saldi del bilancio pubblico italiano al di fuori dei limiti dei parametri di Maastricht e vanificano la condizione perchè venga rimossa la principale anomalia del bilancio pubblico italiano: gli alti tassi di interesse.

È del tutto evidente che un disavanzo fuori controllo rappresenterebbe elemento di sfiducia sui mercati, un nuovo incremento dei tassi di

interesse e quindi un ulteriore aumento del disavanzo con conseguenze a catena.

Se mi consente, signor Presidente, vorrei soltanto ricordare al senatore Speroni che il Governo si è compiaciuto del fatto che nel corso del 1996 la richiesta avanzata da tutti i settori parlamentari – non risultano pubblicamente settori parlamentari che rappresentino gli evasori – ha trovato una risposta: l'evasione fiscale si è ridotta perchè ad aliquote fiscali costanti è aumentato l'introito e se ad aliquote fiscali costanti aumenta l'introito vuol dire che è stata più efficace la lotta all'evasione. Questa è la condizione per poter ridurre la pressione fiscale sui contribuenti onesti.

Di questo e non d'altro il Governo si è compiaciuto e anche il senatore Speroni – se avesse bene inteso le mie parole o forse se mi fossi spiegato meglio – dovrebbe con me compiacersi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.1, fino alle parole: «2.545». Se tale parte sarà respinta, saranno preclusi la seconda parte dell'emendamento e gli emendamenti successivi fino all'1.3.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, voteremo a favore di questo emendamento in contrasto con quanto sostenuto dal rappresentante del Governo, secondo il quale a parità di aliquote è aumentato il gettito in conseguenza dei successi della lotta contro l'evasione.

Di questo ci compiacciamo, ma il Sottosegretario ha anche parlato di lotta all'elusione, che è un problema che può essere interpretato in vari modi: ad esempio, sono state introdotte da questo Governo delle misure cosiddette antielusive, molte delle quali in realtà penalizzano chi produce, nel senso che non concedono più la possibilità di detrazione di oneri. E se è vero che le aliquote sono rimaste invariate, sono diminuite le possibilità di detrazione; quindi, è aumentata la voracità del fisco.

Su questo siamo decisamente contrari, per cui voteremo a favore del nostro emendamento previa verifica del numero legale.

### **Verifica del numero legale**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta del senatore Speroni risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale). (Brusio in Aula).*

Onorevoli senatori, vi prego di far constatare la vostra presenza; stiamo verificando se c'è il numero legale.

COVIELLO. Signor Presidente, è la prima volta della giornata in cui viene chiesta la verifica del numero legale. La prego di portare pertanto un po' di pazienza perchè i senatori stanno recuperando le schede.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Coviello, vedo che i senatori stanno recuperando le schede. Tuttavia, signori senatori, sapete perfettamente che si tratta di una consuetudine e dovrete quindi essere un po' più solleciti.

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per un'ora.

*(La seduta, sospesa alle ore 17, è ripresa alle ore 18).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2404**

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Moro e da altri senatori, fino alle parole: «2.545».

**Non è approvata.**

A seguito di tale votazione, sono preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1, nonché gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Moro e da altri senatori, fino alle parole: «5.442 miliardi».

**Non è approvata.**

A seguito di tale votazione, sono preclusi la restante parte dell'emendamento 1.5, nonché gli emendamenti 1.4 e 1.6.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

## CAPO II.

### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

#### Articolo 2.

*(Anticipo d'imposta)*

1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 211, 212 e 213 sono sostituiti dai seguenti:

«211. I soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante i sostituti d'im-

posta per i redditi da lavoro dipendente, sono tenuti al versamento di un importo pari al 5,89 e al 3,89 per cento dell'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, maturati al 31 dicembre, rispettivamente, dell'anno 1996 e 1997, a titolo di acconto delle imposte dovute su tali trattamenti dai dipendenti. Ognuno dei predetti ammontari è comprensivo delle rivalutazioni ed è al netto delle somme già erogate a titolo di anticipazione fino al 31 dicembre di tali anni. Al versamento di ognuno degli importi di cui al presente comma non sono tenuti i soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonchè quelli che alla data del 30 ottobre 1996 avevano un numero di dipendenti:

a) non superiore a cinque, limitatamente al versamento del 2 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996;

b) non superiore a 15, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996, nonchè alla prevista intera percentuale degli importi maturati al 31 dicembre 1997.

b-bis) non superiore a 50, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996 relativi ai dieci dipendenti di più recente assunzione.

211-bis. Il versamento previsto dal comma 211 non è dovuto per tutti i dipendenti assunti successivamente al 30 ottobre 1996 che determinino incremento del numero degli addetti delle singole aziende.

211-ter. Sono parimenti escluse dal versamento le quote di accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto comunque imputabili alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.

212. Gli importi indicati al comma 211, da riportare nella dichiarazione prevista nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa, rispettivamente, al 1997 e al 1998, vanno versati in parti uguali entro il 31 luglio e il 30 novembre dei predetti anni, con le modalità prescritte per il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente.

213. L'importo di cui al comma 211, nell'ammontare che risulta alla data del 31 dicembre di ogni anno, è rivalutato secondo i criteri previsti dal quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile. Esso costituisce credito di imposta, da utilizzare per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti di fine rapporto corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2000, fino a concorrenza del 9,78 per cento di detti trattamenti, ovvero, se superiore, alla percentuale corrispondente al rapporto tra credito di imposta residuo a tale data e i trattamenti di fine rapporto risultanti alla stessa data. Se precedentemente al 1° gennaio 2000 il credito di imposta risulta superiore al 12 per cento dei trattamenti residui, l'eccedenza è utilizzata per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti la cui corresponsione determina detta eccedenza.».

2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, è autorizzato a prestare idonee garanzie, nei limiti delle entrate

derivanti dal contributo di cui al comma 3, ai soggetti indicati all'articolo 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal presente articolo, che ne facciano richiesta, da utilizzare esclusivamente a fronte di aperture di credito destinate all'anticipazione delle imposte sul trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti.

3. A carico dei soggetti di cui al richiamato articolo 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal presente articolo, è posto un contributo sulla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il finanziamento dell'intervento di cui al comma 2. L'entità e la durata del contributo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le associazioni di categoria interessate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato a porre in vendita seguenti quote del capitale delle seguenti sue partecipazioni:

a) entro il 31 ottobre 1997, una quota del capitale sociale dell'ENI s.p.a. pari al 15 per cento;

b) entro il 30 giugno 1998, una quota del capitale sociale dell'ENEL s.p.a. pari al 20 per cento;

c) entro il 31 marzo 1999 una quota del capitale sociale dell'ENEL s.p.a. pari al 20 per cento.

2. Le modalità di vendita dei pacchetti azionari di cui al precedente comma 1 sono demandate alla determinazione del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato e del Ministro dell'ambiente. Per ognuna delle operazioni elencate alle lettere a), b) e c) è comunque previsto, per quanto possibile, il ricorso al sistema di offerta pubblica di vendita secondo le finalità del conseguimento di ottimali risultati di vendita.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, lettera b) della legge 27 ottobre 1993, n. 432, i proventi delle vendite di cui al precedente comma 1, lettera a), b) e c), anzichè essere conferiti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 432 del 1993 vengono imputati alle entrate di bilancio dello Stato, rispettivamente degli esercizi 1997 per l'importo di lire 6.000 miliardi, 1998 per l'importo di lire 6.260 miliardi, 1999 per l'importo di lire 251 miliardi.

4. A decorrere dalle date indicate nei commi 1 e 2 possono essere effettuate erogazioni per spese di conto capitale a carico dei conti correnti di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, solamente nei limiti in cui sono state effettivamente incassate le somme corrispondenti alle vendite di cui ai medesimi commi 1 e 2, salvo l'adempimento delle obbligazioni indifferibili».

2.304 D'ALÌ, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, GRILLO,  
MUNGARI, TONIOLLI

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

«Art. 2.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonchè gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonchè quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore" delle imposte dirette devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole l'intendenza di finanza devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali; delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;



c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 1° marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente, deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997-1998-1999».

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 5, 7 e 11.*

2.318 MACERATINI, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, PACE,  
BEVILACQUA, MAGGI, MANTICA, MONTELEONE, PALOMBO,  
PONTONE, SERVELLO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«2. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 i commi 211, 212 e 213 sono soppressi».

*Conseguentemente sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

«Art. 3.

*(Disposizioni in materia di pubblico impiego  
e trattamento di fine servizio)*

1. Ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo la tredicesima mensilità relativa all'anno 1997, 1998 e 1999 è corrisposta il primo giorno feriale dell'anno successivo a quello di maturazione.

2. Dalla data di entrata in vigore della legge di camera del presente decreto e fino al 31 dicembre 1998 le amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

3. I soggetti di cui al comma 1, per il triennio 1997, 1998 e 1999 non possono accedere al pensionamento qualora non abbiano maturato 35 anni di contribuzione, salvo il raggiungimento dei limiti di età previsti dagli ordinamenti di appartenenza.

4. Il trattamento pensionistico dei dipendenti di cui al comma 1, che abbiano maturato 35 anni di contribuzione o abbiano raggiunto i limiti di età previsti dagli ordinamenti di appartenenza, è corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla cessazione dal servizio. In ogni caso l'ente erogatore, entro la predetta data, provvede a corrispondere in via provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di quello previsto.

5. Alle liquidazioni dei trattamenti di fine servizio per i dipendenti di cui al comma 4, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi nove mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle analoghe prestazioni erogate dall'Istituto postelegrafonici, nonché a quelle relative al personale comunque iscritto alle gestioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

7. I dipendenti pubblici di cui al comma 2, che abbiano già presentato domanda di cessazione dal servizio, sono riammessi con effetto immediato, non avendo i requisiti richiesti dal comma 2 per accedere al trattamento di fine servizio».

*Conseguentemente ancora, all'articolo 9, al comma 1, sostituire le parole «venti per cento» con le seguenti «venticinque», al comma 4 sostituire le parole «3000 miliardi», «1500 e 1500» con le seguenti «5000» e «3000»; aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*«4-bis. All'articolo 3 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è aggiunta in fine la seguente lettera:*

*“h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato”.*

*4-ter. All'articolo 2, al comma 1, lettera b), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli*

enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.”».

*Conseguentemente ancora, sopprimere l'articolo 13.*

2.28 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Il decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, è abrogato.

2. Le attività nette dell'ufficio italiano cambi vengono devolute al Tesoro previo rimborso del fondo di dotazione conferito dalla Banca d'Italia.

3. Le entrate sono riservate all'erario e concorrono agli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria per gli anni 1997, 1998 e 1999».

2.306 D'ALÌ, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, GRILLO, MUNGARI, TONIOLI

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

«Art. 2. – 1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 211, 212 e 213 sono soppressi».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato a porre in vendita seguenti quote del capitale delle seguenti sue partecipazioni:

a) entro il 31 ottobre 1997, una quota del capitale sociale dell'ENI s.p.a. pari al 15 per cento;

b) entro il 30 giugno 1998, una quota del capitale sociale dell'ENEL s.p.a. pari al 20 per cento;

c) entro il 31 marzo 1999 una quota del capitale sociale dell'ENEL s.p.a. pari al 20 per cento.

2. Le modalità di vendita dei pacchetti azionari di cui al precedente comma 1 sono demandate alla determinazione del Ministro del tesoro di

concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato e del Ministro dell'ambiente. Per ognuna delle operazioni elencate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* è comunque previsto, per quanto possibile, il ricorso al sistema di offerta pubblica di vendita secondo le finalità del conseguimento di ottimali risultati di vendita.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, lettera *b)* della legge 27 ottobre 1993, n. 432, i proventi delle vendite di cui al precedente comma 1, lettera *a)*, *b)* e *c)*, anzichè essere conferiti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 432 del 1993 vengono imputati alle entrate di bilancio dello Stato, rispettivamente degli esercizi 1997, 1998 e 1999 per gli importi necessari.

4. A decorrere dalle date indicate nei commi 1 e 2 possono essere effettuate erogazioni per spese di conto capitale a carico dei conti correnti di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, solamente nei limiti in cui sono state effettivamente incassate le somme corrispondenti alle vendite di cui ai medesimi commi 1 e 2, salvo l'adempimento delle obbligazioni indifferibili».

2.308 D'ALÌ, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI, VEGAS, GRILLO, TONIOLLI

*Al comma 1, capoverso 211, nell'alinea, primo periodo, sostituire la parola: «riguardante», con la seguente: «concernente».*

2.1 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, capoverso 211, nell'alinea, primo periodo, sostituire la parola: «tenuti», con la seguente: «obbligati».*

2.2 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, capoverso 211, primo periodo, sopprimere la parola: «complessivo» dopo la parola «rapporto» sono aggiunte le seguenti: «eccedente i 250 milioni di lire» e sopprimere le parole da «nonchè quelli» fino alle fine del capoverso.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato a porre in vendita seguenti quote del capitale delle seguenti sue partecipazioni:

a) entro il 31 ottobre 1997, una quota del capitale sociale dell'ENI s.p.a. pari al 15 per cento;

b) entro il 30 giugno 1998, una quota del capitale sociale dell'ENEL s.p.a. pari al 20 per cento;

c) entro il 31 marzo 1999 una quota del capitale sociale dell'ENEL s.p.a. pari al 20 per cento.

2. Le modalità di vendita dei pacchetti azionari di cui al precedente comma 1 sono demandate alla determinazione del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato e del Ministro dell'ambiente. Per ognuna delle operazioni elencate alle lettere a), b) e c) è comunque previsto, per quanto possibile, il ricorso al sistema di offerta pubblica di vendita secondo le finalità del conseguimento di ottimali risultati di vendita.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, lettera b) della legge 27 ottobre 1993, n. 432, i proventi delle vendite di cui al precedente comma 1, lettera a), b) e c), anzichè essere conferiti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 432 del 1993 vengono imputati alle entrate di bilancio dello Stato, rispettivamente degli esercizi 1997 per l'importo di lire 6.000 miliardi, 1998 per l'importo di lire 6.260 miliardi 1999 per l'importo di lire 251 miliardi.

4. A decorrere dalle date indicate nei commi 1 e 2 possono essere effettuate erogazioni per spese di conto capitale a carico dei conti correnti di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, solamente nei limiti in cui sono state effettivamente incassate le somme corrispondenti alle vendite di cui ai medesimi commi 1 e 2, salvo l'adempimento delle obbligazioni indifferibili».

2.302

D'ALÌ, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI

*Al comma 1, capoverso 211, primo periodo, sopprimere la parola: «complessivo».*

2.300

FOLLONI, CIMMINO, COSTA

*Al comma 1, capoverso 211, primo periodo, dopo la parola: «rapporto» sono aggiunte le seguenti: «eccedente i 250 milioni di lire».*

2.309

FOLLONI, CIMMINO, COSTA

*Al comma 1, capoverso 211, nell'alinea, secondo sostituire la parola: «ognuno» con la seguente: «ciascuno».*

2.3 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, capoverso 211, nell'alinea, secondo periodo, sostituire le parole: «è comprensivo delle» con le seguenti: «comprende le».*

2.4 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, capoverso 211, nell'alinea, terzo periodo, sostituire le parole: «al versamento di ognuno degli importi di cui al presente comma non sono tenuti» con le seguenti: «sono esentati dal versamento di ognuno degli importi di cui al presente comma».*

2.5 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, capoverso 211, nell'alinea, terzo periodo, sostituire le parole: «non sono tenuti» con le seguenti: «sono tenuti».*

2.6 ROSSI, MORO, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, capoverso 211, terzo periodo, sopprimere le parole da: «nonchè quelli» fino alla fine del capoverso.*

2.301 FOLLONI, CIMMINO, COSTA

*Al comma 1, capoverso 211, nell'alinea, terzo periodo, sostituire la parola: «avevano» con le seguenti: «disponevano di».*

2.7 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, capoverso 211, lettera a), sostituire le parole: «non superiore» con le seguenti: «inferiore».*

2.8 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, capoverso 211, lettera b), sostituire le parole: «non superiore» con le seguenti: «inferiore».*

2.9 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, alla lettera b-bis), sostituire le parole: «superiore a cinquanta» con le seguenti: «superiore a 60».*

*Conseguentemente dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Disposizioni in materia di pubblico impiego)*

1. Dalla data del 1° gennaio 1998 e fino al 31 dicembre 1999 le amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti».

2.10 MORO, ROSSI, AMORENA, VISENTIN, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, WILDE

*Al comma 1, capoverso 212, sostituire la parola: «indicati» con la seguente: «previsti».*

2.12 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, capoverso 212, sostituire le parole: «da riportare» con le seguenti: «che devono essere riportati».*

2.12a MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, capoverso 212, sostituire la parola: «vanno» con le seguenti: «devono essere».*

2.13 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, capoverso 212, sostituire le parole: «entro il 31 luglio e il 30 novembre dei predetti anni» con le seguenti: «entro il 30 agosto e il 31 dicembre dei predetti anni».*

2.307 MACERATINI, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, PACE, BEVILACQUA, MAGGI, MANTICA, MONTELEONE, PALOMBO, PONTONE, SERVELLO

*Al comma 1, capoverso 212, sostituire le parole: «31 luglio» con le seguenti: «5 agosto».*

2.11 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE



*Al comma 1, capoverso 212, dopo le parole: «con le» aggiungere la seguente: «stesse».*

2.14 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, capoverso 212, dopo la parola: «ritenute» aggiungere la seguente: «previste».*

2.15 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, capoverso 213, primo periodo, sostituire la parola: «è» con la seguente: «viene».*

2.16 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, capoverso 213, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La rivalutazione operata sudetto importo non concorre alla formazione del reddito di impresa ai fini delle imposte dirette sulle persone fisiche, ai fini delle imposte sul reddito delle persone giuridiche e ai fini dell'imposta locale sui redditi».*

*Conseguentemente dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:*

«Art. 14-bis.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato a porre in vendita seguenti quote del capitale delle seguenti sue partecipazioni:

a) entro il 31 ottobre 1997, una quota del capitale sociale dell'ENI s.p.a. pari al 15 per cento;

b) entro il 30 giugno 1998, una quota del capitale sociale dell'ENEL s.p.a. pari al 20 per cento;

c) entro il 31 marzo 1999 una quota del capitale sociale dell'ENEL s.p.a. pari al 20 per cento.

2. Le modalità di vendita dei pacchetti azionari di cui al precedente comma 1 sono demandate alla determinazione del Ministro del tesoro di

concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato e del Ministro dell'ambiente. Per ognuna delle operazioni elencate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* è comunque previsto, per quanto possibile, il ricorso al sistema di offerta pubblica di vendita secondo le finalità del conseguimento di ottimali risultati di vendita.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, lettera *b)* della legge 27 ottobre 1993, n. 432, i proventi delle vendite di cui al precedente comma 1, lettera *a)*, *b)* e *c)*, anzichè essere conferiti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 432 del 1993 vengono imputati alle entrate di bilancio dello Stato, rispettivamente degli esercizi 1997 per l'importo di lire 6.000 miliardi, 1998 per l'importo di lire 6.260 miliardi 1999 per l'importo di lire 251 miliardi.

4. A decorrere dalle date indicate nei commi 1 e 2 possono essere effettuate erogazioni per spese di conto capitale a carico dei conti correnti di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, solamente nei limiti in cui sono state effettivamente incassate le somme corrispondenti alle vendite di cui ai medesimi commi 1 e 2, salvo l'adempimento delle obbligazioni indifferibili».

2.312

D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, PASTORE

*Al comma 1, capoverso 213, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La rivalutazione operata su detto importo non concorre alla formazione del reddito di impresa ai fini delle imposte dirette sulle persone fisiche, ai fini delle imposte sul reddito delle persone giuridiche e ai fini dell'imposta locale sui redditi».*

2.311

FOLLONI, CIMMINO, COSTA

*Al comma 1, capoverso 213, secondo periodo, sostituire le parole: «da utilizzare», con le seguenti: «che deve essere utilizzato».*

2.17

MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, capoverso 213, terzo periodo, sostituire la parola: «precedentemente», con la seguente: «anteriormente».*

2.18

MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 2, sostituire le parole: «prestare idonee garanzie», con la seguente: «garantire».*

2.19 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 2, sopprimere la parola: «esclusivamente».*

2.20 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 2, sostituire le parole: «esclusivamente a fronte», con le seguenti: «soltanto nel caso».*

2.21 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 2, sostituire la parola: «esclusivamente», con la seguente: «soltanto».*

2.22 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 2, sostituire le parole: «a fronte», con le seguenti: «nel caso».*

2.23 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 2, sostituire la parola: «sul», con le seguenti: «relative al».*

2.24 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di cui al richiamato», con le seguenti: «indicati all'».*

2.52 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «posto», con la seguente: «previsto».*

2.51 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «durata del», aggiungere la seguente: «predetto».*

2.50 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. – Le entrate risultanti, rispettivamente, dalla somma di un quinto e di un terzo dei versamenti di cui al comma 1, saranno destinati alla copertura di interventi di promozione degli investimenti ai fini occupazionali di cui ai commi successivi.

3-ter. – Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 85-93, della legge n. 549 del 1995 si applicano agli investimenti realizzati, in fase di realizzazione e per quelli ancora da realizzare nel periodo dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997.

3-quater. – Le agevolazioni di cui al comma precedente si applicano ai soggetti che nel periodo di cui al comma precedente hanno incre-

mentato la base occupazionale con contratti a tempo indeterminato in misura non inferiore al 10 per cento dell'organico».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. – A decorrere dal 30 giugno 1997 e fino al 31 dicembre 1997 è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento o di accordi collettivi che prevedano il diritto a trattamento pensionistico di anzianità a carico del regime generale obbligatorio ivi comprese le gestioni dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, integrative ed esclusive del regime stesso, ivi compreso lo speciale regime di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e al decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357, nonché delle forme integrative a carico degli enti del settore pubblico allargato anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 384 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a coloro che abbiano raggiunto, alla data di entrata in vigore della presente legge, i 40 anni di contribuzione, agli iscritti a fondi previdenziali per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che abbiano raggiunto i 60 anni di età, agli iscritti a fondi previdenziali per lavoratori autonomi che abbiano raggiunto i 62 anni di età e altresì nel caso di soggetti che abbiano svolto lavori cosiddetti usuranti di cui alla legge n. 724 del 1994».

2.315

GRILLO

Invito i presentatori ad illustrarli.

D'ALÌ. Signor Presidente, l'articolo 2 introduce l'anticipo d'imposta sul trattamento di fine rapporto, un argomento che è stato a lungo dibattuto e sul quale vogliamo ribadire la nostra assoluta contrarietà. Diceva poco fa il senatore Speroni che questo Governo non solo impone le tasse, ma si compiace di aggravare la pressione sui cittadini che – dagli stessi dati forniti dal Governo – producono di meno e quindi guadagnano di meno. Questa è una palese dimostrazione di quale sia la politica vessatoria del Governo sul fronte fiscale: le imprese sono costrette a drenare ulteriore liquidità dai loro conti, sono costrette a rivolgersi in misura ancora maggiore al mercato finanziario; il Governo si vanta anche della discesa precipitosa dei tassi di interesse, ma non vede che la discesa precipitosa del rendimento dei titoli del debito pubblico (e se ne potrebbero anche spiegare le ragioni) non riguarda invece i tassi che il sistema creditizio applica alle imprese private. Quindi, lo scollamento nella considerazione e nell'operato del Governo tra il settore pubblico e il settore privato si accentua sempre di più aggravando le condizioni dell'impresa e della vera produzione del paese.

Il nostro Gruppo ha proposto diverse soluzioni alternative a questo articolo volendo rispettare le esigenze di cassa del Governo, volendo cioè rispettare l'introito che il Governo auspica di ottenere da questa

manovra penalizzante sul Tfr; abbiamo proposto delle varianti basate sulla condizione assoluta di evitare un ulteriore aggravio fiscale o un aggravio di costi indiretti per le imprese. Abbiamo proposto quindi di ricorrere ad una parte dei proventi delle privatizzazioni, così come già facemmo nell'esame della manovra finanziaria di fine anno, ritenendo questa alternativa non solo efficace dal punto di vista dell'entrata - certamente più sicura rispetto a quella proposta dal Governo - ma anche positiva perchè avrebbe una valenza di stimolo nei confronti di questo Governo, che appare assolutamente sordo alle istanze di privatizzazione che vengono non solo dal contesto economico nazionale, ma direi anche da quello europeo. Si segna il passo sulle principali privatizzazioni, anche su quelle che non sono all'attenzione degli organi di stampa, quelle che potrebbero eliminare altre sacche di pubblico nascoste all'interno dell'amministrazione; mi riferisco principalmente alla privatizzazione dei Monopoli di Stato, che sembrava uno dei cavalli di battaglia di questo Governo ma che poi, improvvisamente, si è addormentata, giace nei meandri dei calendari di Aula; a questo punto non sappiamo più se ci sia l'effettiva volontà del Governo di portarla avanti. Le alternative al prelievo sul Tfr legate alle privatizzazioni secondo noi sarebbero estremamente utili per dare uno stimolo forte al Governo su questo fronte.

Con l'emendamento 2.306 proponiamo un'altra variante, cioè l'abolizione dell'Ufficio italiano cambi. Sappiamo bene che questo organismo è diventato assolutamente inutile, non più rispondente alle finalità per le quali era stato istituito e che ha ingenti riserve nelle sue casse che potrebbero essere devolute al Tesoro, evitando così al Governo quello sforzo di equilibrismo che sta facendo per cercare di trovare una funzione all'Ufficio italiano cambi: lo abbiamo visto proporre come supervisore dell'anticiclaggio, lo abbiamo visto proporre in tante altre forme, tutte completamente estranee non solo ai suoi fini istituzionali, ma forse anche alle professionalità che vi sono impiegate. Quindi credo che sarebbe opportuna anche l'abolizione dell'Ufficio italiano cambi, nell'ambito di una semplificazione delle strutture pubbliche e anche in considerazione della possibilità di prelevare da parte del Tesoro quei fondi che attualmente sono stanziati per l'Ufficio e giacciono inutilizzati.

Con gli emendamenti 2.302 e 2.312 - considerato che per il Governo la manovra sul Tfr è ineliminabile, è una di quelle soluzioni a cui sembra non si possa assolutamente rinunciare - abbiamo proposto alcune modifiche che potranno rendere meno gravoso questo provvedimento per le piccole e medio-piccole imprese. Con l'emendamento 2.302 proponiamo di porre il limite di assoggettamento al prelievo sul Tfr alla soglia dei 250 milioni di lire, ciò al fine di esentare le piccolissime imprese e per ridurre il prelievo sulle medie aziende. Inoltre riteniamo assolutamente necessario - ed è questo l'obiettivo che persegue l'emendamento 2.312 - che la rivalutazione del credito d'imposta che viene proposta dal Governo non venga assoggettata a tassazione, considerato che la medesima rivalutazione è consentita al fine di alleviare le imprese del costo che sosterranno a proprio carico per continuare a calcolare la rivalutazione del Tfr con i medesimi valori iscritti in bilancio al 31 dicembre 1996, come se non fosse mai intervenuto l'anticipo di imposta.

Signor Presidente, sono queste le modifiche che noi proponiamo; resta la considerazione di fondo che, nonostante le dichiarazioni del rappresentante del Governo a conclusione della discussione generale, questo ramo del Parlamento non è stato messo nelle condizioni di poter approfondire le tematiche di questa manovra. Infatti, in Commissione non si è potuto discutere sugli emendamenti e neppure l'applicazione del Regolamento ha consentito la nomina di un relatore. Quindi, questo provvedimento, che riguarda una cospicua parte dei risparmi degli italiani (si tratta di una manovra di finanza pubblica di oltre 16.000 miliardi) viene esaminato dall'Assemblea senza un relatore e senza un adeguato dibattito in Commissione; tra l'altro, viene presentato con un bollo di immodificabilità che deriva dall'uso strumentale che questo Governo continua a fare della sentenza della Corte costituzionale per imporre ad entrambi i rami del Parlamento l'imodificabilità dei suoi provvedimenti, nel cui ambito inserisce tutta una serie di disposizioni che non presentano nulla di urgente e di assolutamente indifferibile. In palese contrasto con la nostra Costituzione è non soltanto il contenuto di questi provvedimenti, ma soprattutto la prassi con la quale essi vengono esaminati in Parlamento. Tuttavia, poichè noto che neanche questo argomento interessa molti dei colleghi qui presenti, concludo l'illustrazione dei miei emendamenti, riservandomi di intervenire in dichiarazione di voto.

BEVILACQUA. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 2.318 e 2.307.

MORO. Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti da me presentati.

FOLLONI. Anch'io, signor Presidente, do per illustrati i miei emendamenti.

GRILLO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 2.315.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame, ricordando che gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.12, 2.12a, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.19, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.52, 2.51 e 2.50 non verranno posti ai voti in quanto privi di portata modificativa.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.304, 2.318, 2.28, 2.306, 2.308, 2.302, 2.300 e 2.309. Esprimo altresì parere negativo sugli emendamenti 2.6, 2.301, 2.8, 2.9, 2.10, 2.307, 2.11, 2.312, 2.311, 2.18, 2.20 e 2.315.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.304.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, io apprezzo i suoi modi garbati nei confronti del Governo: ha chiesto l'espressione del parere con calma, senza confusione, ma tanto qui sappiamo che il Governo dirà «contrario» dall'inizio alla fine ed è difficile che si possa confondere quando sa che deve dire di no a tutto; quindi anche lei, in questo caso, quando deve riferire il parere è facilitato.

Noi, invece, voteremo a favore dell'emendamento 2.304 perchè è comunque una spinta che potrebbe in un certo senso alleviare la pressione fiscale. Cedendo questi beni, lo Stato incasserebbe qualche cosa; può darsi che lo spenda male come al solito, ma potrebbe anche essere che lo Stato utilizzi questi introiti a beneficio dei cittadini, di tutti i cittadini, quanto meno di tutti i cittadini contribuenti, ovviamente non degli evasori; speriamo invece che, dovesse passare questo emendamento, essi non vengano sperperati in iniziative un po' folcloristiche. Qualcuno dice che noi abbiamo fatto del folklore domenica; noi abbiamo fatto una cosa molto seria e tra l'altro ce la siamo pagata da noi, cosa che qualcuno ha messo in dubbio. Non abbiamo finanziamenti occulti: abbiamo il finanziamento dei partiti, il finanziamento pubblico, ed abbiamo usato questi fondi per organizzare il *referendum* sull'indipendenza della Padania. Ma c'è qualcun altro, come al solito, che pensa che utilizziamo fondi non pubblici. Quindi, mi auguro che, se questo emendamento dovesse passare, non vada a finanziare ad esempio l'Associazione internazionale amici della canzone napoletana. Perchè cito questo caso? Perchè è pervenuto nelle caselle di tutti i senatori un invito a sottoscrivere un disegno di legge in questo senso. Penso che, da parte mia, lo sottoscriverò, non avendo nulla contro la canzone napoletana; posso essere un rozzo leghista, ma ci sono dei valori culturali che vengono riconosciuti da tutti. Posso ricordare, ad esempio, che nel mio comune, per iniziativa del Gruppo consiliare della Lega Nord-per la Padania indipendente, è stata intitolata una via ad Antonio De Curtis, e se qualcuno non lo conoscesse dirò che in arte si faceva chiamare Totò (non lo ricordo certo a lei, signor Presidente; magari fra le centinaia di colleghi a qualcuno può sfuggire chi fosse, non che non lo sappia ma magari non lo ricorda); quindi non abbiamo pregiudizi di questo genere. Se però vogliono la nostra firma, devono sopprimere l'articolo 7, con il quale si intende porre a carico dello Stato il finanziamento di questa Associazione; su questo non possiamo essere d'accordo, non perchè si tratta della canzone napoletana; fosse anche la canzone del Varesotto o della Brianza, riteniamo che non debba essere a carico dello Stato. Con l'auspicio che si pensi di più ai conti pubblici e all'interesse dei cittadini, annuncio nuovamente il mio voto favorevole all'emendamento, previa verifica del numero legale. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

### **Verifica del numero legale**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta del senatore Speroni risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).



Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2404**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.304, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.318, presentato dal senatore Maccatini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.28, presentato dal senatore Moro e da altri senatori, fino alle parole: «sono soppressi».

**Non è approvata.**

A seguito della precedente votazione risultano preclusi la restante parte dell'emendamento 2.28 e l'emendamento 2.308.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.306.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, mi viene davvero difficile capire il perchè di un parere contrario rispetto ad una proposta che esonera alcune imprese dall'aggravio della pressione fiscale e null'altro fa, riservando all'Erario e quindi agli impegni di riequilibrio del bilancio per gli anni 1997, 1998 e 1999 le dotazioni e le attività nette dell'Ufficio italiano cambi. Mi sfugge – ripeto – il senso di un parere contrario ad una proposta di acquisizione all'Erario di fondi già pubblici e che comunque eviterebbe un forte aggravio di spesa per le imprese che producono.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.306, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.302, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.300, presentato dal senatore Folloni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.309.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, noi voteremo a favore di questo emendamento. Vorrei a questo punto sottolineare un'anomalia, anche riguardo all'andamento della nostra discussione. Poco fa abbiamo esaminato un emendamento equivalente a quello al nostro esame provvedendo alla relativa copertura finanziaria, secondo le regole vigenti allorquando si tratta di provvedimenti riguardanti la finanza pubblica e, soprattutto, allorquando esiste – come purtroppo avviene da qualche tempo a questa parte su provvedimenti simili – con un minimo, anzi, con il massimo della furbizia possibile da parte del Governo il vezzo di determinare all'articolo 1 il *quantum* che il provvedimento si propone di portare come beneficio alla cassa dello Stato.

Mi chiedo allora come mai questo emendamento sia stato dichiarato ammissibile o quanto meno perchè su di esso non sia stato espresso il parere contrario della 5ª Commissione permanente, per la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, in quanto esso sicuramente comporta una variazione rispetto al gettito che il comma – sul quale questo emendamento interviene – prevede, così come anche detto nella relazione tecnica a suo tempo preparata dal Governo.

Sottolineo ciò perchè noto una certa assenza da un po' di tempo a questa parte della 5ª Commissione permanente nell'esprimere i suoi pareri, soprattutto quelli contrari ai sensi dell'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione.

Sappiamo bene che il Regolamento prevede che gli emendamenti su cui sia stato espresso parere contrario per mancanza di copertura finanziaria siano sottoposti alla votazione nominale con scrutinio simultaneo.

Ho motivo di ritenere, signor Presidente, che l'assenza di questi pareri in casi eclatanti come questo non si riferisca tanto alla sostanza dell'emendamento proposto, ma alla particolare procedura di deliberazione che ciò comporterebbe.

Nella speranza che ciò non sia vero, spero che non vi sia motivo di ulteriori sottolineature.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, la competenza primaria della 5ª Commissione permanente assorbe il parere, quindi si tratta di un fatto tecnico.

Metto ai voti l'emendamento 2.309, presentato dal senatore Folloni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.301, presentato dal senatore Folloni e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.307, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.312, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori, fino alle parole: «sui redditi».

**Non è approvata.**

A seguito di tale votazione sono preclusi la restante parte dell'emendamento 2.312 e l'emendamento 2.311.

Metto ai voti l'emendamento 2.18, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.20, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.315, presentato dal senatore Grillo.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

### Articolo 3.

*(Trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione)*

1. Il trattamento pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, è corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla cessazione dal servizio. In ogni caso l'ente erogatore, entro la predetta data, provvede a corrispondere in via provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di quello previsto, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli.

2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

3. Per i dipendenti di cui al comma 1 cessati dal servizio dal 29 marzo al 30 giugno 1997 e loro superstiti o aventi causa, il trattamento di fine servizio è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1998 e comunque non oltre tre mesi da tale data, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle analoghe prestazioni erogate dall'Istituto postelegrafonici, nonchè a quelle relative al personale comunque iscritto alle gestioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonchè per decesso del dipendente. Nei predetti casi l'amministra-

zione competente è tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovrà corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

6. I dipendenti pubblici che abbiano presentato domanda di cessazione dal servizio possono revocarla entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I dipendenti già cessati per causa diversa dal compimento dei limiti di età sono riammessi in servizio con effetto immediato qualora presentino apposita istanza entro il predetto termine e non abbiano ancora percepito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento di fine servizio, comunque denominato.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «delle amministrazioni pubbliche» con la seguente: «pubblici».*

3.10 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «in ogni caso» fino alla fine del periodo.*

3.1 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «90 per cento» con le altre: «87 per cento».*

3.2 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «90 per cento» con le altre: «89 per cento».*

3.3 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «fatte salve» con la seguente: «eccetto».*

3.4 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «eventualmente».*

3.5 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il termine ordinario, nel mese successivo alla cessazione del servizio, per la corresponsione della pensione definitiva può essere derogato solo a seguito di impossibilità derivante da fatti oggettivi e comunque la pensione deve essere erogata entro un termine non superiore a 12 mesi. Decorso il termine ordinario di un mese devono comunque essere computati gli interessi. Tale norma si applica anche alle pensioni non definitive attualmente già corrisposte».*

3.300 MACERATINI, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, PACE, BEVILACQUA, MAGGI, MANTICA, MONTELEONE, PALOMBO, PONTONE, SERVELLO

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il termine ordinario, nel mese successivo alla cessazione del servizio, per la corresponsione della pensione definitiva può essere derogato solo a seguito di impossibilità derivante da fatti oggettivi e comunque la pensione deve essere erogata entro un termine non superiore a 12 mesi. Decorso il termine ordinario di un mese devono comunque essere computati gli interessi. Tale norma si applica anche alle pensioni non definitive attualmente già corrisposte».*

3.301

SCHIFANI

*Al comma 2, sopprimere le parole: «comunque denominati».*

- 3.12 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 2, sostituire la parola: «provvede» con le seguenti: «deve provvedere».*

- 3.11 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 2, sostituire le parole: «dalla cessazione» con le seguenti: «dal termine».*

- 3.20 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 3, sostituire le parole: «cessati dal» con le seguenti: «che abbiano terminato».*

- 3.21 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 3, dopo le parole: «cessati dal servizio» aggiungere le seguenti: «a far data dall'entrare in vigore del presente decreto legge ed».*

- 3.22 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 3, dopo le parole: «è corrisposto» con le seguenti: «deve essere corrisposto».*

3.23 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 3, sopprimere le parole: «e comunque non oltre tre mesi da tale data decorsi i quali sono dovuti gli interessi».*

3.24 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 3, sostituire le parole: «non oltre tre mesi» con le seguenti: «non oltre i 33 giorni».*

3.25 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 3, sostituire le parole: «non oltre tre mesi» con le seguenti: «non oltre i 31 giorni».*

3.26 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 3, sostituire le parole: «non oltre tre mesi» con le seguenti: «non oltre i 35 giorni».*

3.27 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE



*Al comma 3, sostituire le parole: «non oltre tre mesi» con le seguenti: «non oltre i 46 giorni».*

3.28 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 3, sostituire le parole: «non oltre tre mesi» con le seguenti: «non oltre i 47 giorni».*

3.29 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 3, sostituire le parole: «non oltre tre mesi» con le seguenti: «non oltre i 48 giorni».*

3.30 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 3, sostituire le parole: «non oltre tre mesi» con le seguenti: «non oltre i 49 giorni».*

3.31 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 3, sostituire le parole: «non oltre tre mesi» con le seguenti: «non oltre i 63 giorni».*

3.32 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 3, sostituire le parole: «non oltre tre mesi» con le seguenti: «non oltre i 64 giorni».*

3.33 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 3, sostituire le parole: «non oltre tre mesi» con le seguenti: «non oltre i 72 giorni».*

3.34 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 3, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «due mesi».*

3.35 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 3, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «cento giorni».*

3.36 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, sopprimere la parola: «analoghe».*

3.37 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, sostituire la parola: «analoghe» con la seguente: «simili».*

3.38 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, sostituire la parola: «nonchè» con la seguente: «e».*

3.39 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, sostituire la parola: «relative» con la seguente: «inerenti».*

3.40 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, sopprimere la parola: «comunque».*

3.41 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, sostituire le parole: «dell'amministrazione pubblica» con la seguente: «pubblici».*

3.42 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 5, sostituire le parole: «trovano applicazione» con le seguenti: «si applicano».*

3.43 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 5, sostituire le parole: «nei casi» con le seguenti: «in tutti i casi».*

3.44 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 5, sostituire le parole: «di appartenenza» con le seguenti: «cui prestano servizio».*

3.45 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 5, dopo le parole: «previsti dagli ordinamenti di appartenenza,» aggiungere le seguenti: «nonchè per compiuto quarantennio».*

3.303 MACERATINI, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, PACE, BEVILACQUA, MAGGI, MANTICA, MONTELEONE, PALOMBO, PONTONE, SERVELLO

*Al comma 5, dopo le parole: «previsti dagli ordinamenti di appartenenza,» aggiungere le seguenti: «nonchè per compiuto quarantennio».*

3.304 SCHIFANI

*Al comma 5, dopo la parola: «inabilità» aggiungere le seguenti: «anche temporanea».*

3.46 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 5, sostituire la parola: «nonchè» con la seguente: «e».*

3.47 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 5, sostituire la parola: «decesso» con la seguente: «morte».*

3.48 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le lavoratrici del pubblico impiego, i limiti di età sono quelli stabiliti dall'articolo 2, comma 21 della legge 8 agosto 1995, n. 335».*

3.306 MACERATINI, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, PACE, BEVILACQUA, MAGGI, MANTICA, MONTELEONE, PALOMBO, PONTONE, SERVELLO

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le lavoratrici del pubblico impiego, i limiti di età sono quelli stabiliti dall'articolo 2, comma 21 della legge 8 agosto 1995, n. 335».*

3.307 SCHIFANI

*Al comma 6, sostituire le parole: «apposita istanza» con le seguenti: «precisa richiesta».*

3.49 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 6, sostituire la parola: «presentato» con la seguente: «inoltrato».*

3.50 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 6, sostituire la parola: «possono» con le seguenti: «hanno facoltà».*

3.51 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 6, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «venti giorni».*

3.52 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 6, sostituire la parola: «qualora» con le seguenti: «nel caso che».*

3.53 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1996, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1997 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole «esattore» delle imposte dirette devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole l'intendenza di finanza devono ritenersi modificate in «Direzioni regionali; delle entrate»;

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1997;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 1° marzo 1997.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina le indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura e della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono rateizzate nel triennio 1997-1998-1999».

3.0.100 MACERATINI, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, PACE, BEVILACQUA, MAGGI, MANTICA, MONTELEONE, PALOMBO, PONTONE, SERVELLO

Invito i presentatori ad illustrarli.

MORO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti da me presentati.

CURTO. Signor Presidente, do per illustrati i nostri emendamenti.

SCHIFANI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti da noi presentati.

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti 3.4, 3.11, 3.20, 3.21, 3.23, 3.38, 3.39, 3.40, 3.43, 3.44, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51 e 3.53 sono inammissibili in quanto privi di reale portata modificativa.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il Governo è contrario a tutti gli emendamenti.

### **Presidenza del vice presidente FISICHELLA**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**



Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Moro e da altri senatori, fino alle parole: «90 per cento».

**Non è approvata.**

A seguito della precedente votazione sono preclusi la restante parte dell'emendamento 3.2 e l'emendamento 3.3.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.300, presentato dal senatore Maccrattini e da altri senatori, identico all'emendamento 3.301, presentato dal senatore Schifani.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.22, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.24, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.25, presentato dal senatore Moro e da altri senatori, fino alle parole: «tre mesi».

**Non è approvata.**

A seguito della precedente votazione sono preclusi la restante parte dell'emendamento 3.25 e gli emendamenti da 3.26 a 3.36.

Metto ai voti l'emendamento 3.37, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.41, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.42, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.45, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.303, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, identico all'emendamento 3.304, presentato dal senatore Schifani.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.46, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.306, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.307, presentato dal senatore Schifani e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.52, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.0.100, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3-*bis* del decreto-legge.

Ricordo che il testo dell'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 3-bis.

*(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662)*

1. Il comma 181 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante norme di razionalizzazione della finanza pubblica, è sostituito dal seguente:

«181. Per il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico per ciascuna delle annualità comprese fra il 1996 ed il 2001; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 3.135 miliardi per la prima annualità, sarà versato ai competenti enti previdenziali, che provvederanno direttamente a soddisfare in contanti, in sei annualità, gli aventi diritto nelle forme previste per la corresponsione dei trattamenti pensionistici; l'importo di ciascuna annualità sarà determinato in relazione all'ammontare del ricavo netto delle emissioni versato agli enti previdenziali».

2. Il quarto periodo del comma 182 dell'articolo 1 della citata legge n. 662 del 1996 è sostituito dai seguenti: «Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsare, sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Con la prima annualità sono corrisposti gli interessi maturati sull'intero ammontare degli arretrati dal 1° gennaio 1996 alla data di pagamento».

3. L'ultimo periodo del comma 182 dell'articolo 1 della citata legge n. 662 del 1996 è abrogato.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «l'importo di ciascuna annualità», fino alla fine del comma.*

3-bis.1

D'ALÌ, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI

*Al comma 2, sostituire le parole da: «sono dovuti gli interessi», fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono riconosciuti gli interessi al saggio del tasso legale. Per tale importo sarà annualmente elevato il tetto massimo di emissione consentito».*

3-bis.2

D'ALÌ, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

D'ALÌ. L'emendamento 3-bis.2 introduce o meglio ribadisce una novità nel nostro ordinamento risalente per la verità all'ultima legge finanziaria. Si riferisce ad una nuova determinazione del saggio legale di interesse che lo Stato corrisponde ai suoi creditori, guarda caso, penalizzando la categoria del nostro paese oggi più debole: i pensionati.

In quest'Aula siedono diverse forze politiche che sostengono di essere le paladine di quella categoria anche se, quando il Governo propone di rimborsare in tempi differiti quelle somme che la Corte costituzionale ha ritenuto di legittima spettanza di alcune categorie di pensionati e nel farlo propone altresì che la misura degli interessi riconosciuti sia quella determinata sulla base del tasso di inflazione, nessuno parla.

Credo che ciò sia non solo inaccettabile ma addirittura contrario a qualsiasi legge che presiede al nostro ordinamento. Persino sui crediti di imposta che le imprese e i cittadini maturano nei confronti dello Stato si applica il tasso legale. In questo caso invece si propone una dilazione – di conseguenza non si sa chi verrà penalizzato perchè la dilazione viene applicata sulle *tranches* di restituzione che si decidono di fare anno per anno – determinando un interesse da riconoscere al riguardo nella misura dell'inflazione che, tra l'altro, sappiamo essere un dato assolutamente opinabile in quanto stimato dall'Istituto superiore di statistica e quindi neanche ufficiale da un punto di vista legale.

Chiedo che venga riconosciuto a quei cittadini pensionati che ancora devono essere rimborsati di tali somme il tasso legale di interesse anche per evitare – lo ripeto – un'ulteriore speculazione da parte dello Stato, e quindi del Governo, che già specula abbastanza sulla vita media del cittadino sperando che questi aventi diritto possano nel frattempo morire e quindi non abbia più l'obbligo di rimborsarli. Così è nei fatti conseguenziali al dispositivo di questa normativa.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il contenuto modificativo di questi emendamenti non riguarda l'argomento su cui si è soffermato il senatore D'Alì, bensì il meccanismo di liquidazione degli arretrati delle pensioni.

Infatti, queste disposizioni erano già state introdotte nei commi del collegato alla legge finanziaria, cioè del disegno di legge n. 662.

Con l'articolo 3-bis., proposto dal Governo, si passa da un rimborso in titoli ad uno fatto in contanti, restando del tutto confermate, per il resto, le misure già introdotte in sede di collegato alla legge finanziaria.

Da questo punto di vista, quindi, non vi è innovazione. Come d'altra parte il senatore D'Alì ha ricordato, l'innovazione riguarda soltanto le condizioni di miglior favore fatte per la liquidazione degli arretrati.

Per tale motivo, ritenendo in questo caso di aver favorito gli interessati, il Governo esprime parere contrario alla proposta di emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3-bis.1.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, ribadisco il concetto espresso in sede di illustrazione, ma voglio ricordare al sottosegretario Macciotta che va bene difendere le posizioni, ma senza affermare cose che non sono vere! Ho detto che nella legge finanziaria è stato introdotto l'istituto di un nuovo tasso legale; il sottosegretario Macciotta afferma che l'innovazione consiste nella liquidazione in contanti piuttosto che in titoli: ciò è un obbligo derivante da una sentenza intervenuta nel frattempo, che naturalmente non sposta la sostanza del fatto, cioè che lo Stato riconosce ai pensionati che vengono pagati con ritardo un tasso equivalente a quello dell'inflazione e non al tasso legale, che invece dovrebbe essere riconosciuto dallo Stato su tutti i suoi debiti, nei confronti di chicchessia.

Le forze politiche che siedono nel Parlamento, che a parole affermano di essere paladine delle classi deboli, e quindi principalmente dei pensionati, dovrebbero riflettere: anche se l'innovazione di questo tasso è stata introdotta nella legge finanziaria, non vi è occasione migliore della modifica sulla modalità di erogazione per poterla correggere.

Chiedo quindi la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3-bis.1.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,

mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3-bis.1, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti .....	146
Senatori votanti .....	145
Maggioranza .....	73
Favorevoli .....	36
Contrari .....	109

**Il Senato non approva.**

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2404**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3-bis.2.

D'ALÌ. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3-bis.2.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3-bis.2, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti .....	141
Senatori votanti .....	134
Maggioranza .....	68
Favorevoli .....	26
Contrari .....	108

**Il Senato non approva.**

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2404**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che il testo dell'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, e della tabella allegata è il seguente:

#### Articolo 4.

##### *(Disposizioni in materia di condono previdenziale)*

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1996, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 maggio 1997, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 10 per cento annuo, nel limite massimo del 40 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima e la seconda delle quali da versare entro il 31 maggio 1997. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 10, comma 13-*quinquies*, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, la scadenza della prima e della seconda rata è fissata al 31 maggio 1997. L'importo delle rate, comprensivo degli interessi pari al 7 per cento annuo, è calcolato applicando al debito il coefficiente indicato alla colonna 4 della tabella A allegata al presente decreto.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possono applicarsi oltre che ai soggetti che abbiano presentato domanda di condono nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

anche ai soggetti che abbiano presentato domanda di regolarizzazione contributiva ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, e dell'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, relativamente alla parte residua del debito.

4. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti e gli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi omessi relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1996, purchè in scadenza entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti, previa presentazione della domanda entro il 31 maggio 1997, in 20 rate semestrali consecutive, di cui la prima entro il 31 maggio 1997, secondo le modalità fissate dagli enti impositori. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi del 5 per cento annuo per il periodo di differimento, secondo il criterio di cui al comma 2, ultimo periodo. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi può avvenire anche mediante il pagamento, attualizzato al tasso del 5 per cento annuo della quota capitale dovuta sulla base delle predette 20 rate, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 1997, ovvero in tre rate scadenti il 31 maggio 1997, il 31 luglio 1997 e il 30 novembre 1997, rispettivamente nelle misure del 10 per cento, del 40 per cento e del 50 per cento del dovuto.

4-bis. Le obbligazioni sorte a titolo di somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative per obblighi contributivi nel settore agricolo relative ai periodi di cui al comma 4, soddisfatte entro la data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinte e non si dà luogo alla riscossione dei corrispondenti importi.

5. Possono essere corrisposti con le modalità ed i termini previsti dal comma 4 anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito contributivo rimasto insoluto.

6. Restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 228, 230 e 232, della citata legge n. 662 del 1996.

6-bis. Nell'ambito del potere di adozione di provvedimenti, conferito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, possono essere adottate dagli enti privatizzati di cui al medesimo decreto legislativo deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo.



TABELLA A  
(prevista dall'articolo 4, comma 2)

PIANO DI AMMORTAMENTO A RATA COSTANTE ANTICIPATA  
BIMESTRALE AL TASSO ANNUO SEMPLICE DEL 7 PER CENTO  
RELATIVO AD UN CAPITALE UNITARIO

N. rate	Quota capitale	Quota interesse	Rata anticipata	Debito residuo
Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4	Colonna 5
1	0,039241	-	0,039241	0,960759
2	0,028032	0,011209	0,039241	0,932727
3	0,028359	0,010882	0,039241	0,904368
4	0,028690	0,010551	0,039241	0,875678
5	0,029024	0,010217	0,039241	0,846654
6	0,029363	0,009878	0,039241	0,817291
7	0,029705	0,009536	0,039241	0,787586
8	0,030052	0,009189	0,039241	0,757534
9	0,030403	0,008838	0,039241	0,727131
10	0,030757	0,008484	0,039241	0,696374
11	0,031116	0,008125	0,039241	0,665258
12	0,031479	0,007762	0,039241	0,633779
13	0,031846	0,007395	0,039241	0,601933
14	0,032218	0,007023	0,039241	0,569715
15	0,032594	0,006647	0,039241	0,537121
16	0,032974	0,006267	0,039241	0,504147
17	0,033359	0,005882	0,039241	0,470788
18	0,033748	0,005493	0,039241	0,437040
19	0,034142	0,005099	0,039241	0,402898
20	0,034540	0,004701	0,039241	0,368358
21	0,034943	0,004298	0,039241	0,333415
22	0,035351	0,003890	0,039241	0,298064
23	0,035763	0,003478	0,039241	0,262301
24	0,036180	0,003061	0,039241	0,226121
25	0,036602	0,002639	0,039241	0,189519
26	0,037030	0,002211	0,039241	0,152489
27	0,037462	0,001779	0,039241	0,115027
28	0,037899	0,001342	0,039241	0,077128
29	0,038341	0,000900	0,039241	0,038787
30	0,038787	0,000454	0,039241	0,000000
	1,000000	0,177230	1,177230	

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire le parole: «I soggetti», con le seguenti: «Tutti i soggetti».*

- 4.1 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, sostituire le parole: «tenuti al versamento dei contributi e dei premi» con le seguenti: «che devono versare i contributi e i premi».*

- 4.2 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, sostituire la parola: «omessi», con le seguenti: «non pagati».*

- 4.3 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, sostituire la parola: «tardivamente», con le seguenti: «in ritardo».*

- 4.4 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, sostituire la parola: «relativi», con la seguente: «concernenti».*

- 4.5 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, sostituire le parole: «a tutto il mese di dicembre 1996», con le seguenti: «al 31 dicembre 1996».*

- 4.6 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, sopprimere la parola: «debitoria».*

- 4.7 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, sopprimere la parola: «unificati».*

- 4.8 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, sostituire le parole: «all'articolo 14, comma 4», con le seguenti: «al quarto comma dell'articolo 14».*

- 4.9 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, sostituire la parola: «versamento», con la seguente: «pagamento».*

- 4.10 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Ai commi 1, 2 e 4, sostituire, ove ricorrano, le parole: «entro il 31 maggio 1997», con: «entro il 30 giugno 1997».*

*Conseguentemente, sostituire le parole: «31 luglio 1997», con: «31 agosto 1997», e: «30 novembre 1997» con: «30 dicembre 1997».*

4.320

D'ALÌ, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 maggio 1997» con le seguenti: «30 giugno 1997».*

4.11 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 maggio 1997» con le seguenti: «15 giugno 1997».*

4.12 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 maggio 1997» con le seguenti: «15 maggio 1997».*

4.13 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, sostituire le parole: «di quanto dovuto» con le seguenti: «delle somme dovute».*

4.14 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, dopo le parole: «a titolo di contributi e premi» inserire le seguenti: «previdenziali ed assistenziali».*

4.15 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, sostituire la parola: «stessi» con la seguente: «medesimi».*

4.16 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, sostituire la parola: «maggiorati» con la seguente: «aumentati».*

4.17 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, sopprimere la parola: «civili».*

4.18 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «nella misura».*

4.19 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, sopprimere la parola: «complessivamente».*

- 4.20 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «può avvenire» con la seguente: «avviene».*

- 4.21 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «secondo le modalità fissate dagli enti impositori», con le seguenti: «con le modalità previste dal presente articolo».*

- 4.22 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «secondo», con la seguente: «con».*

- 4.23 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «secondo le», inserire le seguenti: «procedure e le».*

- 4.24 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «modalità», con la seguente: «procedure».*

4.25 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «fissate dagli enti impositori», con le seguenti: «di cui al presente articolo».*

4.26 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «trenta rate bimestrali», con le seguenti: «venti rate trimestrali».*

4.27 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «trenta rate», con le seguenti: «venti rate».*

4.28 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «la prima e la seconda delle quali da versare entro il 31 maggio 1997».*

4.29 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «la prima e la seconda», con le seguenti: «le prime due».*

4.30 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 maggio 1997», con le seguenti: «30 giugno 1997».*

4.31 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 maggio 1997», con le seguenti: «15 giugno 1997».*

4.32 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 maggio 1997», con le seguenti: «15 maggio 1997».*

4.33 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «quanto disposto dall'articolo», con le seguenti: «il disposto dell'articolo».*

4.34 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE



*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «la scadenza della prima e della seconda rata è fissata al», con le seguenti: «le prime due rate devono comunque essere versate entro il».*

4.35 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «la scadenza della prima e della seconda rata è fissata al», con le seguenti: «la prima e la seconda rata devono comunque essere versate entro il».*

4.36 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «della prima e della seconda rata», con le seguenti: «delle due prime rate».*

4.37 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «31 maggio 1997», con le seguenti: «30 giugno 1997».*

4.38 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «31 maggio 1997», con le seguenti: «15 giugno 1997».*

4.39 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «31 maggio 1997», con le seguenti: «15 maggio 1997».*

4.40 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «L'importo», inserire la seguente: «totale».*

4.41 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «pari al», con la seguente: «del».*

4.42 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «pari al 7 per cento», con le seguenti: «pari al 10 per cento».*

4.43 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «pari al 7 per cento», con le seguenti: «pari al 9,5 per cento».*

4.44 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «pari al 7 per cento», con le seguenti: «pari al 7,5 per cento».*

4.45 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: «indicato», con le seguenti: «di cui».*

4.46 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 3, sostituire le parole: «possono applicarsi», con le seguenti: «si applicano».*

4.47 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 3, sostituire le parole: «che abbiano presentato domanda di condono», con le seguenti: «la cui domanda di condono è stata presentata».*

4.48 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, sostituire le parole: «relativi a», con la seguente: «riguardanti».*

4.49 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 3, sostituire la parola «residua», con la seguente: «restante».*

4.50 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «a titolo principale».*

4.51 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «per contributi omessi», inserire le seguenti: «o pagati tardivamente».*

4.52 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «relativi a», con la seguente: «concernenti».*

4.53 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «a tutto il mese di dicembre 1996», con le seguenti: «al 31 dicembre 1996».*

4.54 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 1997», con le seguenti: «entro il 15 giugno 1997».*

4.55 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «secondo le modalità fissate dagli enti impositori», con le seguenti: «secondo le modalità di cui al presente articolo».*

4.56 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «secondo le modalità fissate dagli enti impositori», con le seguenti: «con e modalità previste dal presente articolo».*

4.57 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «saranno», con la seguente: «sono».*

4.58 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «del», con le seguenti: «pari al».*

4.59 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «di quanto dovuto», con le seguenti: «delle somme dovute».*

4.60 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «di contributi o premi», inserire le seguenti: «previdenziali ed assistenziali».*

4.61 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «può avvenire», con la seguente: «avviene».*

4.62 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: «mediante», con la seguente: «tramite».*

4.63 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: «mediante», con la seguente: «attaverso».*

4.64 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «al tasso del 5 per cento annuo» con le seguenti: «al tasso del 6,5 per cento annuo».*

4.65 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «al tasso del 5 per cento annuo» con le seguenti: «al tasso del 5,5 per cento annuo».*

4.66 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4-bis, sostituire la parola: «soddisfatte» con la seguente: «soddisfatti».*

4.322 D'ALÌ, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI

*Al comma 5, sostituire la parola: «modalità» con la seguente: «procedure».*

4.67 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 5, sostituire le parole: «ai sensi di» con le seguenti: «secondo le».*

4.68 MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPÉRINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Sopprimere il comma 6.*

4.321 MACERATINI, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, PACE, BEVILACQUA, MAGGI, MANTICA, MONTELEONE, PALOMBO, PONTONE, SERVELLO

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. I termini previsti dalle varie disposizioni di legge in materia di previdenza degli iscritti alle casse degli ordini professionali sono riaperti per il periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per il versamento di tutti i contributi dovuti, scaduti alla data del 31 dicembre 1996. Si applicano ai fini della riscossione le modalità previste dal comma 202 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

4.325           MACERATINI, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, PACE,  
BEVILACQUA, MAGGI, MANTICA, MONTELEONE, PALOMBO,  
PONTONE, SERVELLO

*Al comma 6, sostituire la parola: «Restano» con la seguente:  
«Sono».*

4.69           MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO,  
BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASP  
SPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA,  
MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPE  
RONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 6, sostituire la parola: «confermate» con la seguente:  
«valide».*

4.70           MORO, ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO,  
BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASP  
SPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA,  
MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPE  
RONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:*

«6-bis-bis. I lavoratori agricoli, attualmente iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti di cui alla legge 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l'iscrizione alla gestione previdenziale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, senza il pagamento di oneri aggiuntivi per il pregresso e mantenendo i diritti previdenziali acquisiti nonchè le prestazioni percepite».

4.326           PASTORE, DI BENEDETTO, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI

*Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:*

«6-bis-bis. I coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e gli imprenditori agricoli a titolo principale, titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o invalidità a carico della gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, che svolgano l'attività agricola di lavoro autonomo, versano alla pre-



detta gestione un contributo pari al 20 per cento di quanto dovuto ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233.

I supplementi per contributi versati nella predetta gestione, nel caso di titolari di pensione al minimo, vengono assorbiti dall'integrazione al minimo in misura non superiore a 20 punti percentuali».

4.327 PASTORE, DI BENEDETTO, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI

*Dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti:*

«6-bis-bis. I soggetti autorizzati a proseguire volontariamente l'assicurazione obbligatoria possono regolarizzare la propria posizione contributiva compresa nel periodo decorrente dal 1° gennaio 1986 per versamenti non effettuati, effettuati in ritardo o per un importo inferiore a quello dovuto. I proscrittori volontari interessati devono presentarne domanda entro il 31 dicembre 1997.

6-bis-ter. Gli Enti o Istituti assicuratori sospendono la restituzione dei contributi volontari resisi indebiti per ritardo nel pagamento, chiedendo agli assicurati interessati conferma, o meno, sulla volontà di avvalersi della sanatoria di cui al precedente comma».

4.333 MACERATINI, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, PACE, BEVILACQUA, MAGGI, MANTICA, MONTELEONE, PALOMBO, PONTONE, SERVELLO

Invito i presentatori ad illustrarli.

MORO. Do per illustrati tutti gli emendamenti all'articolo 4 di cui sono primo firmatario.

D'ALÌ. L'emendamento 4.320 risponde ad una esigenza che più volte è stata sollevata in quest'Aula e più volte riconosciuta valida da questo Parlamento. Voler porre la scadenza della prima rata del condono previdenziale al 31 maggio comporta un aggravio notevolissimo derivante dalla coincidenza delle scadenze. Vorrei ricordare che il 31 maggio si paga il saldo dell'IRPEF del '96 e il primo acconto sull'IRPEF '97 si paga il contributo sul Servizio sanitario nazionale, sempre sotto forma di saldo per il '96 e acconto per il '97; quest'anno si paga anche l'eurotassa, che scade proprio in quel giorno, con grande «solievo» – tra virgolette – per tutti gli italiani e a dimostrazione della politica di continua vessazione fiscale che il Governo persegue. Stabilire la stessa scadenza anche per la prima rata del condono previdenziale non solo creerà enormi disagi a coloro che decideranno di utilizzare questo strumento, ma determinerà anche un disincentivo al suo utilizzo, con la conseguenza di una scarsa utilizzazione del condono e quindi del mancato obiettivo posto dal Governo, che invece dal condono si aspetta un forte o addirittura un fortissimo gettito, nonostante le dichiarazioni di principio in base alle quali non avrebbe più proposto condoni.

Ritengo quindi estremamente opportuno che il termine del 31 maggio slitti quanto meno al 30 giugno, il che non comporterà per il '97 una diminuzione di gettito, perchè, facendo slittare di un mese tutte le rate bimestrali previste, quella di novembre cadrebbe a dicembre e quindi rimarrebbe nell'ambito dell'esercizio del '97.

A me sembra una proposta di estremo buon senso e credo che i colleghi avranno modo di valutarla e di approvarla.

CURTO. Signor Presidente, diamo per illustrati gli emendamenti 4.321, 4.325 e 4.333.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, lei illustra anche gli emendamenti 4.326 e 4.327?

D'ALÌ. No, questi emendamenti li illustrerà il senatore Pastore, mentre vorrei illustrare anche l'emendamento 4.322.

Tale emendamento risponde ad una logica linguistica; infatti il comma 4-*bis* dell'articolo 4 recita così: «Le obbligazioni sorte a titolo di somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative per obblighi contributivi nel settore agricolo relative ai periodi di cui al comma 4, soddisfatte entro la data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinte e non si dà luogo alla riscossione dei corrispondenti importi». A me pare che sia assolutamente logico che le obbligazioni soddisfatte siano estinte e quindi il comma può aver significato solo se la parola «soddisfatte» si modifica in «soddisfatti» e si riferisce agli obblighi contributivi, per cui si ritengono estinte le somme aggiuntive, gli interessi e le sanzioni connessi a quegli obblighi che sono stati, anche se con ritardo, assolti, cioè soddisfatti.

Allora, se deve rimanere la parola «soddisfatte», il comma 4-*bis* non ha alcun significato linguistico.

Se esso deve avere un significato per andare incontro alle soluzioni di molti contenziosi in campo previdenziale-agricolo, quella parola deve essere sostituita con la seguente: «soddisfatti».

PASTORE. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 4.326 e 4.327.

GRILLO. Signor Presidente, colgo questa occasione per dare per illustrati gli emendamenti da me presentati volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.320, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori, desidero far presente che la regolarizzazione, a

cui esso si riferisce, riguarda contributi scaduti al 31 dicembre 1996 e che nel comma 2 dell'articolo 4 è previsto il pagamento in 30 rate bimestrali. È evidente che il totale dei contributi evasi, il cui onere verrà sopportato eventualmente dai contribuenti, è un totale di due trentesimi, perchè le prime due rate andrebbero pagate il 31 maggio; si tratta quindi di una modalità di pagamento contenuta ed è pur sempre un'agevolazione che viene assicurata ai contribuenti morosi.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PERUZZOTTI. Signor Presidente, considerato il parere espresso dal Governo, chiedo al senatore D'Alì di trasformare l'emendamento 4.320 in un ordine del giorno ed invito il Governo ad accoglierlo.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, accoglie l'invito formulato dal senatore Peruzzotti?

D'ALÌ. Signor Presidente, trasformo l'emendamento 4.320 in un ordine del giorno e mi auguro che l'Assemblea, apprezzandone le motivazioni, che sono sicuramente importanti, lo approvi. Ripeto: quanto ha dichiarato il Sottosegretario, cioè che si tratta di due trentesimi della somma (a mio avviso, forse di due sessantesimi, perchè si tratta di 60 rate bimestrali), non elimina il problema e cioè che la coincidenza di questi pagamenti crea un aggravio di spesa per i contribuenti e un aggravio di natura burocratica per l'apprestamento delle domande per il condono previdenziale. Per questi motivi ritengo che l'Assemblea possa esprimersi positivamente su questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore D'Alì.

SCOPELLITI, *segretario*:

«Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2404, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica»;

premesso:

che il provvedimento governativo, all'articolo 4, indica i termini entro i quali i soggetti tenuti al versamento dei contributi e premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1996, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi entro il 31 maggio 1997;

considerato:

che i termini della prima rata coincidono con le scadenze IRPEF, CSSN, tassa per l'Europa ed altre;

impegna il Governo, al fine di evitare la coincidenza nella stessa data delle scadenze per il pagamento di diverse imposte, a differire tale termine al 30 giugno 1997 e di un mese tutte le altre scadenze previste in conseguenza».

9.2404.120 D'ALÌ, VENTUCCI, NOVI, AZZOLLINI, COSTA, CAMBER

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, nel corso di tutta la discussione l'articolo 4 è rimasto invariato. Oggi siamo al 27 di maggio e il Governo non ritiene di poter accogliere questo ordine del giorno per due motivi. In primo luogo, perchè si tratta di una prassi, quella cioè di approvare una legge e nel contempo approvare un ordine del giorno che impegna a modificare quella legge, che il Governo ritiene non sia da assecondare. In secondo luogo, perchè in questo, caso il Governo assumerebbe l'impegno, in una fase nella quale il numero dei decreti-legge è per motivi noti molto ristretto, ad emanare un nuovo decreto-legge, perchè solo con questo strumento si potrebbe procrastinare quella scadenza. Per questo motivo pertanto il Governo non ritiene di poter accogliere l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. La ringrazio, sottosegretario Macciotta. Metteremo in votazione l'ordine del giorno n. 120 quando arriveremo all'emendamento da cui ha preso le mosse.

Gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5, essendo privi di portata modificativa, non verranno posti in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.6.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, senatore Speroni?

SPERONI. Vorrei intervenire sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Adesso però stiamo votando l'emendamento 4.6. Vuole prendere la parola per una dichiarazione di voto?

SPERONI. La farò solo sull'ordine del giorno, signor Presidente.

PRESIDENTE. Va bene. Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.8, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 4.9 e 4.10 non vengono messi in votazione perchè privi di contenuto modificativo.

Passiamo ora alla votazione dell'ordine del giorno n. 120, sostitutivo dell'emendamento 4.320.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, noi voteremo a favore di questo emendamento trasformato in ordine del giorno per la sua intrinseca validità. Riteniamo inaccettabile la risposta del Governo, che dice che ormai siamo al 27 di maggio e non si può intervenire; il Governo ha fatto anche di peggio, è intervenuto a rimettere nei termini già scaduti. In questo caso non si parlava neanche di proroga, ma di differimento, per cui è puerile questa scusa per non accettare l'ordine del giorno e, quindi, per rifiutare agevolazioni a tutti i cittadini o quanto meno a gran parte dei contribuenti. In ogni caso, la Lega Nord-Per la Padania indipendente voterà a favore dell'ordine del giorno e chiediamo che tale votazione avvenga con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

FERRANTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANTE. Signor Presidente, noi abbiamo ascoltato con attenzione le motivazioni che sembrano alla base di questa richiesta di ulteriore slittamento dei termini. Vorrei ricordare, anche alla luce dei puntuali chiarimenti forniti dal sottosegretario Macciotta, che siamo in presenza di un condono che ha visto i termini più volte riaperti. Ora, non mi sembra che il problema sia così rilevante e tale da determinare una situazione che sarebbe di confusione, perchè noi il 27 maggio dovremmo - e non so poi in che modo - dare al Governo un'indicazione attraverso un ordine del giorno che sostanzialmente dovrebbe indurre a provvedere, entro il 31 maggio, all'emanazione di un decreto-legge che a mio giudizio non avrebbe quei caratteri di urgenza e che in ogni caso determinerebbe un'aspettativa che non potrebbe poi essere onorata, oltre ad una discriminazione anche nei confronti di chi ha già provveduto a pagare. Noi siamo ormai alla scadenza e avvertiamo, senatore D'Alì, molto tardivamente questo problema; anzi, direi che questo ci indica quanto sia stata sbagliata la vostra posizione e comunque quella dell'opposizione in genere, che ha impedito alla Commissione di esaminare il provvedimento. Va ricordato che l'opposizione ha presentato 700 emendamenti, nonostante il provvedimento fosse in seconda lettura; un prov-

vedimento così importante quale quello di aggiustamento di conti per il riequilibrio della finanza pubblica.

Credo che questo ordine del giorno non possa essere accolto; in questo senso condividiamo il parere del Governo. In questo momento è bene non creare ulteriore confusione.

Il provvedimento nella sua elaborazione ha una sua coerenza, parte da lontano; ha trovato un'impostazione che noi condividiamo. Come ricordava il sottosegretario Macciotta, si tratta di due rate bimestrali a fronte di un impegno diluito in 30 rate bimestrali.

È per questi motivi che riteniamo opportuno non creare ulteriori confusioni con un ordine del giorno che ha – ho questa impressione – la sola motivazione di essere strumentale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Speroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno n. 120, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori, in cui è stato trasformato l'emendamento 4.320.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione)*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti .....	151
Senatori votanti .....	149
Maggioranza .....	75
Favorevoli .....	43
Contrari .....	105
Astenuti .....	1

**Il Senato non approva.**

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2404**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.11, presentato dal senatore Moro e da altri senatori, per la prima parte, fino alle parole: «31 maggio 1997».

### **Verifica del numero legale**

SPERONI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.

A questo punto, stante l'ora, non ci sono più i termini per riprendere tra sessanta minuti la seduta.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 2404 alla prossima seduta.

### **Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute dalla Presidenza.

SCOPELLITI, *segretario, dà annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

### **Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 28 maggio 1997**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 28 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica (2404) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

2. Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, recante partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania (2387) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (*ore 19,05*).



Allegato alla seduta n. 192**Tabelle allegate alla replica del sottosegretario Macciotta**

	1994	1995	1996	Variazioni 1995-1996	
	<i>In miliardi di lire</i>			In termini assoluti	In termini percentuali
IRPEF .....	148.516	162.478	173.055	10.577	6,5
- ruoli (comprese addizionali e penalità) .	859	2.108	1.025	- 1.083	- 51,4
- ritenute su dipendenti pubblici .....	26.711	27.300	29.192	1.892	6,9
- ritenute su dipendenti privati .....	80.887	88.518	95.415	6.897	7,8
- ritenute d'acconto per reddito di lavoro autonomo .....	12.681	14.554	15.412	858	5,9
- versamenti a saldo .....	7.044	7.961	8.565	604	7,6
- versamenti in acconto .....	20.334	22.037	23.336	1.299	5,9
		-	110	110	-
IRPEG .....	26.108	26.433	32.300	5.867	22,2
- ruoli (comprese addizionali e penalità) .	281	613	482	- 131	- 21,4
- versamenti a saldo .....	8.908	8.008	9.475	1.467	18,3
- versamenti in acconto .....	16.919	17.812	22.313	4.501	25,3
		-	30	30	-
ILOR .....	15.904	15.030	18.932	3.902	26,0
- ruoli (comprese addizionali e penalità) .	443	925	540	- 385	- 41,6
- versamenti a saldo .....	5.032	4.437	5.474	1.037	23,4
a) persone fisiche .....	769	843	1.086	243	28,8
b) persone giuridiche .....	4.263	3.594	4.388	794	22,1
- versamenti in acconto .....	10.429	9.668	12.885	3.217	33,3
a) persone fisiche .....	1.659	1.796	2.107	311	17,3
b) persone giuridiche .....	8.770	7.872	10.778	2.906	36,9
		-	33	33	-
IMPOSTA SOSTITUTIVA .....	36.847	34.588	42.476	7.888	22,8
- Ritenute su interessi, premi ed altri frutti corrisposti da aziende ed istituti di credito .....	12.508	8.122	14.317	6.195	76,3
- Ritenute sugli interessi dei titoli di Stato ...	17.227	19.209	19.630	421	2,2
- Ritenute sulle obbligazioni e titoli similari di istituti di credito a medio e lungo termine .....	3.797	3.653	4.047	394	10,8
- Ritenute sulle obbligazioni e titoli similari emessi da altri soggetti .....	1.055	888	850	- 38	- 4,3
- Ritenute sulle obbligazioni convertibili ..	1.307	1.617	2.008	391	24,2
- Altre ritenute .....	953	1.099	1.624	525	47,8

## PRINCIPALI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA NEL 1996

*(in percentuale del PIL)*

PAESI	Spesa totale	Spesa per interessi	Spesa al netto degli interessi	Entrate	Indebitamento netto	Saldo primario
Austria .....	52,1	4,4	47,7	48,1	- 4,0	0,4
Belgio .....	53,7	8,6	45,1	50,3	- 3,4	5,2
Danimarca .....	58,2	6,5	51,7	58,5	0,3	6,8
Finlandia .....	58,3	5,8	52,5	55,7	- 2,6	3,2
Francia .....	54,5	3,8	50,7	50,4	- 4,1	- 0,3
Germania .....	49,3	3,7	45,6	45,6	- 3,7	0,0
Grecia .....	44,7	11,5	33,2	37,3	- 7,4	4,1
Irlanda .....	36,5	4,8	31,7	35,6	- 0,9	3,9
Italia .....	53,2	10,8	42,4	46,4	- 6,7	4,0
Lussemburgo .....	41,5	0,3	41,2	42,9	1,4	1,7
Paesi Bassi .....	50,8	5,6	45,2	48,4	- 2,4	3,2
Portogallo .....	44,1	4,9	39,2	40,0	- 4,1	0,8
Spagna .....	45,0	5,3	39,7	40,5	- 4,5	0,8
Svezia .....	66,2	7,1	59,1	62,6	- 3,6	3,5
Regno Unito .....	42,2	3,8	38,4	37,4	- 4,8	- 1,0
Unione europea .....	50,4	4,8 (*)	45,6 (*)	46,1	- 4,3	0,5 (*)
Stati Uniti .....	35,5	2,3 (*)	33,2 (*)	33,7	- 1,8	0,5 (*)
Giappone .....	36,2	0,6 (*)	35,6 (*)	31,6	- 4,6	- 4,0 (*)

Fonte: Previsioni economiche Unione europea, aprile 1997. Dati OCSE per i valori con l'asterisco.

### Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE			RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo	OGGETTO	Pre.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.	Magg.	
001	NOM.	Disegno di legge n.2404, di conversione in legge del decreto -legge n.79.Emendamento 3bis.1 (D'Ali' e altri).	146	145		36	109	73	RESP.
002	NOM.	Disegno di legge n.2404, di conversione in legge del decreto -legge n.79.Emendamento 3bis.2 (D'Ali' e altri).	141	134		26	108	68	RESP.
003	NOM.	Disegno di legge n.2404, di conversione in legge del decreto -legge n.79.Ordine del giorno n.120 (D'Ali' e altri).	151	149	1	43	105	75	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 23 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato  
l'esito di ogni singola votazione



















### **Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, composizione**

Il Presidente del Senato, in data 26 maggio 1997, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse i senatori Asciutti, Capaldi, Carcarino, Cazzaro, Colla, Cozzolino, Fassone, FIRRARELLO, Forcieri, Giovanelli, Iuliano, Lasagna, Lubrano di Ricco, Mundi, Napoli Roberto, Polidoro, Rescaglio, Rigo, Specchia e Staniscia.

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della medesima Commissione i deputati Cappella, Carboni, Casinelli, Ciani, Collavini, De Cesaris, Fabris, Floresta, Formenti, Foti, Gerardini, Iacobellis, Manca, Manzato, Pittella, Rossi Oreste, Scalia, Sospiri, Tarditi e Vigni.

### **Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, concernenti il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa, composizione e convocazione**

Il Presidente del Senato, in data 26 maggio 1997, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, concernenti il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa i senatori Bonatesta, Bornacin, Bucciarelli, Coviello, D'Alessandro Prisco, Duva, Fausti, Giaretta, Gubert, Lubrano di Ricco, Maggiore, Marchetti, Mundi, Nieddu, Rigo, Rotelli, Tapparo, Tirelli, Vedovato e Villone.

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della medesima Commissione i deputati Bielli, Bonato, Bracco, Carrara Nuccio, Caveri, Cennamo, Cerulli Irelli, Di Bisceglie, Domenici, Fontanini, Frattini, Fronzuti, Garra, Li Calzi, Marotta, Migliori, Oliverio, Pistelli, Stucchi e Zacchera.

La Commissione è convocata per mercoledì 28 maggio 1997, alle ore 15, nella sede di Via del Seminario n. 76, per procedere alla propria costituzione.

### **Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione**

Con lettere in data 23 maggio 1997, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo

96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha adottato i seguenti provvedimenti:

con decreto in data 13 gennaio 1997, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti di Sandro Fontana, nella sua qualità di Ministro dell'università e della ricerca scientifica *pro tempore* e di altri;

con decreto in data 5 marzo 1997, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti di Antonio Di Pietro, nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici *pro tempore*;

con decreto in data 12 marzo 1997, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti di Giulio Andreotti, nella sua qualità di Ministro degli affari esteri *pro tempore* e di altri.

### **Insindacabilità, trasmissione di atti di procedimento giurisdizionale**

La 1ª sezione civile del tribunale di Roma, con nota in data 15 maggio 1997 pervenuta il successivo 27 maggio, ha inviato, a seguito della richiesta avanzata in tal senso dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in data 15 aprile 1997, in relazione ad una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, copia degli atti di un procedimento civile nei confronti del senatore Bonavita.

In data 27 maggio tali atti sono stati trasmessi alla Giunta stessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento.

### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

In data 22 maggio 1997, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

Deputati RUBINO Alessandro e DEODATO. – «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività del gruppo EFIM nonchè sulle modalità della sua liquidazione» (2459) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

In data 23 maggio 1997, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

COSTA. – «Riconoscimento della qualifica ai reggenti degli uffici dirigenziali presso i Dipartimenti del Ministero delle finanze» (2460).

In data 26 maggio 1997, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

D'ONOFRIO. – «Modifiche all'articolo 180 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sull'abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere per alcune categorie di ufficiali dell'Esercito» (2461);

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

NAPOLI Roberto, NAPOLI Bruno, CIRAMI, NAVA, DE SANTIS e BRIENZA. - «Riapertura del termine per la presentazione delle domande di concessione in sanatoria limitatamente ai direttori dei lavori» (2462);

RIPAMONTI, MANCONI, PIERONI, BORTOLOTTI, DE LUCA Athos, SEMENZATO e CARELLA. - «Norme a tutela e garanzia dei lavoratori» (2463).

### Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

*alla 1ª Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

FERRANTE ed altri. - «Autorizzazione alle regioni, alle province e ai comuni ad aderire alla Fondazione per l'amicizia tra l'Italia e la Repubblica Russa e la Comunità degli Stati indipendenti» (2303), previ pareri della 2ª, della 3ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

ROTELLI. - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - «Revisione degli articoli 55, 57, 70, 97, 98, 114, 116, 117, 119, 131 e 138 della Costituzione della Repubblica per l'istituzione di Milano Città-Stato» (2427), previ pareri della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

ERROI. - «Norme in materia di pianificazione urbanistica» (2436), previ pareri della 8ª e della 13ª Commissione;

*alla 2ª Commissione permanente* (Giustizia):

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. - «Modifica della legge 20 febbraio 1958, n. 75, recante: "Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui"» (2423), previo parere della 1ª Commissione;

*alla 3ª Commissione permanente* (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo ai fini dell'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, relativo alla conservazione ed alla gestione degli *stocks* di pesci, con due annessi, fatto a New York il 4 dicembre 1995» (2377), previ

pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 8ª, della 9ª, della 13ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

*alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

BORNACIN. — «Istituzione di una zona franca produttiva nel territorio del comune della Spezia» (2417), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 8ª, della 10ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

*alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):*

CURTO. — «Introduzione dell'insegnamento di storia locale e regionale nelle scuole elementari e medie di primo grado» (2430), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

*alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):*

SILQUINI ed altri. — «Modifica all'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernente l'uso proprio di autovetture per uso di terzi» (2338), previo parere della 1ª Commissione;

MARINO ed altri. — «Modifica del codice della strada» (2429), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione;

*alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):*

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. — «Misure in materia di riordino del settore lattiero-caseario» (2402), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 10ª, della 13ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

*alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):*

BERTONI. — «Trasformazione dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo in Azienda speciale del Comune di Napoli» (2432), previ pareri della 1ª, della 3ª, della 5ª, della 7ª, della 11ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

*alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):*

DE CAROLIS e DUVA. — «Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata; trasformazione dei contributi IVS-Artigiani obbligatori annullati in con-

tributi IVS-Artigiani volontari» (2435), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione.

### **Disegni di legge, presentazione di relazioni**

A nome della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), in data 22 maggio 1997, il senatore Besostri ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee -legge comunitaria 1995-1996» (1780).

A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) il senatore D'Urso ha presentato le relazioni sui disegni di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa e dell'aviazione del Regno dell'Arabia Saudita, fatto nella Città militare di Re Khalid il 17 febbraio 1993» (1281), «Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alle conseguenze dell'entrata in vigore della Convenzione di Dublino al riguardo di determinate disposizioni della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, fatto a Bonn il 26 aprile 1994» (1566), «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Gedda il 10 settembre 1996» (2260).

### **Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti**

Nella seduta del 22 maggio 1997 la 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) ha approvato il disegno di legge: Deputati BARTOLICH ed altri; GIORGETTI Giancarlo ed altri; ZACCHERA; GUERRA; MAMMOLA; TABORELLI ed altri. - «Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro» (2401) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*). Con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge: PREIONI. - «Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro» (661).

### **Governo, richieste di parere su documenti**

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 26 maggio 1997, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996,



n. 662, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante norme per la revisione della composizione dei comitati tributari regionali e per la istituzione presso il Ministero delle finanze della consulta tributaria (n. 103).

Il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha deferito tale richiesta alla Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica. La Commissione dovrà esprimere il proprio parere entro il 26 giugno 1997.

Il Ministro della sanità, con lettera in data 22 maggio 1997, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto di ripartizione del capitolo di bilancio 1230 del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1997 (n. 104).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 16 giugno 1997.

### **Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Roberto Fusco a presidente dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale (n. 38).

Ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 9ª Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Nino Andena a presidente dell'Istituto sperimentale lattiero-caseario di Lodi (n. 39).

Ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 9ª Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'ingegner Franco Santini a presidente della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma (n. 40).

Ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 10ª Commissione permanente.

Il Ministro dell'ambiente ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del signor Mauro Tripepi a presidente dell'Ente parco nazionale del Pollino (n. 41).

Ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 13<sup>a</sup> Commissione permanente.

### **Governmento, trasmissione di documenti**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, le comunicazioni concernenti la nomina della dottoressa Loredana Cici a dirigente generale - livello C - del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del dottor Alessandro D'Ambrosio a dirigente generale - livello C - con funzioni di provveditore alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici.

Tali comunicazioni sono depositate in Segreteria, a disposizione degli onorevoli senatori.

Con lettera in data 26 maggio 1997, il Ministro dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Como, Aradeo (Lecce), Susegana (Treviso), Simala (Oristano), Camera Nuova (Roma) e Dinami (Vibo Valentia).

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 23 maggio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 26 marzo 1990, n. 62, la relazione sullo svolgimento delle lotterie nazionali (*Doc. LXVI*, n. 1).

Detto documento sarà inviato alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data 20 e 22 maggio 1997, ha trasmesso, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, punto *f*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute plenarie della Commissione stessa, rispettivamente, del 10 e del 17 aprile 1997.

I suddetti verbali saranno trasmessi alla 11<sup>a</sup> Commissione permanente e, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, saranno portati a conoscenza del Governo. Degli stessi sarà assicurata divulgazione tramite i mezzi di comunicazione.

### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze**

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 23 maggio 1997, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 1, primo e quarto comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarietue), nella parte in cui, per le enfiteusi fondiarietue costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica. Sentenza n. 143 del 19 maggio 1997 (*Doc.* VII, n. 43);

dell'articolo 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche), come sostituito dall'articolo 1 della legge 24 febbraio 1995, n. 45 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche), nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del Questore contenga l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari. Sentenza n. 144 del 19 maggio 1997 (*Doc.* VII, n. 44).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

### **Corte di cassazione, trasmissione di ordinanze**

Il Presidente dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte suprema di cassazione, con lettera in data 26 maggio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia dell'ordinanza, di pari data, con la quale il predetto Ufficio centrale dichiara – ai sensi dell'articolo 39 della citata legge, così come risultante dalla parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 1978 – che le operazioni relative ai *referendum* ad iniziativa di consigli regionali di cui alle richieste contraddistinte con le sigle B/1 (per l'abrogazione delle norme sui concorsi unici nazionali nelle pubbliche amministrazioni), B/8 (per l'abrogazione delle norme sul controllo statale sugli atti amministrativi delle regioni), B/9 (per l'abrogazione delle norme sui segretari comunali e provinciali) e B/12 (per l'abrogazione delle norme concernenti i controlli sugli atti amministrativi degli enti locali) non hanno più corso.

Detta ordinanza è depositata presso il Servizio di segreteria e dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

### **Parlamento europeo, trasmissione di documenti**

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di otto risoluzioni:

«sulla comunicazione della Commissione sulle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet» (*Doc. XII, n. 111*);

«sulla comunicazione della Commissione “L’artigianato e le piccole imprese: chiavi della crescita e dell’occupazione in Europa”». (*Doc. XII, n. 112*);

«sulla relazione sul coordinamento delle attività a favore delle PMI e dell’artigianato» (*Doc. XII, n. 113*);

«sulla comunicazione della Commissione “Verso una nuova strategia marittima”» (*Doc. XII, n. 114*);

«sui problemi dello sviluppo nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione europea» (*Doc. XII, n. 115*);

«sull’accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e gli Stati Uniti d’America concernente l’utilizzazione dell’energia a scopi pacifici» (*Doc. XII, n. 116*);

«su un sistema più rigoroso di valutazione dell’impatto» (*Doc. XII, n. 117*).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

### **Mozioni, apposizione di nuove firme**

I senatori Ossicini e Bruno Ganeri hanno aggiunto la loro firma alla mozione 1-00114, dei senatori De Zulueta ed altri.

### **Interrogazioni, apposizione di nuove firme**

Il senatore Speroni ha aggiunto la propria firma all’interrogazione 4-05827, dei senatori Boco e Russo Spena.

### **Mozioni**

BORTOLOTTO, PIERONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO. – Il Senato,  
premesse:

che nel corso del 1997 ci saranno importanti scadenze nazionali ed internazionali relative ai cambiamenti climatici e tra queste la

più considerevole sarà la terza Conferenza sui cambiamenti climatici che si terrà in dicembre a Kyoto;

che già prima della fine del secolo scorso (1896) il chimico svedese Svante Arrhenius mise in rilievo come un aumento dell'anidride carbonica nell'atmosfera possa provocare un riscaldamento del clima; Callender mostrò in maniera convincente negli anni '30 che la concentrazione atmosferica di CO<sub>2</sub> stava aumentando; da allora gli scienziati hanno avuto a disposizione 30 anni di misurazioni continue e i dati rilevati dall'osservatorio di Mauna Loa alle Hawaii e le analisi degli strati più profondi delle calotte glaciali effettuate dalla stazione Siple in Antartide sono diventati la dimostrazione classica dell'influenza globale dell'uomo sulla composizione dell'atmosfera terrestre; l'incremento medio annuo di CO<sub>2</sub> è cresciuto, passando da circa 0,7 ppmv (parte per milione di volume) all'anno nel 1957 a 1,3 ppmv del 1989;

che però solo alla fine degli anni '70 e durante gli anni '80 è stato pienamente riconosciuto che l'uomo sta cambiando le concentrazioni di numerosi altri gas attivi radiattivamente (effetto serra) nell'atmosfera (la concentrazione atmosferica dell'anidride carbonica è aumentata del 25-30 per cento);

che le concentrazioni di gas che contribuiscono all'effetto-serra (CO<sub>2</sub>, NH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O, HFC e O<sub>3</sub>) nell'atmosfera sono in aumento; tale aumento disturba l'equilibrio energetico, conducendo al riscaldamento della terra e all'innalzamento delle temperature e, insieme ad altri fattori di disturbo causati dall'uomo, come ad esempio le emissioni di zolfo, minaccia di modificare il clima su scala sia locale che mondiale, provocando cambiamenti senza precedenti, rapidi ed in parte imprevedibili di ecosistemi e zone climatiche;

che attualmente il riscaldamento determinato dall'effetto-serra è in parte mascherato dall'effetto-riscaldamento causato dagli aerosol a base di solfati provenienti dalle emissioni di biossido di zolfo da combustione di materiale fossile; quando tali emissioni di zolfo saranno gradualmente ridotte, come si sta facendo attualmente nell'Europa occidentale, al fine di evitare la distruzione di foreste ed altri effetti dannosi, o quando l'uso di combustibili fossili sarà finalmente ridotto a livello mondiale al fine di evitare un ulteriore riscaldamento, l'effetto-riscaldamento dovuto allo zolfo sparirà nel giro di qualche settimana, mentre il riscaldamento dovuto a gas come CO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> e molti fluorocarburi si manifesterà in tutta la sua forza e persisterà per decenni o addirittura secoli;

che da quando è iniziato, con la rivoluzione industriale della metà del secolo scorso, l'impiego di combustibili fossili la concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera è salita dal valore di 280 parti per milione a 361 parti per milione nel 1995, con un aumento del 30 per cento; il contributo alle emissioni di carbonio dei paesi in via di sviluppo cresce velocemente, in conseguenza della rapida espansione economica e dell'aumento dei consumi energetici a cui si assiste in paesi come Cina, India e Brasile; nel 1994 i paesi in via di sviluppo sono stati responsabili di circa il 40 per cento delle emissioni globali di carbonio, in aumento rispetto al 30 per cento nel 1990 (tra l'altro questi paesi, co-

me ad esempio la Cina, non sono ancora inclusi nei programmi di riduzione delle emissioni previsti dalla Convenzione); secondo le previsioni dell'Agenzia internazionale per l'energia, senza un'inversione delle politiche attuali e una riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, le emissioni globali di carbonio derivate dall'impiego di questi ultimi potrebbero raggiungere i 7 miliardi di tonnellate entro il 2000 e gli 8 miliardi di tonnellate entro il 2010;

che il Goddard Institute per gli studi spaziali della NASA ha raccolto dati sull'aumento della temperatura media dell'atmosfera sulla superficie terrestre: la temperatura media del 1995 presenta un incremento di 0,3 gradi Celsius a partire dalla metà del 1992; a partire dal 1994, la temperatura ha ripreso ad aumentare e, nonostante il raffreddamento dovuto all'eruzione del Pinatubo (1991), i primi anni '90 sono stati caldi quanto gli ultimi 5 degli anni '80, che rappresentano i più caldi mai registrati; James Hansen, climatologo del Goddard Institute, prevede che almeno un altro nuovo record verrà raggiunto prima della fine del millennio;

che la temperatura media globale della superficie terrestre, quindi, è aumentata di 0,3-0,6 gradi Celsius nel secolo scorso – l'aumento di temperatura più rapido dalla fine dell'ultima era glaciale di più di 10.000 anni fa – e i 10 anni più caldi mai registrati sono quelli a partire dal 1980; il 1995 è stato l'anno più caldo mai registrato dall'inizio delle rilevazioni nel 1866; quello che rende così significativa questa elevata temperatura media del 1995 è il fatto che tutto ciò accade senza l'intervento di fenomeni naturali che a volte contribuiscono all'innalzamento della temperatura; se le emissioni di carbonio continueranno a incrementarsi ai ritmi attuali conducendo al raddoppio delle concentrazioni atmosferiche di CO<sub>2</sub> entro la fine del prossimo secolo, le temperature medie potrebbero aumentare di 1-3,5 gradi Celsius; tra gli effetti previsti a causa di tale aumento di temperatura troviamo l'innalzamento dei livelli del mare, inondazioni e siccità più frequenti, con incremento del numero e della violenza degli uragani, tutti fenomeni che provocherebbero i più grandi sconvolgimenti;

che nel 1995 l'Intergovernmental panel on climate change (IPCC) ha sviluppato una metodologia per la valutazione della vulnerabilità all'aumento del livello del mare su scala globale; a tal proposito, per quanto riguarda l'Italia, le stime preliminari del territorio inondato per effetto di un aumento del livello medio globale del mare di 0,67 metri entro il 2100 (basate sullo scenario di cambiamento climatico *business-as-usual* del GISS – che utilizzano per il 2050 le immissioni di CO<sub>2</sub> fornite dal modello Gremi dell'OCSE ed estrapolano i livelli di CO<sub>2</sub> fino al 2100) l'area costiera totale potenzialmente soggetta a inondazione è all'incirca di 4500 chilometri quadrati, distribuita come segue: il 25,4 per cento nell'Italia settentrionale, il 5,4 per cento nell'Italia centrale, il 62,6 per cento nell'Italia meridionale e il 6,6 per cento nella Sardegna e nell'area costiera totale; le aree potenzialmente vulnerabili all'aumento del livello del mare includono la costa adriatica settentrionale, la costa tra Ancona e Pescara, l'area del Golfo di Manfredonia, la Puglia meridionale a sud delle città di Taranto e Brindisi, l'area intorno

a Napoli, la costa vicino a Roma e la Sicilia sud-orientale; tra le aree vulnerabili alle tempeste costiere si possono citare la laguna di Orbetello o il lago di Burano sulla costa tirrenica;

che nel 1972 la questione del clima è stata discussa in occasione della Conferenza sull'ambiente delle Nazioni Unite tenutasi a Stoccolma;

che la relazione della Commissione mondiale su ambiente e sviluppo nel 1987 (Commissione Bruntland) ha segnalato, in merito al riscaldamento della Terra, la necessità di una nuova solidarietà tra i paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo e ha raccomandato, per permettere a quest'ultimi un aumento del consumo di energia, una riduzione del 50 per cento del consumo *pro capite* dei paesi sviluppati nell'arco di 40-50 anni;

che nel 1988, in seguito alla conferenza «The Changing Atmosphere» tenutasi a Toronto, il lavoro sul clima è stato formalmente organizzato sotto l'egida delle Nazioni Unite istituendo l'IPCC, organismo tecnico-scientifico intergovernativo destinato ad elaborare una valutazione globale del problema dei cambiamenti climatici;

che la Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC, United Nations Framework Convention on climate changes) è entrata formalmente in vigore il 21 marzo 1994 e fino ad oggi è stata ratificata da 159 paesi tra i quali l'Italia; i 150 paesi presenti hanno inoltre deciso che gli impegni assunti nei precedenti incontri di Toronto, Bergen (1990) e Rio de Janeiro (1992) non erano adeguati ed ha fissato un programma di negoziazione di nuovi impegni; tale decisione («Mandato di Berlino») specifica che al più tardi entro la Cop. 3 del 1997 dovrà essere messo a punto un protocollo o altro strumento legale contenente nuovi impegni per le parti, politiche e misure, nuovi obiettivi e calendari dei lavori;

che la prima Conferenza delle parti della Convenzione (Cop. 1, Berlino, aprile 1995) ha deciso improrogabilmente di stabilizzare le emissioni dei gas-serra, soprattutto anidride carbonica, ai livelli del 1990 entro il 2000 (è la risoluzione più significativa emersa al termine del convegno); la stabilizzazione delle concentrazioni di CO<sub>2</sub> a livello compreso tra l'attuale livello di 360 parti per milione e il doppio livello pre-industriale di 280, cioè al di sotto di circa 550 parti per milione, richiederà ampie riduzioni delle emissioni mondiali, fino a raggiungere livelli che siano solo una piccola frazione delle attuali; l'obiettivo finale quindi della Convenzione è quello di stabilizzare le concentrazioni nell'atmosfera dei gas ad effetto serra ad un livello tale da impedire pericolose interferenze di origine umana con il sistema climatico; questo livello dovrà essere raggiunto in un periodo di tempo sufficiente per consentire agli ecosistemi di adattarsi in modo naturale ai cambiamenti climatici, per assicurare una produzione alimentare esente da rischi e per rendere possibile una crescita socio-economica sostenibile;

che altro punto emerso a Berlino è la cosiddetta *joint implementation*, o realizzazione congiunta, un accordo tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo per consentire a questi ultimi di combattere l'effetto serra grazie al trasferimento di tecnologie avanzate, accreditando

nel contempo i risultati ottenuti al paese fornitore di tecnologia, dal momento che la localizzazione della fonte inquinante è indifferente ai fini della riduzione dell'effetto stesso; questa iniziativa, pur prestandosi a qualche critica, è un punto fondamentale dal momento che il contributo complessivo derivante dagli impegni assunti dai paesi industrializzati – stabilizzazione e ulteriore riduzione delle emissioni di gas-serra – è certamente esiguo se non si riesce a vincolare in qualche modo anche i paesi in via di sviluppo a un'azione attenta ed efficace per la salvaguardia ambientale;

che la realizzazione congiunta rappresenta un incentivo forte per raggiungere l'obiettivo primario offrendo tra l'altro ad entrambi i *partner* interessanti opportunità di lavoro; a tale proposito c'è un precedente molto significativo in Germania, dove tra il 1990 e il 1994 si è arrivati a diminuire del 43 per cento le emissioni di anidride carbonica grazie alla chiusura e all'ammodernamento di impianti vecchi e obsoleti presenti per lo più nella Germania dell'Est con costi che altrimenti sarebbero risultati proibitivi;

che nel rapporto di valutazione (SAR, Second assessment report) approvato a Roma nel dicembre 1995, nella IX sessione plenaria dell'IPCC, il presidente Bert Bolin ha dichiarato decaduti tutti gli emendamenti tendenti a premettere all'espressione «cambiamento climatico» gli aggettivi «possibile» o «potenziale»: la valutazione conclude che «le prove esistenti indicano già un influsso antropogenico percepibile sul clima mondiale»;

che nella V sessione della Commissione per lo sviluppo sostenibile (aprile 1997) in preparazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che si terrà dal 9 al 13 giugno a New York con l'obiettivo di compiere una valutazione sullo stato dell'arte dell'Agenda 21 a cinque anni dal *summit* di Rio, è stato presentato un *report* che lancia un grido d'allarme per quanto riguarda l'ambiente; le condizioni di salute del nostro pianeta in questi cinque anni sono peggiorate, malgrado siano stati raggiunti importanti obiettivi dal punto di vista dello sforzo comune e dell'impegno a cooperare, che si è espresso soprattutto con la firma di numerose convenzioni; il *report* stabilisce il principio che non ci può essere difesa dell'ambiente senza la promozione di uno sviluppo al quale devono partecipare tutti i popoli con l'obiettivo prioritario della lotta alla povertà; le direttrici di azione indicate sono: favorire l'accesso alla crescita, promuovendo le opportunità imprenditoriali; garantire attraverso la cooperazione i servizi sociali fondamentali; attuare politiche che siano in grado di riorientare consumi e produzione, anche mettendo in campo misure in grado di internalizzare costi e benefici nel prezzo di beni e servizi, incoraggiare l'uso di prodotti ecocompatibili e l'adozione di indicatori ambientali, estendendo il ricorso a tecnologie innovative;

che il Consiglio dell'Unione europea sull'ambiente del marzo 1997, sulla base delle conclusioni del gruppo *ad hoc* «mandato di Berlino», ha definito le proprie posizioni in vista della Conferenza di Kyoto e del negoziato preparatorio che sono imperniate sulla proposta che i paesi sviluppati riducano singolarmente o congiuntamente



il livello dell'insieme delle emissioni del 15 per cento entro il 2010 e che venga fissato un obiettivo intermedio per il 2005;

che nella stessa riunione sono già stati indicati obiettivi nazionali per ottenere una riduzione delle emissioni comunitarie al 10 per cento in attesa che ciascun paese membro verifichi ulteriori proposte riduttive per raggiungere l'obiettivo del 15 per cento prima richiamato e che per l'Italia è previsto in questo quadro un primo obiettivo di riduzione del 7 per cento;

che la Banca mondiale ha riconosciuto l'importanza della Convenzione sul clima e adottato il linguaggio dello «sviluppo sostenibile»; un recente studio del WWF svedese ha analizzato 56 progetti della Banca nel settore energetico, trovandone solo 3 in linea con la politica energetica approvata nel 1992 dalla stessa istituzione finanziaria; la Banca mondiale prometteva di promuovere strategie integrate e di identificare le strategie alternative per l'efficienza energetica; allo stesso tempo, però, il settore energetico della Banca mondiale – il più ampio, con un portafoglio prestiti di 3.247 milioni di dollari nel 1996 – si rivolge soprattutto a promuovere infrastrutture per l'estrazione e la produzione di energia da combustibili fossili; a tale proposito c'è da rilevare che il volume di spesa previsto invece dal Global environmental facility (GEF, organismo per il finanziamento di progetti di salvaguardia ambientale istituito proprio a Rio) per interventi di tutela dell'atmosfera e per la prevenzione dell'effetto-serra ammonterà a soli 100-150 milioni di dollari nei prossimi 5 anni; in questo contesto la Banca mondiale prevede di finanziare in Cina (secondo paese al mondo per emissioni di CO<sub>2</sub>) due grandi progetti di produzione energetica a carbone: lo Shanghai Waigaoqiao Thermal Power (un cofinanziamento di 500 milioni di dollari per due centrali da 1000 megawatt a Shanghai) e il Tueketuo Power (un cofinanziamento di 100 milioni di dollari per due centrali da 600 megawatt a Bading, prima fase per poi portare la produzione a 3.600 megawatt);

che l'articolo 4, comma 1, lettera *b*), della convenzione-quadro sui cambiamenti climatici prevede che le parti della convenzione debbano «formulare, attuare, pubblicare ed aggiornare a scadenze regolari programmi nazionali e, dove appropriato, regionali contenenti misure per mitigare i cambiamenti climatici intervenendo sulle emissioni antropogeniche e sugli assorbimenti di tutti i gas-serra non controllati dal Protocollo di Montreal e misure per facilitare un adeguato adattamento al mutamento climatico»; tali informazioni devono essere fornite dalle parti sopra menzionate entro sei mesi dall'entrata in vigore della Convenzione, ed in seguito a scadenze regolari, in modo tale da permettere alla Conferenza delle Parti (CoP, Conference of parties) di verificare che, complessivamente o individualmente, questi paesi stiano riportando le emissioni di gas-serra non controllati dal Protocollo di Montreal ai livelli del 1990;

che con la legge n. 65 del 1994, che ratificava la Convenzione sui cambiamenti climatici, l'Italia ha assunto l'impegno formale di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas-serra; nell'adempimento

degli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 (i), l'articolo 6 della legge n. 65 del 1994 prevede specificatamente:

«i) lo sviluppo e l'attuazione di programmi di educazione e di sensibilizzazione del pubblico riguardo ai cambiamenti climatici ed ai relativi effetti;

ii) l'accesso al pubblico alle informazioni sui cambiamenti climatici e sui relativi effetti...»;

che con la delibera CIPE del 25 febbraio 1994 si sono individuate le misure per l'efficienza energetica dei settori industriali, residenziale e dei trasporti assunte o da assumere per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica;

che nonostante le forti potenzialità del settore risulta ancora largamente inattuata la legge n. 10 del 1991 sul risparmio energetico e l'uso di fonti rinnovabili posizionando l'Italia tra gli ultimi posti nell'Unione europea,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure atte a rispettare l'impegno a stabilizzare le emissioni di gas-serra al 2000 al livello del 1990;

a definire un proprio obiettivo nazionale successivo che possa contribuire ed armonizzarsi con quello in fase di preparazione a livello comunitario, che dovrebbe prevedere la riduzione delle emissioni di gas-serra del 15 per cento entro il 2010 e formulare una scadenza intermedia al 2005;

presentare al Parlamento, prima della Conferenza di Kyoto, il programma nazionale con gli impegni e le azioni per permettere al nostro paese di rispettare nei prossimi anni quegli obiettivi consentendo di verificarne la coerenza con gli strumenti di programmazione economica e finanziaria e con le politiche industriali in ambito energetico e dei trasporti;

a sostenere nel corso del Consiglio dell'Unione europea sull'ambiente del giugno prossimo l'obiettivo comunitario della riduzione del 15 per cento al 2010, l'adozione di un obiettivo intermedio al 2005 e l'individuazione di una formula globale di condivisione degli impegni tra gli Stati membri dell'Unione;

ad inserire nella pianificazione energetica nazionale il settore dei trasporti e a sviluppare una politica dei trasporti che consenta di ridurre le emissioni di biossido di carbonio, dando impulso allo sviluppo dei sistemi di trasporto collettivi;

ad indire entro l'estate del 1997 una Conferenza nazionale sull'energia che affronti il problema dell'effetto-serra, analizzando con particolare attenzione:

i consumi energetici del settore dei trasporti e del territorio, in ordine ai loro effetti ambientali, e predisponendo un piano per le fonti rinnovabili che individui modalità di applicazione per un reale sviluppo del solare termico e fotovoltaico, dell'eolico e del mini-idro;

i consumi di elettricità nella burocratica, settore che comprende piccoli computer e stampanti, fax, fotocopiatrici, macchine da scrivere elettroniche e simili (un paese come la Francia o l'Italia assorbe 2.000 megawatt di potenza per la microelettronica e ogni due anni questa for-

nitura deve essere aumentata di 1.000 megawatt; se si conserverà la situazione attuale le emissioni di anidride carbonica prodotte dalla burotica passeranno, di qui al 2010, da 35 a 45 milioni di tonnellate);

a promuovere l'innovazione tecnologica nella produzione e nel risparmio energetico, dando in primo luogo completa attuazione alla legge n. 10 del 1991, mettendo a disposizione di tale legge, a partire dal Documento di programmazione economico-finanziaria, i finanziamenti previsti dal Piano energetico nazionale del 1988 (non meno di 2.000 miliardi l'anno per almeno dodici anni);

a dare piena attuazione all'articolo 6 della legge n. 65 del 1994 riguardante l'educazione, la formazione e la sensibilizzazione del pubblico, programmando una serie di attività che perseguano l'obiettivo della informazione al pubblico con lo scopo di aumentare il tasso di partecipazione pubblica alle scelte che il Governo dovrà compiere per ottenere l'obiettivo della riduzione delle emissioni di gas a effetto-serra;

a promuovere e sollecitare, anche tra i *partner* europei, politiche che siano in grado di: riorientare consumi e produzione; garantire attraverso la cooperazione i servizi sociali fondamentali; attuare politiche che siano in grado di riorientare consumi anche mettendo in campo misure in grado di internalizzare costi e benefici nel prezzo di beni e servizi ed incoraggiare l'uso di prodotti ecocompatibili e l'adozione di indicatori ambientali; parallelamente alle iniziative interne attuate da ogni singolo Stato promuovere quei necessari «trasferimenti» di nuove tecnologie in campo energetico e industriale ai paesi in via di sviluppo finalizzati ad una accelerazione dello sviluppo sostenibile;

ad adoperarsi nelle fasi di negoziazione in vista della terza Conferenza di Kyoto tra le parti affinché venga valorizzato maggiormente il GEF – Global environmental facility – e vengano denunciati i finanziamenti della Banca mondiale a progetti non in linea con la politica energetica ed ambientale stabilita dalla Conferenza sul clima.

(1-00119)

### Interpellanze

BORNACIN. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che nelle scorse settimane numerosi quotidiani di carattere nazionale e locale hanno riportato la notizia dell'assunzione di 200 operai saldatori di nazionalità croata da parte della Fincantieri di Riva Trigoso (Genova);

che analogo episodio era accaduto qualche mese fa in alcuni stabilimenti della provincia della Spezia;

che il motivo che ha indotto numerosi cantieri navali a ricorrere a manodopera specializzata straniera anziché attingere ai tanti disoccupati italiani risulterebbe essere la mancanza, fra questi ultimi, di elementi in possesso della regolare qualifica professionale;

che un simile episodio rappresenta un fatto assolutamente incredibile, tanto più in un contesto regionale così duramente colpito dal fenomeno della disoccupazione come quello ligure;

che ad essere sotto accusa in questo come in altri casi è evidentemente tutto il settore della formazione professionale regionale, dimostratasi palesemente incapace di rispondere con la necessaria flessibilità alle esigenze del mercato e del mondo della produzione,

si chiede di sapere quali interventi urgenti i Ministri in indirizzo intendano assumere perchè simili episodi non debbano ripetersi in futuro.

(2-00315)

### Interrogazioni

PACE. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che si fa sempre più aspro lo scontro tra la Banca di Roma e i sindacati sui 4.260 esuberanti totali esistenti all'interno del gruppo creditizio della capitale;

che il 21 maggio 1997 la Banca di Roma e la BNA, le due aziende di credito di punta del gruppo, hanno disdetto i contratti integrativi sia dei dipendenti, sia di funzionari e dirigenti, sospendendo, a partire da giugno prossimo, il pagamento della parte di retribuzione legata agli integrativi stessi;

che i sindacati hanno minacciato battaglia, annunciando iniziative legali e varie manifestazioni di lotta (tra cui lo sciopero);

che la decisione del gruppo bancario romano è legata alla situazione di stallo venutasi a creare nella trattativa sulla riduzione del 15 per cento del costo del lavoro interno e sui 4.260 esuberanti esistenti nel gruppo secondo la dirigenza;

che secondo i *manager* del gruppo la riduzione del 15 per cento del costo del lavoro interno può essere ottenuta in due modi: mandando a casa i 4.260 esuberanti individuati (3.000 nella capogruppo, 1.200 nella BNA e 60 nella Banca Mediterranea, che determinano «uno svantaggio competitivo» rispettivamente di 330, 130 e 6 miliardi); intervenendo sugli organici «in modo più graduale», individuando però soluzioni complementari, quali il blocco dei contratti integrativi, il ricorso alla mobilità interna, al *part-time* e ad orari flessibili, che dovrebbero ridurre i costi del 5 per cento nel 1997 e del 7 per cento nel 1998 e nel 1999;

che la Banca fa riferimento all'articolo 150 del contratto nazionale che regola la procedura preliminare al ricorso alla legge n. 223 del 23 luglio 1991 sui licenziamenti collettivi;

che in base ad esso le parti possono concordare soluzioni per ridurre il costo del lavoro e limitare il numero degli esuberanti, ma la trattativa deve concludersi entro tempi prefissati (40 giorni), scaduti i quali l'azienda può ricorrere ai licenziamenti secondo le forme previste dalla citata legge n. 223,

si chiede di sapere:

per quale motivo il Ministro del lavoro non intervenga direttamente sulla questione della riduzione della retribuzione;

quali siano le condizioni economiche effettive della Banca, al di là degli utili conteggiati in bilancio, e quale sia il reale ammontare dei crediti di difficile recupero;

per quali motivi «i sacrifici» futuri debbano essere posti a carico dei dipendenti, prima ancora di sapere quali altri rimedi sarebbe possibile invocare per riportare il bilancio in equilibrio;

quale sia il ruolo attribuito al «polo bancario romano», segnatamente alla Banca di Roma, rispetto ai poli San Paolo-IMI, Credit-Am-broveneto, Comit-Cariplo;

se rispondano al vero le voci riguardo alle possibilità di acquisto di rilevanti pacchetti azionari della Banca di Roma da parte di un solido gruppo bancario estero;

quali siano i «piani industriali» sino ad oggi seguiti e quali quelli da perseguire in prosieguo di tempo, al fine di giustificare l'assunzione dei predetti «sacrifici» che l'azienda avrebbe quantificato in circa il 15 per cento degli stipendi;

quali negative ricadute possano aversi quotidianamente in Borsa, ed al di fuori di essa, nella normale operatività, atteso che la stampa, da qualche mese ormai, continua a ripetere che gli esuberi riguardano pressochè esclusivamente la Banca di Roma;

come si giustifichi il clima tendenzialmente «conflittuale» assunto dai vertici in tema di presunti esuberi, allorquando le assunzioni continuano non solo nel settore impiegatizio ma anche in quello dirigenziale (a pochi giorni dall'acquisizione di 4-5 nuovi alti dirigenti).

(3-01055)

*PACE, RECCIA. – Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. – Premesso:*

che in questi giorni uno stormo di cornacchie si aggira indisturbato per le campagne nei pressi di Maccarese (Roma), prendendo d'assalto le coltivazioni della zona;

che i volatili in questione hanno atteso pazientemente che i coltivatori del litorale togliessero i teloni che proteggevano il raccolto dalle rigide temperature invernali per calarsi poi voracemente su angurie, meloni, mais tenero ed altre seminagioni;

che, disperati ed impotenti, gli imprenditori del settore, oltre ad un danno economico diretto, sono anche costretti ad impegnare costantemente i dipendenti sui campi nel tentativo, spesso vano, di tenere lontano i volatili dalle loro coltivazioni;

che sebbene si tratti di una calamità naturale, subita da anni, in questa stagione, dagli agricoltori locali il fenomeno sembra quest'anno essere ancora più grave;

che i cannoncini a gas e gli spaventapasseri sembrano non funzionare in quanto le cornacchie sono animali molto intelligenti, difficili da combattere;

che, anche a causa della presenza di tali volatili, la produzione di meloni a Maccaresse, una volta particolarmente fiorente, è crollata pesantemente del 70 per cento;

che l'area in questione fa parte della riserva naturale con i vincoli che da ciò derivano;

che i produttori hanno chiesto aiuto alla regione per una sovvenzione ma è stato loro risposto che il tipo di danno non rientra nella casistica, al contrario di quelli causati da cinghiali e lupi;

che la LIPU (Lega italiana protezione uccelli) del litorale è preoccupata per le sorti di questi uccelli, definiti «spazzini del cielo», perchè mangiano di tutto, in particolar modo rifiuti,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per riconoscere lo stato di calamità ambientale che ha colpito così violentemente la zona in questione, a tutela dei produttori locali i quali, ogni giorno, vedono andare in rovina centinaia di frutti di stagione.

(3-01056)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

BORNACIN. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che risulta dai quotidiani genovesi degli ultimi giorni che la RAI avrebbe in animo di assumere quattro nuovi redattori con contratto a tempo indeterminato per la sede regionale della Liguria;

che, sempre secondo quanto si evince dalle notizie di stampa, i quattro nuovi assunti sarebbero tutti di provenienza extraregionale;

che tale notizia ha provocato un vero e proprio moto di indignazione tra i tanti giornalisti liguri disoccupati, da anni in attesa di un'opportunità come questa;

che una simile decisione contrasta palesemente non solo con l'intenzione di decentrare ulteriormente l'informazione regionale più volte manifestata dal Ministro in indirizzo nelle sue audizioni alla 8<sup>a</sup> Commissione del Senato, ma anche con la logica della stessa informazione locale, che richiede profonda conoscenza dei fatti e delle persone e che, proprio per questo, mal si concilia con l'imposizione di cronisti provenienti da altre regioni,

si chiede di sapere:

se quanto sopra riportato corrisponda effettivamente a verità;

in caso di risposta affermativa, se non sarebbe stato più opportuno, da parte dell'emittente televisiva pubblica, tenere conto della realtà esistente nell'ambito della regione Liguria prima di assumere nuovo personale giornalistico proveniente da altre zone del paese;

come si ritenga di affrontare il grave problema dei tanti giornalisti liguri in cerca di stabile occupazione.

(4-06012)

BORNACIN. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che, al fine di ottimizzare la riorganizzazione della rete sanitaria nazionale, i decreti legislativi n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993 hanno previsto la trasformazione in aziende delle unità sanitarie locali;

che, nell'ambito di questo processo, alla nuova figura del direttore generale è stato assegnato il delicato compito di armonizzare la tutela della salute pubblica con l'ottimizzazione dei costi dei servizi e delle prestazioni sanitarie;

che, per il conseguimento di questi risultati, il direttore generale è stato appositamente dotato di ampia autonomia decisionale e gestionale;

che la gestione della USL n. 5 della regione Liguria risulterebbe, a partire dalla data di insediamento dell'attuale direttore generale, assolutamente deficitaria, sia sul piano della qualità dei servizi che sul versante economico-finanziario;

che tali affermazioni troverebbero conferma nelle numerose critiche rivolte negli anni all'operato del dottor Saraceni da parte delle organizzazioni sindacali di categoria e di moltissimi cittadini-utenti, i quali hanno più volte lamentato la scarsa qualità dei servizi resi dall'USL n. 5;

che, secondo quanto risulta all'interrogante, il verbale dei revisori dei conti stilato nello scorso mese di settembre ha (testualmente) rilevato «una impostazione del bilancio non corretta», auspicando, al contempo, per il futuro «un'oculata gestione dei flussi di cassa»;

che, secondo quanto riportato dal quotidiano «Il Secolo XIX» del 7 maggio 1997, il disavanzo dell'USL n. 5 ammonterebbe oggi a ben 37 miliardi;

che più volte i gruppi di opposizione del consiglio regionale della Liguria hanno sollecitato l'assessore regionale alla sanità a prendere posizione sull'operato del dottor Saraceni, chiedendo addirittura la rimozione dello stesso dall'incarico di direttore generale dell'USL n. 5,

si chiede di sapere se quanto sopra riportato corrisponda effettivamente a verità e, in caso affermativo, se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire sull'autorità regionale al fine di ottenere la revoca dell'incarico conferito al dottor Saraceni, tenuto conto del fatto che la prosecuzione dello stesso comporterebbe ulteriori danni al già sufficientemente disastroso sistema sanitario spezzino.

(4-06013)

BORNACIN. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che, in base alle disposizioni previste dal recente decreto ministeriale sull'organico funzionale, la scuola elementare di Madrignano, frazione del comune di Calice al Cornoviglio (La Spezia) rischia di vedere ridotto il numero degli insegnanti dagli attuali otto a tre;

che tale provvedimento, se concretamente attuato, comporterebbe dei seri problemi alla qualità complessiva dell'insegnamento offerta dall'istituto;

che quella di Madrignano è l'unica scuola rimasta nel comune di Calice;

che, tenuto conto dell'estrema frammentarietà del vasto territorio comunale, essa costituisce attualmente l'unico vero punto di aggregazione e di socializzazione a disposizione dei più giovani;

che l'eventuale chiusura o anche la sola drastica diminuzione qualitativa del servizio offerto dall'istituto in questione contribuirebbe a rendere ancora più accentuato il fenomeno dello spopolamento abitativo del comune di Calice in atto ormai da anni;

che recentemente è stato approvato da un'assemblea di genitori un ordine del giorno in cui, oltre a ribadire l'esigenza di conservare nell'ambito del territorio comunale l'unico plesso esistente, garantendone al tempo stesso la qualità dell'insegnamento, si richiede al provveditore agli studi della Spezia l'attuazione, a partire dal prossimo anno scolastico, di un progetto di tempo prolungato, articolato su cinque giorni settimanali ed impostato su laboratori omogenei ed eterogenei per età, laboratori di ciclo, laboratori verticali per alcune attività progettuali e gruppi omogenei per classe e per età,

si chiede di sapere se, tenuto conto della specificità territoriale del comune di Calice al Cornoviglio, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per evitare la drastica riduzione di personale prevista per la scuola elementare di Madrignano, agevolando al tempo stesso l'attuazione del progetto proposto dall'assemblea dai genitori.

(4-06014)

BORNACIN. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* –  
Premesso:

che nelle giornate di martedì 20 e mercoledì 21 maggio 1997 è stato proclamato dai COMU ferroviari e dall'UCS uno sciopero di 48 ore su tutto il territorio nazionale;

che tale stato di agitazione ha avuto, secondo fonti sindacali, un'adesione massiccia sia da parte dei macchinisti che dei capistazione, con punte di oltre il 60 per cento;

che nella giornata di lunedì 19 maggio il 1997 il Ministero dei trasporti aveva diffuso la notizia della precettazione dei ferroviari, garantendo la presenza di un numero di treni superiore a quello previsto dalla legge sul diritto di sciopero;

che, nonostante tali assicurazioni, i disagi per i passeggeri sono stati elevatissimi, come riportato da tutti i quotidiani di mercoledì 21 maggio;

che in molti casi i cittadini, già disorientati dall'assenza dei treni nonostante le assicurazioni ricevute dai notiziari della sera precedente, sono stati abbandonati al loro destino senza avere informazioni sull'effettivo stato dell'agitazione;

che il comportamento tenuto dal Ministero dei trasporti in quest'occasione è stato assolutamente inadeguato alla delicatezza del momento ed ha comportato per gli utenti dei disagi ulteriori rispetto a quelli già gravi derivanti dalla proclamazione dello sciopero,



si chiede di sapere quali interventi urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per evitare in futuro il ripetersi di situazioni di questo tipo.

(4-06015)

BORNACIN. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che, con deliberazione n. 12 del 25 marzo 1997, il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero Galliera di Genova ha disposto la chiusura, entro il 31 maggio 1997, della divisione di chirurgia pediatrica dell'ospedale San Filippo e l'accorpamento entro la stessa data della divisione di pediatria con quella di neonatologia;

che tale disposizione si inquadra negli indirizzi regionali di riorganizzazione della rete ospedaliera ligure, di cui alla proposta di lavoro della giunta regionale del 23 luglio 1996, che sviluppa le linee guida tracciate nelle deliberazioni n. 56 dell'8 agosto 1995 (consiglio regionale) e n. 16 del 14 marzo 1997 (giunta regionale);

che il direttore generale dell'ospedale Galliera, con provvedimento n. 559 del 16 aprile 1997, ha dato effettiva esecuzione alla citata deliberazione n. 12, mettendo a disposizione dell'ente regionale tutto il personale medico della divisione di chirurgia pediatrica per la sua ricollocazione in altre idonee strutture e assegnando il personale medico della divisione di pediatria all'organico della divisione di neonatologia;

che in tale provvedimento è stata anche prevista la soppressione dei posti-letto ordinari delle due divisioni in oggetto e la riduzione della dotazione globale dell'intero nosocomio, che passerà così dagli attuali 675 posti-letto a 661;

che, con deliberazione n. 19 del 29 aprile 1997, il consiglio di amministrazione dell'ospedale Galliera ha altresì disposto l'eliminazione della divisione di neuropsichiatria infantile, motivando tale provvedimento con l'affermazione della sua sopravvenuta inutilità ed onerosità a seguito dell'applicazione della deliberazione n. 12, essendo l'attività della stessa prevalentemente alimentata dalle afferenze della soppressa divisione di pediatria;

che a partire dal 1° giugno 1997 non saranno più consentiti ricoveri di alcun tipo nelle due divisioni cancellate dalla deliberazione n. 12 e le relative richieste dovranno essere girate all'Istituto Gaslini di Genova;

che la soppressione dell'intero ospedale San Filippo in tutte le sue componenti ha provocato una vasta riprovazione nell'opinione pubblica genovese e tra lo stesso personale medico-sanitario, determinando tra l'altro la nascita di un apposito «Comitato per la difesa del San Filippo», che si propone d'impedire la dispersione del patrimonio di persone, mezzi, capacità professionali e culturali, di qualità umane e morali rappresentate da tale istituto;

che tale decisione appare in effetti del tutto immotivata e sicuramente non rispondente all'esigenza di offrire alla popolazione un adeguato servizio sanitario, in particolare per quanto riguarda un settore così delicato come quello pediatrico;

che essa costituisce inoltre una palese limitazione della libertà di scelta degli utenti, i quali, dopo tanti anni di rapporti con le strutture del San Filippo, saranno costretti a rivolgersi coercitivamente ad altre istituzioni;

che il San Filippo, in virtù dell'elevatissimo livello di specializzazione del suo personale medico e paramedico, occupa attualmente un posto di primo piano nell'ambito del sistema sanitario genovese e che pertanto una sua chiusura significherebbe non solo la perdita di un vasto tessuto di conoscenze e di competenze difficilmente ricostruibile altrove, ma anche di un autentico pezzo di storia della sanità ligure,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per evitare la sostanziale cancellazione dell'ospedale San Filippo.

(4-06016)

BORNACIN. – *Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che per gli atti giudiziari è oggi in commercio una marca da bollo del valore di lire 9.800, non utilizzabile singolarmente nell'ambito dell'attività di giustizia;

che l'importo attuale delle marche per atti giudiziari è di lire 20.000, pezzatura al momento non esistente,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire per sopprimere la marca da lire 9.800, ormai obsoleta e del tutto inutile, sostituendola con il taglio da lire 20.000, oggi assolutamente necessario per far fronte alle necessità dei cittadini e dei professionisti in particolare.

(4-06017)

BORNACIN. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che la situazione delle poste nella città di Sanremo (Imperia) è giunta ormai a livelli di inefficienza del tutto insostenibili sia per i cittadini-utenti che per gli stessi operatori del settore;

che in tutta Sanremo vi sono attualmente due soli fattorini per la consegna dei telegrammi;

che, proprio per questo motivo, la consegna degli stessi avviene solitamente con ritardi inaccettabili, così come clamorosamente dimostrato dagli episodi riportati nelle scorse settimane da alcuni quotidiani locali, i quali hanno riferito di due «esperimenti» messi in atto da esponenti sindacali proprio per dimostrare la veridicità di simili affermazioni;

che questi continui disservizi sono causati principalmente da una cronica carenza di personale, aggravatasi ulteriormente negli ultimi mesi e giunta ormai a livelli di guardia;

che, secondo i dati forniti dalle organizzazioni sindacali, nel solo comprensorio di Sanremo risultano attualmente scoperti almeno una cinquantina di posti;

che ogni giorno almeno un quartiere di Sanremo rimane senza posta;

che questo fenomeno ha per ora interessato solo l'area industriale di Valle Armea e le zone collinari delle frazioni di Bussana, Coldiroli e Verezzo, ma, sempre secondo fonti sindacali, potrebbe presto estendersi anche ai quartieri più popolosi;

che le gravi carenze di organico costringono spesso alcuni dipendenti a rinunciare alle ferie per non paralizzare del tutto il servizio, si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per affrontare i gravi problemi da cui è afflitto il sistema postale nella provincia di Imperia ed in particolare nella zona del comune di Sanremo.

(4-06018)

PACE. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che secondo quanto risulta all'interrogante la procura presso la pretura di Roma ha scoperto che la capitale sembra essere il terminale di un ingente traffico di rifiuti industriali provenienti soprattutto dalla Lombardia;

che quintali e quintali di immondizia, ufficialmente destinati al riciclaggio per la cernita ed il recupero di vari materiali, vengono invece scaricati illegalmente nelle discariche capitoline;

che le guardie provinciali, in collaborazione con il Nucleo operativo ecologico dei carabinieri ed il coordinamento del gruppo ambiente della procura circondariale, hanno localizzato i luoghi di raccolta dei pericolosissimi rifiuti industriali in ampi capannoni a Monterotondo, Mentana, Fiumicino ed Ardea;

che il meccanismo individuato è il seguente: al fine di abbattere i costi onerosi di smaltimento dei residui di lavorazioni chimiche, farmaceutiche, o metallurgiche, con un tratto di penna sono stati trasformati i documenti di accompagnamento dei camion in modo da far risultare che al posto di eventuali fusti tossici ci fossero invece rifiuti da destinare alle preselezioni, scarti, cioè, dai quali i cicli di una normale discarica (quella dei rifiuti urbani) possono trarre materiale da riciclare;

che il costo di smaltimento dei rifiuti «assimilabili» è inferiore di dieci volte rispetto a quello dei rifiuti «tossico-nocivi», quanto basta per far risparmiare «virtualmente» un'industria e per alimentare un ciclo vizioso di discariche consenzienti;

che se i rifiuti non fossero stati trovati sarebbero finiti tranquillamente nelle discariche, attrezzate solo per raccogliere quelli delle città, andando così ad inquinare l'aria e le falde acquifere;

che sarebbero una decina le persone iscritte sul registro degli indagati per violazione delle norme sullo stoccaggio dei rifiuti e sull'inquinamento,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere nei confronti di questa inquietante vicenda ed in che modo abbia intenzione di verificare eventuali responsabilità delle amministrazioni comunali nell'ambito delle quali è venuto alla luce l'illecito traffico.

(4-06019)

BERTONI, MASULLO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* – Premesso:

che nel novembre 1993 il dottor Carmine Paduano fu eletto sindaco di Cimitile (Napoli);

che nei mesi successivi il maresciallo dei carabinieri della stazione di Cimitile Giuseppe Forgione iniziò e svolse indagini di polizia giudiziaria nei confronti del dottor Paduano, sulla base di meri sospetti ed illazioni;

che a seguito di relazioni informative del Forgione la procura della Repubblica presso il tribunale di Nola iniziò un procedimento penale nei confronti del dottor Paduano;

che il dottor Paduano ha sempre sostenuto, con puntuali argomenti e mediante l'esibizione di documenti, che nelle informative del Forgione (in particolare quelle del 16 marzo, 18 maggio, 10 ottobre, 8 dicembre 1995 e 19 gennaio 1996) sarebbero stati esposti fatti e circostanze non corrispondenti al vero e tali da screditare senza ragione i comportamenti e l'immagine pubblica del dottor Paduano;

che il dottor Paduano aveva ritenuto di dovere informare dei fatti il capitano dei carabinieri Renna e il tenente colonnello dei carabinieri Monno e in questa occasione aveva anche manifestato qualche preoccupata doglianza nei riguardi del sostituto procuratore della Repubblica di Nola che si occupava delle indagini relative alla vicenda in cui il maresciallo Forgione lo aveva coinvolto;

che la conseguente relazione redatta dai suddetti ufficiali dei carabinieri, riferendo la doglianza nei confronti di un magistrato di Nola, era stata trasmessa dalla procura di Nola per competenza a quella di Salerno;

che a seguito di richiesta del pubblico ministero il giudice per le indagini preliminari di Salerno aveva disposto l'archiviazione relativamente al delitto di calunnia contro il sostituto di Nola, configurato a carico del dottor Paduano, e aveva contemporaneamente ordinato la restituzione degli atti alla procura di Nola in merito alle accuse contro il maresciallo Forgione;

che sul punto, nelle sue richieste del 22 aprile 1996, il pubblico ministero di Salerno aveva testualmente scritto, secondo quanto risulta agli interroganti che «in merito alle accuse di falso ed abuso d'ufficio elevate nei confronti del maresciallo Forgione, per le stesse dovrà procedere l'autorità giudiziaria competente per territorio (venuta meno la competenza *ex* articolo 11 del codice di procedura penale)»;

che intanto, sempre sulla scorta di informazioni del maresciallo Forgione, il prefetto di Napoli aveva sospeso dalla carica di sindaco il dottor Paduano, con un provvedimento che, benchè sospeso dal TAR, ha costretto alle dimissioni l'amministrazione comunale guidata dal dottor Paduano, con la conseguente ripetizione delle elezioni;

che a quanto risulta agli interroganti, la procura della Repubblica di Nola è stata sollecitata più volte a procedere alle necessarie indagini nei confronti del maresciallo Forgione e a iscriverlo nel registro degli indagati, e ciò sia dai difensori del dottor Paduano con una nota del 25 ottobre 1996 sia direttamente dallo stesso interessato, nelle memorie

presentate nel procedimento a suo carico, nonchè in altri suoi esposti (da ultimo in data 3 marzo 1997), che hanno dato luogo all'autonomo procedimento n. 4309/96, modello 44, riguardante il Forgione, sia infine dallo stesso pubblico ministero di Salerno nella richiesta di cui si è fatto cenno;

che la procura di Nola invece, a quanto sembra, non avrebbe accolto le richieste suddette;

che il fatto, se corrispondente al vero, comprometterebbe le ragioni del dottor Paduano, si ripercuoterebbe negativamente sul processo a suo carico e potrebbe indurre nel Forgione il senso di un esonero di responsabilità negativamente influente sulla necessaria obiettività dell'attività connessa alle sue funzioni;

che quest'ultima circostanza potrebbe indurre a pensare che il maresciallo Forgione si sia venuto a trovare in una situazione di incompatibilità con l'ambiente in cui opera e quindi potrebbe essere opportuno il suo trasferimento da Cimitile, anche nel quadro del normale e periodico avvicendamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri,

si chiede di sapere:

se risulti vero che non sono state attivate le indagini nei confronti del maresciallo Forgione in ordine ai fatti denunciati a suo carico dal dottor Carmine Paduano e che il Forgione non è stato nemmeno iscritto nel registro degli indagati e, in caso affermativo, se risulti quali ne siano le ragioni;

se il Ministro della difesa non ritenga opportuno, sulla base degli accertamenti che potranno essere compiuti circa i fatti esposti in premessa, disporre il trasferimento del maresciallo Forgione da Cimitile ad altra sede.

(4-06020)

*PREIONI. – Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane. –*  
Premesso:

che il 12 dicembre 1993 è crollato, in località Paiesco, un ponte sulla strada statale n. 337 della Valle Vigizzo (provincia del Verbano-Cusio-Ossola), che è stato temporaneamente sostituito con una struttura provvisoria in ferro che permette (e con molta difficoltà) il transito a solo senso unico alternato;

che è stato predisposto un progetto per il rifacimento del ponte con un costo di lire 1.330.000.000;

che risulta che il progetto stesso non sia stato finanziato nè inserito nei programmi dell'ANAS per la sistemazione della predetta strada statale n. 337, in più punti in condizioni critiche,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di dover intervenire con urgenza sugli organismi competenti al fine di ripristinare al più presto il ponte predetto;

quali si ritengano essere i tempi necessari per procedere all'appalto delle opere e conseguentemente i tempi di ultimazione del manufatto.

(4-06021)

BONATESTA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che nei giorni scorsi le organizzazioni sindacali UGL, SAPPE, SIALPE e OSAPPE hanno espresso vibrante proteste per la decisione presa dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di trasferire, dall'istituto di pena nel quale presta servizio, il vice direttore, dottoressa Angela Greco;

che la ragione sarebbe dovuta al fatto che ella è divenuta moglie del direttore dottor Luigi Carlo Greco;

che in passato l'istituto è stato vittima di numerose lotte sindacali oltre che di proteste dei reclusi;

che, nel tempo, grazie all'esperienza del dottor Greco, si è riusciti a ripristinare all'interno dei reparti la legalità e la garanzia per il personale di polizia penitenziaria del godimento dei diritti di base previsti nell'accordo-quadro nazionale;

che il trasferimento del funzionario indicato recherebbe enormi disagi all'istituto penitenziario, la cui funzionalità è *condicio sine qua non* affinché il personale espleti il proprio lavoro con la massima serenità;

che già in passato lo scrivente aveva presentato una interrogazione sul medesimo oggetto, alla quale fino ad oggi non è stata fornita risposta,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover disporre la revoca del trasferimento di cui in premessa, al fine di salvaguardare la funzionalità dell'istituto di pena.

(4-06022)

BONATESTA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che nel corso della presentazione di uno studio riguardante gli infortuni sul lavoro è stato denunciato l'alto numero di infortuni che ogni anno avvengono nei cantieri della provincia di Viterbo;

che le cifre ufficiali fornite dalla banca dati dell'INAIL hanno rilevato che nel solo 1995 nel viterbese sono stati registrati 3.140 infortuni: una cifra preoccupante se si pensa che nell'intero Lazio si verifica un infortunio ogni 29,78 dipendenti;

che, con riferimento a dati giornalieri, è risultato che nel viterbese gli incidenti sul lavoro denunciati sono 8,6 al giorno: se si considera che l'orario lavorativo è di 40 ore settimanali, se ne deduce che avviene un infortunio ogni 40 minuti lavorativi;

che i dati elaborati rivelano l'alta percentuale di rischio dei cantieri;

che il decreto legislativo n. 626 del 1994, recante norme per la sicurezza nei luoghi di lavoro, si è dimostrato insufficiente, considerato che nei primi dieci mesi del 1996 nel viterbese gli infortuni sono stati 2.459;

che in data 21 maggio 1997 un altro incidente si è verificato in uno stabilimento ceramico a Gallese (Viterbo) dove una pala per lo spostamento delle mattonelle ha procurato ad un dipendente della fabbrica gravi lesioni alla testa,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si intenda verificare il rispetto delle condizioni imposte dalla normativa vigente in tale materia;

se non si ritenga di dover adottare provvedimenti volti al potenziamento dei sistemi di controllo della sicurezza nei cantieri.

(4-06023)

BONATESTA. – *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* – Premesso:

che in data 23 aprile 1997 l'ente autonomo San Pellegrino in Fiore, comune di Viterbo, ha inviato allo scrivente una lettera contenente l'invito per la inaugurazione della 9ª edizione di San Pellegrino in Fiore-1997, che ha avuto luogo lo scorso 1º maggio;

che l'invito è giunto, sempre allo scrivente, il 17 maggio, con un ritardo di appena 16 giorni,

l'interrogante chiede di sapere quali siano le ragioni di così notevoli ritardi e se non si intenda adottare provvedimenti volti a snellire lo smistamento della posta su tutto il territorio nazionale.

(4-06024)

BONATESTA. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che con l'apertura dei cantieri sulla ferrovia Viterbo-Attigliano, per la ricostruzione del ponte sul Tevere di Sipicciano e per il raddoppio della tratta San Pietro-La Storta della linea Roma-Viterbo, si chiudono le due sole vie d'accesso e di uscita di Orte e Roma;

che ciò crea una inevitabile situazione di disagio ai residenti nel vasto territorio compreso tra il nord della capitale e Viterbo;

che dell'argomento si è discusso a suo tempo nel corso di una riunione tenutasi a Fabrica di Roma, organizzata dalla provincia di Viterbo, alla quale hanno partecipato il presidente della provincia, i sindaci dei comuni interessati, il comitato dei pendolari Roma-Viterbo e rappresentanti delle Ferrovie dello Stato;

che nella riunione è stato sottoscritto un documento in cui si chiede la riapertura della ferrovia Capranica-Orte, come alternativa alla chiusura o ridimensionamento per lavori delle altre ferrovie dell'Alto Lazio;

che il ripristino della Civitavecchia-Capranica è stato confermato dal Ministro dei trasporti;

che nell'autunno scorso lo stesso Ministro aveva sottolineato anche la necessità di una trasversale Civitavecchia-Orte-Ancona, dichiarando l'avvenuto inserimento del progetto nel Piano nazionale delle ferrovie;

che il Ministro aveva già indicato le priorità da portare al CIPE, riguardanti la Orte-Falconara, la Pontremolese, la Genova-Ventimiglia e la Civitavecchia-Capranica;

che successivamente le Ferrovie hanno ridimensionato il piano degli investimenti, manifestando contrarietà alla realizzazione della trasversale ferroviaria;

che una nuova riunione si è tenuta nel settembre scorso, cui ha partecipato il «Comitato per la difesa e lo sviluppo della ferrovia Civitavecchia-Orte», oltre al «Comitato della ferrovia Roma-Viterbo»;

che nella risposta del capo di Gabinetto del Ministero dei trasporti, indirizzata al suddetto Comitato, è stato comunicato che nel contratto di programma 1994-2000 è stato previsto il completamento delle opere di sede tra Civitavecchia e Mignone, nonché l'armamento e l'attrezzaggio tecnologico, e a tal fine è in corso una trattativa con il concessionario per consentire quanto prima la ripresa dei lavori;

che, tuttavia, non è stata stabilita una data precisa di inizio degli stessi;

che la realizzazione della trasversale costituirebbe un asse ferroviario di importanza fondamentale, con ricadute anche occupazionali per il viterbese, provincia pesantemente penalizzata da un assurdo isolamento,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti s'intenda adottare per procedere celermente all'apertura dei cantieri e per portare a termine i lavori sulla linea Roma-Viterbo;

con riferimento alla trasversale Civitavecchia-Orte-Ancona, se siano state quantificate le perdite economiche provocate dall'assenza di tale prioritaria struttura, dove siano finiti i protocolli d'intesa, i contratti di programma e gli impegni assunti tra gli enti territoriali e le Ferrovie dello Stato e se s'intenda procedere, anche in futuro, alla realizzazione dei progetti in essi contenuti.

(4-06025)

**BONATESTA.** – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che da qualche giorno è in atto una protesta da parte degli agricoltori della UGC-CISL Lazio, i quali prospettano un'occupazione con i trattori dinanzi al Colosseo;

che gli agricoltori hanno esposto lamentele contro una circolare della Commissione europea con la quale si impone ai paesi membri la revisione dei tassi d'interesse praticati agli agricoltori italiani nei finanziamenti agevolati, allo scopo di evitare rischi di concorrenza sleale nei confronti degli altri paesi europei;

che la Commissione ha concesso all'Italia una proroga per il 1997 ma che tale proroga è subordinata alla erogazione dei finanziamenti che dovrà avvenire entro il 30 giugno prossimo;

che la circolare in oggetto demanda alle regioni il compito di provvedere agli stanziamenti necessari;

che la giunta Badaloni non ha ancora provveduto al ripristino dei finanziamenti sospesi, già previsti in apposito capitolo del bilancio, e non ha definito le linee normative per il settore;

che sono ben 25.000 le aziende laziali che beneficiano dei finanziamenti e che rischiano forti penalizzazioni nel settore;

che l'inefficienza della regione aggrava la situazione dell'agricoltura laziale nel cui settore, tra il 1993 e il 1997, l'occupazione è dimi-



nuita del 15 per cento e i cui effetti negativi si estendono al collegato settore industriale della trasformazione che nel Lazio è già in forte recessione,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti urgenti s'intenda adottare al fine di sbloccare i finanziamenti;

se non si ritenga di dover sollecitare la giunta della regione Lazio per la definizione di adeguate linee normative, in osservanza dei termini comunitari previsti.

(4-06026)

**RUSSO SPENA.** – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – (Già 3-00920)

(4-06027)

**BORTOLOTTI, BOCO.** – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e dell'ambiente.* – Premesso:

che sono in corso nei comuni di Impruneta e Scandicci, nel tratto Signa-Tavarnuzze, i lavori per un nuovo elettrodotto da 380.000 volt che l'Enel ha presentato come rifacimento e ristrutturazioni di altre due minori linee esistenti sullo stesso percorso;

che per l'elettrodotto, che da San Casciano-Poggio a Caiano porta alla centrale Enel di Cavriglia, di circa 60 chilometri di lunghezza, avrebbero dovuto essere osservate le procedure dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, che riguardano gli elettrodotti superiori ai 15 chilometri, inclusi parziali rifacimenti, duplicazioni di linee esistenti e/o le loro sostanziali modifiche;

che l'Enel ha però presentato un progetto per la sola parte centrale, costituita dall'elettrodotto Signa-Tavarnuzze di chilometri 14,9, eludendo la legge citata;

che nella progettazione Enel è sancito l'esplicito impegno per «... un netto miglioramento della situazione ambientale e paesaggistica della zona...»; si menziona inoltre l'impiego di tralicci particolari «... al fine di ridurre sensibilmente l'impatto dell'elettrodotto sul territorio...»;

che in realtà le colline toscane della zona, conosciute in tutto il mondo per il loro valore paesaggistico, risultano violentate da questa fila di tralicci alti il doppio di quelli preesistenti, piazzati sui crinali e accanto alle case nelle valli di Giogoli, San Cristofano e Colleramole mentre le ruspe sono tuttora in azione vicino alla casa del Ghirlandaio, alle ville Apparita e Collazzi, a chiese, pievi e a molte costruzioni rinascimentali;

che sono stati effettuati 17 espropri su circa 180.000 metri quadrati di terreni privati di cittadini, alcuni dei quali si sono visti piazzare il traliccio nel giardino davanti alla porta di casa,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se l'Enel abbia iniziato i lavori prima dell'ottenimento della obbligatoria «procedura di via» in forza della legge regionale n. 68 del 18 aprile 1995;

se sia venuta meno la ragione di questo elettrodoto dopo che il progetto del megainceneritore a Cavriglia è caduto poichè il sindaco ha riconfermato il fermo rifiuto già precedentemente espresso dal comune;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di bloccare i lavori, dato che il progetto Enel, che ha eluso le procedure dell'articolo 2 della legge del 9 gennaio 1991, risulta comunque privo della obbligatoria valutazione di impatto ambientale in forza della legge regionale n. 68 del 18 aprile 1995;

in che modo l'Enel giustifichi lo scempio delle colline fiorentine rispetto agli impegni di tutela ambientale e paesaggistica presi in fase progettuale.

(4-06028)

CORTIANA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che sulla stampa locale sono apparse notizie allarmanti in ordine al blocco di iscrizione agli asili nido ed alle scuole materne comunali nel territorio di Bari;

che tale intenzione risulta confermata da uno stralcio del verbale di riunione della Ripartizione pubblica istruzione del 14 febbraio 1997: «Il sindaco richiama l'attenzione delle associazioni sul fatto che dalla riunione odierna è emerso che l'amministrazione comunale intende rivisitare completamente la questione delle scuole materne, verificando la possibilità di sopprimere quelle comunali perchè la loro gestione è molto onerosa per il civico bilancio e innovare rispetto al passato l'atteggiamento del comune di Bari nei confronti delle scuole private»;

che la civica amministrazione non può esimersi dal fornire un servizio così importante per la collettività;

che la civica amministrazione deve assicurare pari opportunità alla scuola pubblica e privata,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, nell'interesse della collettività e della difesa della scuola pubblica, avviare indagini conoscitive atte a verificare la liceità della condotta seguita dal comune di Bari e a individuare e denunciare eventuali abusi.

(4-06029)

DANIELE GALDI, ROGNONI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che l'azienda commerciale Wax e Vitale di Genova in conseguenza della crisi che l'aveva colpita è stata messa in liquidazione con il riconoscimento per una parte dei suoi dipendenti della cassa integrazione e per la restante parte della indennità di mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991;

che nel dicembre 1996 si è conclusa la procedura di liquidazione dell'azienda, ma mentre ai 16 lavoratori in mobilità è stata regolarmente corrisposta la relativa indennità non altrettanto è avvenuto per i 33 lavoratori per i quali era stato richiesto il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria;

che la richiesta di ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria avanzata per il 1997 dall'azienda concerne sia la copertura del 1996 che l'indennità di mobilità per le residue venti unità;

che le leggi n. 236 del 1993 e n. 451 del 1994 hanno esteso le norme della cassa integrazione guadagni straordinaria e i contratti di solidarietà ai settori del commercio, del turismo e dei trasporti, mentre la legge finanziaria per il 1996 ne ha prorogato la scadenza al 31 dicembre 1997;

che con nota del 7 maggio 1997 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - direzione di Genova - ha comunicato che «l'istanza di ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria... è stata solamente istruita, ma non è stato predisposto il decreto di attribuzione del beneficio per mancanza di fondi» e che l'indennità sarebbe stata corrisposta non solo in presenza di un nuovo finanziamento al fondo di cui alla legge n. 549 del 1995, ma anche sulla base di una valutazione delle richieste di ammissione ai benefici della legge n. 223 del 1991 complessivamente avanzate,

gli interroganti chiedono si conoscere:

se si intenda procedere al reintegro dei fondi necessari per l'operatività della legge n. 223 del 1991, utilizzando i finanziamenti previsti dalla legge finanziaria per il 1997 a sostegno dell'occupazione;

se, risolto il problema dei fondi, l'azienda di cui trattasi verrà ammessa per la parte rimasta scoperta, ai benefici della legge n. 223 del 1991.

(4-06030)

FOLLONI. - *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Premesso:

che nel mese di aprile una eccezionale gelata ha colpito le province di Ferrara e di Ravenna ed in modo particolare la pianura faentina, da sempre area ad alta concentrazione di colture specializzate ortofrutticole e vitivinicole;

che le temperature minime registrate, intorno ai sette-otto gradi sotto lo zero, hanno provocato gravissimi danni alle colture, in una fase molto delicata del loro ciclo vegetativo, vanificando totalmente il raccolto;

che in particolare gli impianti di actinidia, molto diffusi nella zona, hanno riportato danni che in pianura raggiungono il 100 per cento;

che anche per i pescheti si valuta una perdita di produzione di pesche e nettarine nell'ordine di circa il 70 per cento;

che peraltro sono molto danneggiate anche le colture di pero, melo, albicocco, susino e vite;

che, oltre ai danni provocati dal mancato raccolto che hanno comportato, di fatto, un azzeramento del reddito degli agricoltori per l'anno in corso, c'è da risolvere il problema del finanziamento dei nuovi reimpianti delle colture arboree da effettuare nel prossimo autunno per evitare che tale azzeramento del reddito si perpetui anche per gli anni futuri;

che il quadro della situazione appare desolante anche in considerazione del fatto che l'agricoltura proviene da una serie di annate non brillanti, per cui molte aziende già in difficoltà rischiano di non risollevarsi più;

che oltre ai danni diretti alla produzione, quantificabili in circa 200 miliardi di mancato prodotto, debbono essere considerati i danni che deriveranno da difficoltà nell'ammortizzare i costi fissi da parte delle strutture cooperative e private di lavorazione di prodotti agricoli e da un impoverimento generale del tessuto economico locale ancora basato in gran parte sul settore agricolo e sul suo indotto, comportando inevitabilmente un vero e proprio esodo dei giovani agricoltori con conseguente perdita di posti di lavoro;

che in questa situazione è indispensabile prendere coscienza del fatto che si è verificata una disastrosa calamità, i cui effetti si ripercuoteranno, seppur in modo diversificato, su tutta la collettività del ferrarese e del ravennate,

l'interrogante chiede di sapere:

come si intenda intervenire per provvedere urgentemente alle elementari necessità delle popolazioni colpite da una tale calamità;

se non si ritenga indispensabile predisporre misure eccezionali e permanenti oltre agli strumenti normativi cui normalmente si ricorre in simili casi.

(4-06031)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che, a causa di lavori di ristrutturazione nella sede delle poste zona Napoli-centro, l'intero ufficio è stato trasferito;

che i lavori sono stati resi necessari per evitare che si rischiasse la violazione della legge in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;

che la nuova sede del corso Meridionale non è stata però attrezzata in base alle esigenze degli impiegati chiamati ad occuparla: assenza di servizi igienici, di illuminazione sufficiente, eccetera;

che è stato richiesto l'invio di una squadra di operai per mettere ordine nei nuovi uffici, ma nel frattempo anche gli impiegati stanno contribuendo al trasloco;

che, in seguito al trasloco, si è verificato un blocco nella distribuzione della corrispondenza e dei pacchi,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover avviare un'indagine per verificare se il trasloco poteva essere programmato così da evitare i disagi agli impiegati ma soprattutto agli utenti del servizio postale delle zone di via Chiaia, piazza Plebiscito, piazza Dante e zona Mezzocannone.

(4-06032)

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che da qualche giorno sulle reti RAI stanno andando in onda degli *spot* pubblicitari, a cura della Presidenza del Consiglio, con i quali si

invitano i cittadini a sottoscrivere, nella dichiarazione dei redditi, la concessione del 4 per mille a favore dei partiti come previsto dalla legge 2 gennaio 1997;

che risulta del tutto fuorviante l'accostamento proposto nello *spot* tra la destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF allo Stato o alle istituzioni religiose e quella del suddetto 4 per mille;

che per il contributo, previsto dalla legge 2 gennaio 1997, ai partiti politici non è previsto nessun vincolo di destinazione;

che risulta del tutto arbitrario individuare, come viene fatto nel messaggio pubblicitario, nel finanziamento agli attuali partiti politici un «aiuto concreto alla democrazia»,

si chiede di sapere:

su quali presupposti sia stata decisa da parte della Presidenza del Consiglio questa campagna di sostegno al finanziamento dei partiti;

quale sia il suo costo;

quali minori introiti pubblicitari si siano determinati in questo modo per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

se il Presidente del Consiglio non ritenga di dover interrompere immediatamente questa propaganda.

(4-06033)

MINARDO. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che il prossimo 30 maggio scadono i termini per il pagamento della prima rata del condono previdenziale relativo ai contributi agricoli unificati;

che gli interessati a tutt'oggi non sono riusciti ad effettuare i pagamenti in quanto gli uffici INPS non hanno predisposto gli appositi stampati;

che tale situazione crea notevoli disagi alle categorie agricole costrette a subire i ritardi e le lentezze burocratiche;

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente del fatto che gli uffici INPS non hanno predisposto e quindi non hanno fornito gli appositi stampati per il pagamento della prima rata del condono dei contributi agricoli unificati;

se, sulla base di ciò, non ritengano indispensabile operare una necessaria proroga dei termini allo scopo di rendere un servizio più efficace agli agricoltori interessati, anche in considerazione della concomitanza di altre scadenze fiscali per la prossima fine del mese di maggio.

(4-06034)

PAROLA. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che secondo una notizia apparsa sulla rivista specializzata «Flight International» del 14 maggio 1997 sarebbe imminente (sembirebbe il 27 giugno) la firma di un accordo per la costituzione di un centro di controllo del traffico aereo unificato per gli spazi aerei superiori di Au-

stria, Bosnia, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovenia ed Italia settentrionale;

che tale progetto fu prospettato per la prima volta nel gruppo di lavoro per il controllo del traffico aereo, istituito nell'ambito del cosiddetto accordo «pentagonale», allora presieduto dall'Italia;

che lo stesso progetto fu in seguito assunto in sede Icao, dall'apposito gruppo di lavoro creato dall'European air navigation planning group (EANPG), anch'esso allora presieduto dall'Italia;

considerato:

che Eurocontrol, secondo le dichiarazioni del suo direttore generale, pone la sua candidatura quale «operatore» del nuovo centro sia pure, in prima fase, per la pianificazione, lasciando l'esercizio ad un gruppo multinazionale (evidentemente costituito dagli Stati partecipanti al progetto);

che l'Italia è ora membro a tutti gli effetti di Eurocontrol, si chiede di sapere quali siano i termini precisi dell'accordo.

Considerato il ruolo svolto dall'Italia per tale progetto, tenuto conto dell'interesse che può avere la nostra industria nazionale nella realizzazione del nuovo centro, tenuto conto del «peso» politico ed economico dell'Italia in seno ad Eurocontrol, si chiede infine di sapere se non si ritenga opportuno, anzi necessario un consistente intervento nelle sedi di Eurocontrol e dell'European civil aviation conference (ECAC) affinché sia prevista la realizzazione del nuovo centro in Italia o quanto meno una cospicua partecipazione italiana; infatti sussistono nel nostro paese notevoli capacità industriali e progettuali, già esistenti, e in fase di potenziamento, nonchè adeguate strutture frutto di ingenti investimenti passati e previsti atte ad ospitare il nuovo centro.

(4-06035)

PIERONI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la Società gestioni industriali (SGI) di Civitanova Marche (Macerata) ha chiuso definitivamente l'attività nel 1994;

che nel 1992 la suddetta azienda ha ridotto il personale dipendente di 105 unità su un totale di 205 unità e il personale rimasto ha proseguito l'attività fino alla chiusura definitiva;

che il 60 per cento dei dipendenti licenziati nel 1992, dopo un periodo di forti tensioni, decise di rivolgersi alla magistratura sostenendo la illegittimità del licenziamento e pretendendo, allo stesso tempo, la retribuzione maturata per tutto il periodo trascorso;

che verso la fine del 1995 la pretura di Civitanova si espresse con una sentenza favorevole alle maestranze, riconfermata in un successivo ricorso in appello della proprietà dell'ormai ex SGI;

che la retribuzione maturata dai dipendenti licenziati potrà essere presa dall'unico bene rimasto all'ex azienda, il terreno, ma le pratiche di realizzo del terreno implicano un *iter* non inferiore ai 10-15 anni,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda attivare per garantire ai dipendenti dell'azienda, licenziati nel 1992, la retribuzione maturata in tempi ragionevoli.

(4-06036)

TONIOLLI. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che la maggior parte della aziende venete produttrici di erba medica essiccata è concentrata nel Basso Polesine, di cui sono noti i ritardi e le difficoltà rispetto al più fortunato restante territorio regionale;

che la regione del Veneto, con delibera della giunta regionale n. 1768 del 23 aprile 1996, disponeva, oltre ad altre limitazioni, l'introduzione di un meccanismo di soglia secondo cui l'organo di controllo (IRA) dovrà esprimere parere negativo all'erogazione dell'aiuto comunitario, qualora la produzione annuale di foraggi secchi ottenuta dall'impresa di trasformazione superi la produzione massima ottenibile «... calcolata moltiplicando l'intera superficie disponibile dalla impresa per le rese medie storiche degli ultimi 4 anni, suddivise per zone omogenee»;

che l'Ispettorato regionale per agricoltura di Rovigo ha fissato in quintali 130 per ettaro la posizione massima di foraggio essiccato ammissibile per ottenere il contributo comunitario;

che detta restrizione è illegittima e contraria alla norma comunitaria, la quale basa la corresponsione dell'aiuto sulla produzione effettivamente uscita e controllata nei suoi valori (umidità, proteine) tramite un contemporaneo prelevamento di campioni, senza porre limite alla capacità produttiva dell'operatore;

che la media triennale non è un parametro affidabile, in quanto fattori ambientali, climatici, di diversa fertilità o di impegno umano influiscono sulle diverse zone prese in esame, sicchè superfici più vaste possono, per pigrizia e per altri fattori, risultare meno produttive, e viceversa;

che l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Rovigo, nella determinazione del quantitativo per ettaro di prodotti essiccati da ammettere all'aiuto della Comunità europea, ha ritenuto omogenee zone che non lo sono e, ai fini della citata determinazione, ha operato con dati incompleti o incerti al punto 2 del protocollo 14009/ 4.0.11.2.0 in data 29 ottobre 1996;

che le suddette restrizioni e controlli spesso arbitrari e oppressivi hanno già arrecato danni economici alle aziende e allarme per l'occupazione in una zona già fortemente penalizzata in campo sociale ed economico;

che in nessun altra regione o Ispettorato provinciale si riscontrano analoghe disposizioni o severità nei controlli,

si chiede di sapere:

se la delibera della giunta regionale n. 1768 del 23 aprile 1996 sia legittima, o comunque arbitrariamente innovativa rispetto alla normativa comunitaria in materia;

se sia giusto che gli operatori del settore del Basso Polesine debbano essere discriminati rispetto a quelli delle altre regioni;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di tranquillizzare gli animi degli agricoltori polesani, promuovendo l'annullamento di una disposizione che è in contrasto con la norma della Comunità europea, e minaccia gravemente l'economia e l'occupazione.

(4-06037)

D'ALÌ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che nell'isola di Cipro forze centrifughe e fattori esterni hanno reso incandescente una controversia che si trascina da decenni;

che il dramma politico-militare tra i due Stati, greco-cipriota e turco-cipriota, ha vissuto nel mese di gennaio la punta più alta quando il Presidente della parte greca di Cipro ha ventilato il dispiegamento di missili anti-aerei russi S 300 sul proprio territorio nazionale;

che, a causa dell'isolamento internazionale, il prodotto interno lordo *pro capite* della parte turca di Cipro è meno della metà di quello della Cipro greca;

che le difficoltà crescenti a cui debbono far fronte gli abitanti della parte turca dell'isola non possono più essere ignorate dalla diplomazia internazionale;

che in questo conflitto non ci sono colpe esclusive o unilaterali e che occorre prendere atto che esistono di fatto due Stati con proprie istituzioni democratiche espressione della volontà popolare,

l'interrogante chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Governo su questo specifico problema e se non ritenga di farsi promotore presso le sedi istituzionali opportune, prime fra tutte l'Onu, di una procedura di ufficiale riconoscimento dello Stato turco-cipriota da parte della comunità internazionale.

(4-06038)

CARCARINO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che una ditta italiana produttrice di giocattoli e altri accessori per i bambini ha accolto la richiesta dei Ministeri della sanità di Spagna e Danimarca di ritirare dal mercato di questi paesi un prodotto definito «messaggia-gengive» perchè in questi prodotti è contenuto il cloruro di polivinile che libera i ftalati ovvero una famiglia di composti chimici che rendono duttile la plastica, ma producono effetti estrogeni intervenendo sul sistema endocrino umano che regola le funzioni ormonali, in quantità inaccettabili per bimbi in tenera età secondo i rapporti dei Ministeri della sanità di questi paesi, l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per attivare tutte le azioni necessarie per la tutela della salute dei bambini.

(4-06039)

GIOVANELLI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che il fenomeno della dispersione di bocconi avvelenati con stricnina, alcaloide velenoso usato in terapia come stimolante del sistema nervoso, ha assunto dimensioni preoccupanti in gran parte del territorio appenninico: in particolare in Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Umbria, dove in questi ultimi anni sono stati accertati numerosi casi di avvelenamento stricnico di animali domestici e selvatici;

che le esche avvelenate con stricnina e altri veleni mortali sono preparate con alimenti consueti per l'uomo e disperse all'interno di aziende faunistico-venatorie, in aree territoriali destinate alla pratica della caccia e all'interno di recinti o giardini di abitazioni private; ciò rap-



presenta un pericolo per l'uomo e in modo speciale per i bambini che frequentano i prati e i boschi oggetto della disseminazione dolosa;

che l'attuale normativa che disciplina la cessione di sostanze velenose, il Testo unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 27 luglio 1934, tra le quali è compresa la stricnina, consente l'acquisto dei veleni per non meglio precisati impieghi industriali e agricoli; per esempio, ne è previsto l'impiego nella lotta ai roditori, mentre è noto che la distruzione dei roditori può essere effettuata con successo anche per mezzo di sostanze meno pericolose come i rodenticidi; l'aggiornamento delle normative può prevenire e senz'altro ridurre l'impiego illecito del suddetto alcaloide nella preparazione di esche avvelenate;

che l'articolo 147 del citato Testo unico delle leggi sanitarie prevede che «...e chiunque faccia commercio di colori o di prodotti chimici per uso industriale e agricolo non può vendere sostanze velenose che a persone conosciute o che, non essendo da loro conosciute, siano munite di un attestato dell'autorità della pubblica sicurezza» e l'obbligo di notare in un registro «la quantità e la qualità delle sostanze velenose vendute, il giorno della vendita col nome e cognome e domicilio, arte o professione dell'acquirente»; tuttavia tale registro, carente di informazioni, è prescritto solo per il farmacista,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione sopra esposta;

se intenda realizzare l'aggiornamento dell'articolo 147 del Testo unico delle leggi sanitarie in modo da delimitare in modo più specifico gli ambiti dell'impiego industriale e agricolo delle sostanze velenose, rendendo obbligatori i registri di carico e scarico per tutti gli operatori che importano, producono e commerciano tali sostanze e la registrazione da parte del farmacista delle generalità dell'acquirente e del tipo di impiego dichiarato dal compratore; il farmacista dovrebbe inoltre dare avviso alla USL competente di ogni cessione di veleno in analogia all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 119 del 1992 recante disposizioni su «L'attuazione delle direttive 81/851/CEE, 81/852/CEE, 87/20/CEE e 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari»;

se intenda inoltre ribadire la non liceità dell'uso di qualsiasi sostanza tossica nella preparazione di bocconi avvelenati e di altri mezzi non selettivi nelle operazioni di prelievo faunistico-venatorio ai fini di controllo della fauna selvatica, prevedendo la possibilità per i sindaci e per le amministrazioni provinciali di adottare una serie di divieti tesi a escludere dall'esercizio venatorio quelle zone di territorio ripetutamente interessate allo spargimento delle esche avvelenate.

(4-06040)

MANCONI, GIARETTA. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che si sta procedendo alla privatizzazione della società aeroporto di Venezia (Save);

che il presidente della regione, Giancarlo Galan, e l'assessore alle politiche finanziarie e alla programmazione economica, Fabio Gava, hanno affidato al dottor Enrico Marchi, responsabile regionale del coordinamento dei dipartimenti di Forza Italia, la consulenza sulle quote pubbliche della regione all'interno della società Save;

che lo stesso dottor Enrico Marchi ha effettuato una scalata alla presidenza della società privata Urvait, proprietaria del 10 per cento delle quote Save;

che la società Gallo & C., che, in qualità di consulente organizzativo, ha ridisegnato l'organizzazione Save, ha successivamente acquisito una partecipazione nella società Nordest Avio, detentrici del 20 per cento delle quote della Save;

che il dottor Enrico Marchi e il dottor Gallo detengono il 30 per cento delle azioni Save, ossia la totalità delle quote private;

considerato:

che, in vista della quotazione in Borsa della società Save, l'assessore Fabio Gava, con un documento della giunta regionale allegato al verbale dell'assemblea dei soci, ha manifestato l'intenzione di ridurre «la partecipazione del pubblico complessivamente a non più del 30 per cento, mantenendo gli attuali privati sul 30 per cento» così da favorire un'importante presenza di riferimento al pubblico e al gruppo dei privati storici, possibilmente uniti da un patto di sindacato per dare stabilità alla gestione della società»;

che nel medesimo documento l'assessore Fabio Gava ha espresso l'esigenza di affidare lo sviluppo delle infrastrutture ed i relativi investimenti alla società Aerim, trasformandola in Save Engineering e affidandone la direzione al dottor Enrico Marchi, il quale, nelle intenzioni dello stesso assessore Fabio Gava, dovrebbe assumere anche la presidenza della Veneto Sviluppo, proprietaria del 17 per cento delle quote pubbliche della Save;

che l'assessore Fabio Gava ha nominato, quali rappresentanti pubblici nel consiglio di amministrazione della Save, il dottor Giorgio Simeone, già rappresentante, nella stessa società, della Nordest Avio, e Maurizio Olivetti che con la regione ha partecipato, in qualità di socio privato, alla costituzione della società Terminal passeggeri spa,

si chiede di sapere:

se siano legittime sul piano normativo, oltre che su quello etico e politico, le posizioni del dottor Enrico Marchi e dell'assessore Fabio Gava;

se non sia incompatibile con il processo di privatizzazione la stipulazione di un patto di sindacato tra soci privati cosiddetti «storici» e soci pubblici;

se non sia opportuno un approfondito controllo sui criteri che la giunta regionale sta applicando nella privatizzazione della Save, onde evitare una pericolosa quanto illegittima commistione tra interessi privati e interessi pubblici;

(4-06041)

NAPOLI Roberto, NAPOLI Bruno, BIASCO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la legge 23 dicembre 1996, n. 663, all'articolo 3, commi 209 e 210, ha previsto la possibilità di regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per gli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonchè dei contributi al servizio sanitario nazionale;

che nei commi in questione si fa genericamente riferimento alla figura dei «contribuenti» come beneficiari di questa possibilità senza indicare figure a cui la stessa è preclusa;

che con successiva circolare n. 110 del 15 aprile 1997 del Dipartimento entrate del Ministero delle finanze viene data una interpretazione secondo cui i sostituti d'imposta sono esclusi da questo beneficio;

che questa interpretazione pare forzata e restrittiva e a nulla vale il riferimento per analogia all'articolo 62-*bis* della legge 31 dicembre 1991, n. 413;

che l'interpretazione suddetta o comunque l'incompletezza della norma provocano un danno per mancate entrate certe e celeri per le casse dello Stato e forti disagi per molti sostituti d'imposta generalmente in difficoltà e certamente di piccole dimensioni economiche,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo intenda far rettificare la circolare n. 110 del 15 aprile 1997 dando la possibilità ai sostituti d'imposta di poter provvedere alla regolarizzazione prevista dalla legge n. 663 del 1996, articolo 3, commi 209 e 210, o utilizzare la decretazione d'urgenza per estendere i benefici di cui sopra, favorendo nuove entrate o facilitando la situazione di tante piccole imprese, realizzando anche un trattamento maggiormente equo dei contribuenti.

(4-06042)

BOCO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e dell'ambiente.* – Premesso:

che all'inizio della primavera 1997, dopo decenni di totale incuria, il provveditorato alle opere pubbliche, senza consultare preventivamente gli enti locali interessati, ha realizzato interventi di «manutenzione idraulica» su alcuni corsi d'acqua della provincia di Arezzo, consistenti nella totale eliminazione della vegetazione ripariale;

che in particolare lungo tutto il corso del canale maestro della Chiana (opera artificiale realizzata dal granducato di Toscana allo scopo di bonificare l'omonima palude), ma anche lungo il torrente Chiassa (affluente minore dell'Arno), tra le località di Chiassa Superiore e Ponte alla Chiassa, si è proceduto all'eliminazione sistematica e indiscriminata di qualsiasi presenza vegetale lungo le sponde, abbattendo sia gli alberi d'alto fusto (in prevalenza pioppi e salici) che gli arbusti, fino a lasciare completamente scoperta la nuda superficie del terreno;

che in questo modo si è danneggiato l'ambiente sotto diversi profili; si è nuociuto alla gradevolezza estetica del paesaggio; si sono distrutte formazioni vegetali; si è desertificato l'*habitat* fluviale rendendolo inidoneo alla vita dell'avifauna e della mamalofauna; si è messa a

rischio la sopravvivenza delle specie acquatiche (ittiofauna, anfibi, invertebrati) a causa dell'inevitabile aumento di temperatura derivante dalla copertura vegetale; si è accelerato il processo di erosione delle sponde, non più consolidate dagli apparati radicali; si favorirà la crescita della vegetazione arbustiva di tipo infestante;

che, ferma restando la scontata esigenza di curare e governare la vegetazione ripariale ai fini della auspicabile riduzione del rischio idraulico, non pare opportuno condurre le operazioni necessarie sulla base di calcoli e considerazioni meramente idrauliche ed ingegneristiche, dal momento che un sistema complesso come quello fluviale necessita di un approccio multidisciplinare, che tenga conto anche degli aspetti idrogeologici, forestali, biologici e naturalistici, in modo tale da giungere ad interventi mirati e selettivi, che contemperino le esigenze di sicurezza idraulica con la protezione degli ambienti naturali di tipo fluviale, si chiede di sapere:

quali siano i criteri vigenti per la gestione e la manutenzione della vegetazione ripariale presente lungo i corsi d'acqua di competenza statale;

quali iniziative di vigilanza e di controllo si intenda intraprendere per evitare il ripetersi di interventi nocivi come quelli condotti in provincia di Arezzo;

quali forme di consultazione si intenda attivare per pervenire ad una reale integrazione coordinata tra gli interventi dell'amministrazione statale e quella degli enti locali.

(4-06043)

FERRANTE. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - (Già 3-00084)

(4-06044)

DOLAZZA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali e al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che non è pervenuta risposta all'atto di sindacato ispettivo del Senato della Repubblica 4-05126 del 3 aprile 1997 col quale si sollecitava il Ministro della difesa a fornire ragguagli circa l'esistenza nell'ambito del Ministero della difesa di un personaggio, identificato come «professore Zaragoza», non proveniente dai ruoli del personale dell'amministrazione pubblica in questione, ma abilitato con elevato livello discrezionale ad adempimenti di molto superiori a quelli attribuiti ad un consulente del Ministro con inevitabile interferenza con ufficiali, funzionari ed uffici istituzionalmente responsabili;

che l'omessa risposta del Ministro della difesa all'atto di sindacato ispettivo del Senato della Repubblica 4-05080 del 2 aprile 1997 è stata compensata da una dettagliata relazione della rappresentanza sindacale unitaria CGIL, CISL, UIL dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ove il nominato «professore Zaragoza», qualificatosi come consulente del Ministro della difesa, su incarico di quest'ultimo ha

effettuato – in previsione dell'elaborazione di un provvedimento di legge relativo al futuro dello Stabilimento stesso – una «ricognizione conoscitiva» fra le ore 15 e le 17.30 (si consideri che l'orario di lavoro del personale di detto Stabilimento è il seguente: ore 8.00-15.40);

che – indipendentemente dai titoli in possesso del nominato «professore Zaragoza» ad effettuare «ricognizioni conoscitive» quali quella compiuta nello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze – è dubbio che il consulente del Ministro della difesa abbia potuto adeguatamente apprezzare funzioni, capacità ed esigenze di detto Stabilimento;

che lo stesso, se non può vantare una gestione economicamente in attivo, assolve per il Ministero della sanità e per le Forze armate delicati ed insostituibili compiti che impongono per le prospettive dello Stabilimento una soluzione ponderata e concordata e comunque incompatibile con le conclusioni sbrigative manifestate dal consulente del Ministro della difesa,

si chiede di conoscere:

se il Presidente del Consiglio e i Ministri in indirizzo non ritengano urgente avviare un'indagine sulla legittimità dell'operato del «professore Zaragoza» e sulle eventuali, connesse responsabilità del Ministro della difesa;

l'epoca in cui abbia avuto inizio il rapporto tra il «professore Zaragoza» ed il Ministero della difesa;

quale sia lo specifico incarico attribuito al «professore Zaragoza» a giustificazione del rapporto di cui al precedente capoverso;

quali siano i titoli e le esperienze che detto «professore Zaragoza» può vantare a giustificazione del rapporto di cui ai precedenti capoversi;

quali siano le condizioni del rapporto tra il «professore Zaragoza» ed il Ministero della difesa (remunerazione annua totale lorda; indennità varie e rimborsi spesa; disponibilità di ufficio, di segreteria, di automobile, di autista e di scorta);

il numero, la destinazione, la motivazione, il costo complessivo dei viaggi di servizio compiuti in Italia e all'estero dal «professore Zaragoza» per conto del Ministero della difesa;

se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo siano in grado di escludere in modo tassativo che il «professore Zaragoza» sia o sia stato in rapporti di lavoro con la Finmeccanica (e/o aziende a quest'ultima associate) e con la nota Nomisma o che abbia avuto l'attuale rapporto di lavoro con il Ministero della difesa su pressioni di dirigenti della Finmeccanica (e/o aziende associate) e della Nomisma;

quale influenza eserciteranno relazioni e pareri del «professore Zaragoza» su provvedimenti relativi al riordino della sanità militare e all'eventuale ristrutturazione dell'Istituto chimico farmaceutico militare di Firenze e se tali relazioni e pareri concordino con quelli dei vertici della sanità militare.

(4-06045)

MANCA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che sono sempre più frequenti missioni internazionali di pace, finalizzate al mantenimento e/o al ristabilimento dell'ordine democratico;

che, di fronte ai nuovi scenari politici e geo-strategici emersi in seguito alla fine della guerra fredda, l'Italia, e con essa il resto d'Europa, come ha dichiarato lo stesso Ministro della difesa il 20 giugno 1996, deve mostrare un più incisivo impegno per gestire adeguatamente le situazioni di crisi e per sviluppare una credibile identità di politica estera, di sicurezza e, nel futuro, anche di difesa;

che, in replica alle dichiarazioni di cui sopra, lo scrivente ha affermato, il 25 giugno 1996, che, per garantire una adeguata efficienza dello strumento militare del nostro paese, occorre curare, in primo luogo, il rapporto tra Forze armate e collettività nazionale, assicurando agli «uomini in divisa» concreti elementi di motivazione e di stimolo, indispensabili, questi ultimi, più della sofisticazione e del numero degli armamenti per affrontare e superare i pericoli ed i rischi cui essi sono esposti durante lo svolgimento delle operazioni militari;

considerato:

che il comandante della forza multinazionale attualmente presente in Albania, generale Luciano Forlani, ha dichiarato, in un'intervista rilasciata al «Corriere della Sera» il 26 maggio 1997, in merito agli sviluppi della missione in Albania ed al ruolo del contingente militare impiegato, di aver ascoltato giudizi più lusinghieri dall'opinione pubblica straniera che dall'Italia stessa, dalla quale ci si aspettava «un po' di tifo»;

che potrebbero ravvisarsi elementi di insoddisfazione nella compagnia militare italiana,

si chiede di conoscere:

se si condividano le osservazioni del generale Forlani sopra riportate, che lo scrivente ritiene, comunque, debbano essere intese come un auspicio che la pubblica opinione italiana sia più vicina ai cittadini che, in armi, rappresentano la Nazione in un compito internazionale di alto valore democratico;

cosa sia stato fatto e cosa si intenda fare per avvicinare il mondo civile a quello militare;

se non si ritenga necessario un maggiore impegno per creare le premesse perchè venga assicurato sempre, e non solo nel momento dell'emergenza e del bisogno, il consenso dei cittadini verso la difesa del paese e verso l'istituzione militare nel suo complesso.

(4-06046)

PREIONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* – Premesso:

che l'Associazione nazionale magistrati, ritenendo ingiustificato l'intervento degli ordini degli avvocati che stanno cancellando dall'albo gli iscritti che svolgono funzioni di vicepretore e di viceprocuratore onorario, ha invitato Governo e Parlamento a intervenire con regolamentazione legislativa sulla questione dei magistrati onorari;

che, pur prescindendo da un giudizio di merito sui provvedimenti degli ordini degli avvocati, non può non destare perplessità il diverso trattamento riservato agli avvocati-vicepretori o viceprocuratori onorari rispetto a quello riservato agli avvocati-giudici tributari, ai quali, invece, viene consentito il cumulo della professione forense con l'esercizio di funzioni giurisdizionali,

si chiede di sapere se il Governo abbia già esaminato o se intenda esaminare la questione in relazione soltanto ai vicepretori e ai viceprocuratori onorari o in relazione a tutti i magistrati onorari, compresi quindi anche i giudici tributari.

(4-06047)

VENTUCCI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport, delle poste e delle telecomunicazioni e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che in Roma, nella XIII circoscrizione, sorge la Posta centrale di Ostia Lido costruita in un'epoca che nel bene e nel male fa parte della nostra storia;

che il complesso, edificato negli anni '30 dall'architetto Angiolo Mazzoni, è rimasto chiuso per lavori di ristrutturazione della durata di ben sei anni;

che la spesa complessiva dell'operazione è stata di circa dieci miliardi di lire;

considerato:

che, a soli due mesi dalla riapertura, il vecchio edificio, che è sito proprio nel centro della città, versa già in pessime condizioni;

che il porticato esterno è stracolmo di carte e sporczia di ogni genere;

che l'acqua della particolare fontana, al cui interno è posta la scultura in bronzo dell'artista Napoleone Martinuzzi, è di colore verdastro, così sporca da impedire la vista del fondale;

che il giorno 24 maggio 1997 i vigili urbani hanno dovuto transennare una zona dell'atrio esterno, in seguito alla constatazione da parte dei vigili del fuoco del pericolo di cedimenti del soffitto in marmo,

si chiede di sapere:

come mai l'Ente poste, avvenuta l'inaugurazione dell'edificio, non si sia attivato immediatamente affinché fossero garantiti fin dall'apertura sia la pulizia ed il decoro della palazzina che la manutenzione degli uffici e della fontana;

quali provvedimenti si intenda prendere per evitare in futuro il ripetersi di tale spiacevole situazione;

come sia possibile che un edificio appena restaurato possa già avere problemi di carattere strutturale;

se non si intenda aprire un'indagine amministrativa per valutare la causa dei cedimenti in questione e eventuali responsabilità gestionali al solo fine della tutela dei cittadini e dei lavoratori ivi impegnati.

(4-06048)

PREIONI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che nella causa civile promossa da Bianca Piantanida Pizzera e Pier Sandro Pizzera, in proprio e quali genitori del minore Marco Pizzera, domiciliati in Milano, via Bazzoni 2, presso l'avvocato Mario Nardini, contro il Ministro della sanità, unitamente all'avvocato Pietro Molinari, di Varese, iscritta al registro generale n. 10636/91 del Tribunale di Milano, con sentenza n. 10059 del 1994, il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

«1) dichiara sussistente il diritto degli attori, quali esercenti la potestà sul figlio minore, ad ottenere la corresponsione dell'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, per il periodo successivo alla sua entrata in vigore, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;

2) dichiara altresì sussistente il diritto degli attori, nella detta qualità, ad ottenere dall'Amministrazione convenuta un importo corrispondente all'indennizzo *sub* 1) commisurato al periodo compreso tra il 20 marzo 1984 e il 21 marzo 1992 oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;

3) condanna l'Amministrazione convenuta a rifondere agli attori le spese processuali, liquidate in complessive lire 10.345.000, oltre le spese di CTU per la quota effettivamente sostenuta, ed oltre IVA e CPA occorrente.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13 ottobre 1994.

Il Presidente»,

si chiede di sapere se il Ministro della sanità abbia provveduto a corrispondere la somma dovuta, come quantificata dall'avvocato Molinari, in lire 16.453.000, oltre ad IVA e CPA, e come riscontrata dalla seguente lettera dell'Avvocatura dello Stato:

«Milano 27 febbraio 1996

Registri partenza n. 4156

Oggetto: Causa Pizzera Bianca e Pier Sandro per Marco.

Egregio Avvocato

Pietro Molinari

Via G. Rossini n. 1

21100 VARESE

(rif. 15/2/1996)

Egregio Avvocato,

con riferimento all'oggetto, si fa presente che la Scrivente non è in grado di fornire le notizie richieste, in quanto il pagamento è di competenza del Ministero, il quale, per altro, è stato sollecitato da questa Avvocatura.

L'Avvocato Distretturale dello Stato

(Avv. Adone Pistolesi)»

(4-06049)



MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale e ai Ministri della sanità, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che alcuni organi di stampa (tra cui «La Stampa», 15 maggio 1997) hanno dato notizia dell'ennesimo caso di maltrattamenti e sfruttamento all'interno di una comunità terapeutica, nella fattispecie «l'Ostello Amico San Leo», operante nei comuni marchigiani di Marrovalle e Montecosaro: sbarre alle finestre, filo spinato attorno agli edifici, turni di lavoro non pagato di dieci ore al giorno in ambienti insalubri ed insicuri, somministrazione selvaggia di farmaci; la comunità in questione risulta inoltre priva delle autorizzazioni regionali ed era già stata oggetto in passato di indagini per maltrattamenti di un ospite;

che nel novembre 1994 l'allora ministro della sanità Raffaele Costa, nel pieno delle polemiche relative all'uccisione di Roberto Maranzano nella comunità di San Patrignano, si impegnò ad avviare, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e della solidarietà sociale, un'indagine a tappeto sullo «stato delle cose» nelle 700 comunità esistenti in Italia;

che, sopite le polemiche, mutati i governi, non è rimasta traccia di quell'intento meritorio, tranne scarse informazioni su alcuni controlli operati in comunità del Lazio che avevano rivelato numerose situazioni irregolari; le comunità terapeutiche restano in una situazione di scarsa trasparenza e certezza del diritto, che suscita odiosi sfruttamenti e speculazioni sulla pelle delle persone, grazie anche ai soldi dei contribuenti, e che danneggia gli operatori seri e motivati, sicuramente la grande maggioranza,

si chiede di sapere:

se e quali controlli siano stati effettuati dal 1990 ad oggi nelle comunità terapeutiche;

se il Governo abbia intenzione di operare un sistematico «*check-up*» delle comunità terapeutiche, rifuggendo controlli episodici e frammentari, al fine di fornire all'opinione pubblica una fotografia certa e precisa della realtà, a tutela degli operatori onesti e a discapito di coloro che, con i loro comportamenti, inficiano il lavoro dei primi.

(4-06050)

DOLAZZA. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che con atto di sindacato ispettivo del Senato della Repubblica 4-05989 del 22 maggio 1997, al quale non è stata fatta pervenire risposta, venivano chiesti ragguagli in merito ad un presunto comportamento provocatorio, arrogante ed aggressivo del provveditore agli studi di Bergamo nel corso e dopo un incontro con il pubblico;

che, senza attendere la risposta da parte dei Ministri interrogati sull'episodio e sostituendosi a questi ultimi, detto provveditore agli studi, sul giornale «L'Eco di Bergamo» del maggio 1997, dava una propria versione dei fatti affermando che «il 9 maggio, mentre si recava ad una

manifestazione alla scuola media di Mozzanica, all'interno del cortile veniva letteralmente accerchiato, vilipeso ed offeso da alcuni facinorosi che nulla avevano a che fare con la manifestazione in atto. Soltanto col sopraggiungere del prefetto – si legge su detto giornale – si ristabiliva l'ordine...»,

si chiede di conoscere:

se, ipotizzando come fondata la versione dei fatti del provveditore agli studi, il prefetto di Bergamo abbia proceduto – come sarebbe stato suo dovere se si fosse trattato di un'aggressione – a disporre immediate indagini in proposito e ad inoltrare un rapporto all'autorità giudiziaria;

se il Ministro dell'interno non ritenga di disporre sull'episodio un'indagine, non affidata a personale della questura di Bergamo, nel corso della quale venga preso atto della versione dei fatti fornita dal pubblico presente ai fatti stessi;

se, in attesa delle conclusioni dell'indagine di cui al capoverso precedente, il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non ritenga doveroso ed urgente sospendere detto provveditore agli studi dalle proprie funzioni.

(4-06051)

**POLIDORO.** – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il provveditorato generale dello Stato ha indetto le gare d'appalto per i servizi di pulizia contemporaneamente per tutti i Ministeri, dividendo l'appalto generale in soli 34 lotti e decidendo di aggiudicare le gare al prezzo più basso, proprio mentre la Presidenza del Consiglio ha incaricato i Ministeri competenti di definire i parametri necessari alla determinazione di un prezzo certo per lo Stato nella remunerazione delle prestazioni ottenute;

che le gare, così come sono impostate – sulla base di quanto avviene sul mercato in analoghe circostanze di aggiudicazione dell'appalto al prezzo più basso, quindi, con ribassi che si aggirano mediamente dal 30 per cento al 40 per cento – porterebbero ad un forte degrado dei servizi prestati e al contemporaneo e immediato licenziamento di circa 500 dei 2.000 lavoratori impiegati attualmente nell'espletamento dei servizi messi in gara;

che tutto ciò ha determinato le sentite preoccupazioni delle organizzazioni sindacali e le forti rimostranze della Federlazio, l'associazione che rappresenta le piccole e medie imprese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, in considerazione delle gravi conseguenze che si prospettano per il prevedibile degrado dei Ministeri oggetto d'appalto e per il conseguente incremento di altre 500 unità nel numero dei disoccupati romani senza alcuna possibilità di immediato reimpiego, non intenda intervenire per assicurare criteri e parametri tali da portare ad una obiettiva remunerazione delle prestazioni ottenute.

(4-06052)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che è stata presentata l'interrogazione 4-05770 del 13 maggio 1997, con cui si chiedono ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e della giustizia ragguagli circa indefinibili operazioni economiche da parte di presidenti, amministratori delegati, e *finance managers* di filiali di multinazionali non comunitarie (del settore plastico, farmaceutico, elettrico, elettronico, informatico, metalmeccanico, motoristico e siderurgico) operanti in Italia;

che il quotidiano economico-finanziario «Il Sole-24 Ore» del 24 maggio 1997, a pagina 29, citando anche il settimanale «Il Mondo», informava di accordi ormai in fase di definizione per addivenire ad una partecipazione e/o collaborazione della General Electric con l'Enel e con l'ENI,

si chiede di conoscere:

se il Presidente del Consiglio e i Ministri in indirizzo siano in grado di escludere in modo tassativo che nel genere di operazioni pativate nell'atto di sindacato ispettivo citato in premessa non siano coinvolti rappresentanti e/o alti dirigenti della General Electric in Italia, dell'Enel e dell'ENI;

l'elenco delle cessioni e/o dello scambio di partecipazioni e/o di altre transizioni economico-finanziarie fra General Electric, Enel ed ENI negli ultimi sette anni;

l'esatta natura dei rapporti intercorsi ed in atto fra General Electric ed aziende Finmeccanica e Fincantieri;

quali accertamenti il Governo intenda porre in atto precedentemente alla definizione delle menzionate iniziative di partecipazione e/o di collaborazione fra General Electric, ENI ed Enel.

(4-06053)

ASCIUTTI, BALDINI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – (Già 3-00329)

(4-06054)

LAVAGNINI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che ad avviso dell'interrogante la Lega Nord si pone di fatto contro il Parlamento italiano assumendo un atteggiamento ostruzionistico che può compromettere la capacità di legiferare;

che ha rifiutato di partecipare alla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali limitandosi a mandare due parlamentari osservatori quando è stata svolta la relazione sul federalismo;

che il *leader* di questo movimento ha più volte minacciato di far ricorso all'uso delle armi per distruggere il bene costituzionale dell'unità della Nazione;

che è stata indetta per domenica 25 maggio 1997 una manifestazione di partito battezzata dagli stessi proponenti col nome di «*referendum* per l'indipendenza della Padania» e che a questa manifestazione hanno dato ampio spazio la televisione pubblica e in particolare il TG1 che ha dedicato l'apertura del suo telegiornale a questa manifestazione di partito,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi affinché la RAI si attenga ad un maggiore rispetto delle istituzioni italiane e dell'unità italiana evitando che i telegiornali pubblici finiscano di fatto con il contrabbandare i veri *referendum* previsti dalla normativa vigente con quelle che appaiono essere pittoresche scampagnate di un partito che neppure cela i suoi intenti secessionisti;

se non ritenga che, essendo pendente nei confronti di Bossi una iniziativa giudiziaria per i suoi falsi *referendum*, la RAI si sia assunta una grave responsabilità nel dare ampio spazio ad una manifestazione che potrebbe rivelarsi come fonte di reato istituzionale per i gravi contenuti politici contro la Costituzione e lo Stato italiano;

se non intenda avviare una iniziativa per impedire d'ora innanzi che esponenti politici possano far valere sui *mass media* l'equivoco della promozione di iniziative che nulla hanno di istituzionale vietando per manifestazioni di partito appellativi che devono essere riservati alle consultazioni popolari previste dalla Costituzione.

(4-06055)

BIASCO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che su tutto il territorio nazionale si registra la diffusa presenza di aree demaniali non utilizzate e pertanto non in linea con le esigenze abitative di produttività;

che non poche zone demaniali hanno di fatto perduto tale caratteristica poichè destinate abusivamente ad insediamenti produttivi e a centri residenziali turistici ed abitativi;

che il permanere di tale situazione costituisce grave motivo ostativo per rilanciare vaste zone, valorizzandone la vocazione ambientalistica e turistica;

che il Governo ha bloccato l'esame di numerosi disegni di legge finalizzati alla sdemanializzazione di aree ricadenti in diverse zone del paese;

che, a sostegno del discutibile blocco legislativo, lo stesso Governo, in sede di discussione nella Commissione finanze e tesoro, ha reso noto che sono state avviate le procedure per una disciplina organica della materia, coordinandola con la legge n. 579 del 1993 e con la legge collegata alla finanziaria del 1997;

che il Governo ha assunto, inoltre, formale impegno perchè la definizione della normativa procedesse speditamente, attesa la rilevanza del problema,

si chiede di conoscere:

quali motivi abbiano impedito fino ad oggi al Governo di dar corso alle assicurazioni fornite in sede parlamentare per l'emanazione del preannunciato, apposito, disegno di legge di riordino;

in che modo il Governo intenda affrontare il problema, atteso che fra Ministero delle finanze e amministrazioni locali si è sviluppato un notevole contenzioso che vede coinvolti numerosi amministratori locali, peraltro interessati alla tutela della vocazione ambientalistica e turistica di vaste aree;

in che modo, infine, il Governo intenda porsi rispetto ai risvolti negativi che tale stato di cose comporta, comprimendo la sfera di competenze regionali e locali in materia di pianificazione urbanistica e assetto del territorio.

(4-06056)

VALENTINO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – (Già 3-00255)

(4-06057)

TABLADINI, WILDE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – (Già 3-00359)

(4-06058)

PERUZZOTTI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che l'onorevole Mario Borghezio, con tre interrogazioni datate rispettivamente 30 gennaio, 12 febbraio e 25 febbraio 1997, si rivolgeva ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia per avere chiarimenti in merito alle «oscare vicende» legate al duplice omicidio di Giancarlo Ortes e della convivente, Naza Sabic, avvenuto l'8 novembre del 1994 e per il quale è in corso un processo presso la corte d'assise di Padova;

che il suddetto deputato chiedeva di sapere:

se Giancarlo Ortes fosse stato in rapporto di «confidenza» con la DIA (Direzione investigativa antimafia) di Venezia, o se, invece, avesse goduto di un vero e proprio rapporto di collaborazione;

se, in merito a tale rapporto di «confidenza» o di «collaborazione», fosse stato debitamente informato il pubblico ministero, dottor Cherchi di Padova, e se, nei confronti del nominato Giancarlo Ortes, sul punto confesso, fosse stata esercitata l'azione penale per la procurata evasione di Felice Maniero dal carcere di Padova;

quali circostanze avessero preceduto l'8 novembre 1994 l'omicidio di Giancarlo Ortes, ed in particolare:

se risultasse da qualche atto che la DIA aveva indotto l'Ortes ad ottenere un incontro con Felice Maniero, al fine di consentirne la cattura;

se la richiesta di un consistente armamento (mitra e giubbotti antiproiettili), da impiegare evidentemente in un'operazione ad alto rischio, che la DIA aveva formulato al questore di Padova alcuni giorni prima del duplice omicidio dovesse essere messa in relazione con l'incontro sopramenzionato;

se l'8 novembre 1994 fossero stati effettuati, dagli inquirenti della DIA, accertamenti sulla banca dati del Ministero dell'interno per

acquisire informazioni sull'autovettura che risultò, in seguito, essere stata impiegata per il sequestro della coppia di conviventi Ortes-Sabic, successivamente assassinati;

se per la suddetta ricerca fosse stata redatta una relazione di servizio da parte degli inquirenti della DIA e se tale relazione fosse stata inserita nel fascicolo processuale concernente il duplice omicidio Ortes-Sabic; in caso contrario, le ragioni dell'omessa allegazione;

quale fosse il ruolo svolto nella vicenda sopra esplicitata dal dottor Alessandro Marangoni che, all'epoca dei fatti, era dirigente della DIA di Padova;

quale fosse il ruolo nonchè gli atti compiuti dal dottor Longo nella sua veste di «commissario straordinario» della DIA di Padova;

tenuto conto che la procura della Repubblica presso il tribunale di Padova aveva distaccato il pubblico ministero dottor Cherchi alla Direzione distrettuale antimafia di Venezia per le indagini relative al caso Maniero, per quali ragioni quest'ultimo fosse stato esautorato dalle indagini, subito dopo l'omicidio di Ortes;

considerato:

che le interrogazioni del parlamentare onorevole Borghezio, sino ad oggi, sono rimaste senza risposta;

che la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia ha acquisito una relazione di servizio, redatta da un funzionario della Polizia di Stato, in servizio al centro DIA di Padova, il vice questore aggiunto, dottor Filippo Miceli, persona di alta moralità e professionalità, estraneo alle vicende verificatesi prima e dopo l'avvenuto duplice omicidio in parola, il quale riferisce fatti sui quali bisognerà indagare,

l'interrogante chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di fare quanto è in loro potere per verificare la legittimità dei comportamenti degli inquirenti della Direzione investigativa antimafia, «protagonisti» della vicenda Ortes-Maniero, al fine di accertare la veridicità di taluni fatti che inficerebbero la «correttezza democratica ed istituzionale» svolta nell'esercizio dei loro poteri;

se non ritengano di intraprendere gli accorgimenti necessari per tutelare l'incolumità fisica del vice questore aggiunto, dottor Filippo Miceli.

(4-06059)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*6ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

3-01055, del senatore Pace, sulla Banca di Roma;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00881, del senatore Peruzzotti, sulla sospensione da parte della compagnia aerea Meridiana del servizio aereo da Malpensa a Fiumicino e viceversa;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-01056, dei senatori Pace e Reccia, sull'assalto alle coltivazioni della zona nei pressi di Maccarese da parte di uno stormo di cornacchie.

